



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragone- nese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia

MARIA TERESA NAPOLI

## 1. Note preliminari

La prerogativa dei sovrani di Sicilia d'intervenire in materia ecclesiastica, dagli inizi del Cinquecento fu definita "Regia Monarchia", espressione che indicava l'unità nella persona del monarca della potestà temporale e spirituale.

A fondamento giuridico di tale prerogativa fu posta la Bolla *Quia propter prudentiam tuam*, concessa dal pontefice Urbano II nel 1098 al conte normanno Ruggero per aver liberato la Sicilia dai saraceni. In virtù di tale concessione il conte avrebbe acquisito il titolo di legato nato della S.Sede, *cum potestate de latere*, il privilegio dell'Apostolica Legazia, che conferiva ai successori il potere temporale per ragioni ereditarie e lo spirituale per effetto di delega perpetua e irrevocabile<sup>1</sup>.

Esisteva dunque un nesso inscindibile tra la concessione pontificia e l'eser-

---

\* Abbreviazioni: ASP = Archivio di Stato di Palermo; AST=Archivio di Stato di Torino; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; BC = Biblioteca Casanatense; BCP = Biblioteca Comunale di Palermo; BCors. = Biblioteca Corsiniana; BRP = Biblioteca Regionale di Palermo; BRUM = Biblioteca Regionale di Messina; BV = Biblioteca Vallicelliana.

<sup>1</sup> Sul privilegio dell'Apostolica Legazia in età normanna, v. E.Caspar, *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12 Jabrundert*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, VII, 2 (1904), pp. 189-219; F.G. Savagnone, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla "Monarchia". Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, estr. dal vol. VI degli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*, Palermo 1919; E. Jordan, *La politique ecclesiastique de Roger I et les origines de la "Légation sicilienne"* in *Le Moyen Âge* 24 (1922), pp. 237-73; 25 (1923), pp. 32-65; G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, in *Scritti in onore di Francesco Scaduto IV*, Padova 1970; ora in G. Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria 1973, pp. 2-41; D. Deer, *Das Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihnen lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln 1972; S. Fodale, *Comes et Legatus Siciliae*, in *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina 1991, pp. 51-117; Id., *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cur. S. Vacca, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 11-21; S. Vacca, *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, *ibid.*, pp. 23-67.

cizio della potestà ecclesiastica da parte dell'autorità civile e ciò fu ben chiaro alla S.Sede che tentò più volte, senza alcun esito, di ridefinirne presupposti e contenuti sia attraverso la via politico-diplomatica del concordato sia attraverso quella dello scontro frontale, in funzione di un recupero delle proprie prerogative. Il nodo irrisolto, l'intrinseca aporia di un potere considerato non originario ma derivato, e che tuttavia era irrevocabile, determinò intorno all'istituto uno stato di perenne conflittualità.

Pertanto, chiunque voglia compiere una ricostruzione dell'istituto, iniziando dagli scritti sull'argomento, si trova ad affrontare un aspetto singolare. Le opere composte tra Cinque e Seicento sono rimaste inesorabilmente inedite, in ossequio al monito che suggerisce di occuparsi *parum de Deo nihil de Principe*. Censura di Stato e censura ecclesiastica, attuando un sistema di veti incrociati mediante lo strumento legislativo dell'*exequatur* o dell'*imprimatur* esercitarono infatti, in concorso tra loro, il controllo e la repressione di ogni iniziativa editoriale su temi inerenti l'attività giurisdizionale dei due poteri, assimilando l'eventuale trasgressione al *crimen laesae maiestatis*<sup>2</sup>. C'è, è vero, la dissertazione nell'XI tomo degli *Annales Ecclesiastici* di Cesare Baronio del 1605<sup>3</sup> ma anche gli scritti successivi all'opera del cardinale sorano, oggetto anch'essa di severe censure<sup>4</sup> nonostante la vasta eco suscitata in ambito

---

<sup>2</sup> Sulla censura tra Cinque e Seicento, uno strumento indispensabile è l'*Index Librorum prohibitorum 1600-1966* par J.M. De Bujanda, XI, Montréal - Genève 2000; v. inoltre, G.M.Monti, *Legislazione ecclesiastica e civile sulla stampa nella Napoli spagnola*, in *Dal Duecento al Settecento. Studi storico-giuridici*, Napoli 1925, pp. 147-77; P. Simoncelli, *Documenti interni alla Congregazione dell'Indice 1571-1590: Logica e Ideologia dell'intervento censorio*, in *Annali dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea*, 35-36 (1983-84), pp. 187-215; AA.VV. *La Censura libraria nell'Europa del secolo XVI. Convegno Internazionale di Studi, Cividale del Friuli, 9-10 novembre 1995*, a cura di U. Rozzo, Udine 1997; D. Quaglioni, «*Conscientiam munire*». Dottrine della censura tra Cinque e Seicento, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, a cura di C.Stango, Firenze 2001, pp. 37-54; *ibid.* R. Savelli, *Da Venezia a Napoli. Diffusione della censura delle opere di Du Moulin nel Cinquecento italiano*, pp. 101-157; la recensione al volume a cura di M. Firpo, in *Rivista Storica Italiana (= RSI) CXV* (2003), pp. 376-84; M. Infelise, *I libri proibiti da Gutenberg all'Enciclopédie*, Bari 2004.

<sup>3</sup> C. Baronio, *Annales Ecclesiastici*, Roma 1605, XI, a. 1097, pp. 677-710, rist. in estratto: C. Baronio, *Monarchia Siciliae Tractatus cui accessit Ascanii Card. Columnae de eodem Tractatus iudicium cum ejusdem Card. Baronii responsione apologetica adversus Card. Columnam et epistola ad Philippum III regem Hispaniarum*, Parisii 1609.

<sup>4</sup> F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio non fu papa. Contributo alla storia della Monarchia sicula e del jus exclusivae*, Perugia 1910, ripubblicato in AA.VV., *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della morte*, Roma 1911, pp. 357-430, ora in F. Ruffini, *Scritti giuridici minori*, I, Milano 1936, p. 427-498; G. Catalano, *Il cardinale Cesare Baronio e la "Regia Monarchia Sicula"* in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I/1, Milano 1963, pp. 167-83; J. Perez Villanueva, *Baronio y la Inquisición española*, in *Baronio storico e la Controriforma*, Atti del Convegno internazionale di studi (Sora 6-10 ottobre 1979), cur. R. De Majo, L. Giulia, A. Mazzacane, Sora 1982, pp. 5-53; *ibid.*, A. Borromeo, *Il cardinale Cesare Baronio e la Corona spagnola*, *ibid.*, pp. 55-166.

europeo, non ebbero il favore dei torchi ed il dibattito tornò ad inabissarsi<sup>5</sup>.

Per reperire le prime scritture a stampa sulla Regia Monarchia di Sicilia, occorre dunque puntare sull'epoca della cosiddetta "controversia liparitana"<sup>6</sup> ma è d'obbligo precisare che anche la gran parte delle opere composte

---

<sup>5</sup> J. Beltrán de Guevara, *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquía de Sicilia, desde el conde Rugerio por mas de quinientos años hasta el Rey don Felipe Tercero nuestro señor sacados de diferentes historias, bullas apostolicas, papeles y privilegios, que estan en los Reales Archivos de la villa de Simancas en el Obispado de Valladolid, y de los Archivos del Real Consejo de Italia, Valladolid 1605*. Si noti, tuttavia, che tale edizione è introvabile se non tra i fondi manoscritti, ad es. BCP, Qq F 140; Qq G 15; Qq H 161; BC 2906; mentre più diffusa è la traduzione italiana pubblicata – significativamente – ad Anversa nel 1717. Tra le altre opere composte per confutare le tesi del Baronio, v. L. Paramo, *De Monarchia sicula o Apologeticon adversus Baronii S.R.E. cardinalis amplissimi objecta contra Monarchiam Regni Siciliae*, con dedica a Filippo III, in BCP, Qq G16; Qq G17; Qq G18; Qq G21; Qq G24; Qq D28; 3Qq D79; BRP, VI E 2; VI E 3; M. Bonadies (ma più probabilmente G. Branca) *Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque ministrorum Regni pro Monarchia Siciliae*, in BCP Qq G 37-38; BRP IV D 11 (priva dei primi 11 capitoli). Su Luis de Paramo, v. N. Antonio, *Biblioteca Hispana nova*, II, Madrid 1788, n. 57; C.A. Garufi, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo 1978 (saggi apparsi tra il 1913 e il 1921 nell'*Archivio Storico Siciliano* (=ASS) con il titolo *Contributo alla storia dell'Inquisizione in Sicilia nei sec. XVI e XVII*; H.G. Königsberger, *The government of Sicily under Philip II of Spain: a study in the practice of Empire*, Ithaca-New York 1969 (trad.: *L'esercizio dell'Impero*, Palermo 1997); J.P. Villanueva, *Baronio y la Inquisición española*, in *Baronio storico...* cit., pp. 5-53 (alle pp. 34-35 copie dei manoscritti del Paramo conservati nelle bibl. di Spagna); V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983, pp. 140, 165, 167; ID., *Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II*, in *RSI CXI* (1999), pp. 37-64. Su Michelangelo Bonadies, (1603-1686) e sulla falsa attribuzione del ms. cit., sin dai tempi di G.B. Caruso e R. Gregorio, v. A. Longhitano, *Michelangelo Bonadies: cinque lettere romane*, in *Archivio storico qQ per la Sicilia Orientale* (=ASSO) LXXXIII (1987), pp. 249-61; S. Fodale, *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in *L'Apostolica Legazia...*, cit., pp. 7-49. Tra gli scritti che riprendono le tesi del Baronio: *De temporalis dominio et spirituali iurisdictione Sedis Apostolicae in insula et Regno Siciliae* Michael Leonicus clericus esten. *ad Sanctissimum Patrem et Beatissimum Dominum nostrum D. Paulum V Sacrosanctae Romanae et Universalis Ecclesiae Pont. Max* 1609 in ASV, Bolognetti, 205, f. 2 ss..

<sup>6</sup> Il banale episodio che originò la controversia (1711-1721), cioè il sequestro di due libbre e mezzo (800 grammi) di ceci di proprietà della mensa vescovile di Lipari da parte dei due acatapani come diritto di esposizione, la tassa comunale da cui il vescovo Nicolò Tedeschi si reputava esente, con la conseguente scomunica maggiore fulminata dal vescovo sui due funzionari cittadini, assunse sviluppi smisurati ed imprevedibili per l'intransigente politica anticurialista perseguita da Vittorio Amedeo II di Savoia (1713-1717) e motivata dal rifiuto papale di riconoscere l'investitura siciliana del sovrano piemontese. Tra le prime opere di autore identificabile: M. Dalla Falce, *Diadematis Siculi singulare margaritum, sive De Regia Monarchia Sicula eiusque iurisdictione* [1714]; Id., *Hispanici diadematis singulare margaritum sive de Regiae Monarchiae Siculae Iurisdictione et Potestate eiusque praxi et observantia* [1715]; Id., *Pro Monarchia Sicula Patrocinium in Constitutionem Clementis XI eam abolentis* [1716], in BCP Qq H 24; *Istoria della pretesa Monarchia di Sicilia*, Roma 1715, violenta requisitoria apparsa anonima ma composta dal vescovo di Lipari, Niccolò Tedeschi, che confuta in più punti F.M. Cirino, *Nexus rerum ecclesiasticarum iurisdictionalium*, Panormi 1700. Di poco precedente alla bolla *Romanus Pontifex* del 20 febbraio 1715, emanata da Clemente XI per abolire la Regia Monarchia, è l'opera dell'oratoriano faentino seguace delle tesi del Baronio, G. Laderchi, *Della Monarchia di Sicilia. Il Titolo. Il Possesso. La Concordia*, in BV, N 4, 5, 6; altri esemplari in

in quella temperie, permasero a lungo inedite, sebbene il dibattito avesse raggiunto ambienti culturali di livello europeo. Furono pubblicate a seguito dell'emanazione della Bolla *Suprema*, con la quale Pio IX il 10 ottobre 1867 abrogava unilateralmente l'Apostolica Legazia, e dell'approvazione della legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, a supporto del relativo dibattito parlamentare che sanciva la rinuncia definitiva dello Stato all'antico privilegio, coerentemente ai principi liberali del separatismo tra potere laico ed ecclesiastico<sup>7</sup>.

---

BAV, Barb. Lat. 4639; BCors. 125. Furono composti sotto gli auspici di Vittorio Amedeo: G.B. Caruso, *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia*, [1714]. Palermo 1863 (ed. postuma a cura di G.M. Mira); G. Longo, *Dissertatio de Legatia sicula. Discorso legale per sostenersi senza scrupolo il Tribunale della R. Monarchia in vista della bolla abolitiva* [1715], ms. in BRUM, FV 174; F. D'Aguires, *Dell'interdetto promulgato dagli ecclesiastici di alcune Chiese del Regno di Sicilia, libri due*, Anversa 1716. L'opera è anonima, ma un esemplare di essa è in AST, sez.I, s. Sicilia, 4 cat., materie ecclesiastiche, I inv., mazzo 7, n. 99, con una lettera di dedica a Vittorio Amedeo dell'autore, datata Roma 23 novembre 1715; G. Settimo, Marchese di Giarratana, *Della sovranità de' Serenissimi Re dell'isola di Sicilia che riconoscono il Regno immediatamente da Dio. Discorso storico* [1715], in *Opuscoli di autori siciliani*, XV, Palermo 1774. Tali scritti furono inviati da Vittorio Amedeo al "gran teologo" L.E. Dupin, che li utilizzò –promuovendo la riflessione sul conflitto in ambito europeo – per la sua *Défense de la Monarchie de Sicile contre les entreprises de la Cour de Rome*, sl. [Amsterdam] 1716. Apparsa anonima, l'opera fu ripubblicata con il titolo *Histoire de la Monarchie de Sicile*, Lyon 1720. Al Dupin rispose per confutarne le tesi. G.B. Braschi, *Della Monarchia di Sicilia e suo Tribunale abolito da Papa Clemente XI*, in BAV, Vat. Lat. 8332; Vat. Lat. 8365. L'opera al f. 463 reca in appendice: *Aggiunta del dr. Gio. Brasicharbi circa il ristabilimento del Tribunale della Monarchia di Sicilia fatto da Benedetto Papa XIII*; Id., *De libertate Ecclesie in conferendo ecclesiastica beneficia*, Lugduni 1718. Si ispirò al Dupin anche J.P. DE Ludewig, *Défense de la Monarchie sicilienne ou les droits du Roi des deux Siciles sur son Clergé depuis leur première origine et justifiés contre les exceptions de la Cour de Rome*, s.l. 1738. Tale titolo fu attribuito all'opera sulla Storia dell'Impero del professore di Halle e consigliere del re di Prussia dal traduttore J.P. Baratier che vi aggiunse un'appendice dal titolo *Histoire abrégée de la controverse entre le Pape Clement XI et les Rois des deux Siciles*. Al *Discorso* del Caruso attinse anche la scrittura di P.Giannone, *De' veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia esercitano nei Tribunali detti della Monarchia*, pubblicato da A. Pierantoni con il titolo *Il Tribunale della Monarchia di Sicilia*, Roma 1892. Su tale letteratura e sulle molteplici relazioni e allegazioni inedite d'ispirazione tanto regalista quanto curialista, dal contenuto sempre polemico, v.F.Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni*, Palermo 1887, p. 147ss.; C. Caristia, *Pietro Giannone giureconsulto e politico. Contributo alla storia del giurisdizionalismo italiano*, Milano 1947; G. Catalano, *Le ultime vicende della Legazia*, in *Studi...*, cit., Appendice, sez. C; M. Condorelli, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in *Il Diritto ecclesiastico* LXVIII (1957), pp. 305-85; S. Fodale, *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in: *L'Apostolica Legazia...*, cit. A. Longhitano, *Il Tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionali nel Settecento*, in *La Legazia Apostolica...*, cit., pp. 167-200.

<sup>7</sup> Oltre agli scritti di cui alle note precedenti, pubblicati in questi anni, v. G. Di Marzo Ferro, *Un voto per l'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo 1860; B. Negri, *Cenni storici sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, estr. da *Il Gerdil*, Torino 1867; A. Caleca, *Difesa della Legazione Apostolica di Sicilia*, Palermo 1867; [Melchiorre Galeotti], *Della Legazione Apostolica di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Torino 1868; Anonimo, *La legittimità della Monarchia ed Apostolica Legazia*, Palermo, Barravecchia, 1868; M. Amari *L'Apostolica Legazia di Sicilia in Nuova Antologia di Scienze, Lettere*

Ai problemi derivanti dalle tortuose vicende editoriali degli scritti sulla Regia Monarchia sono da aggiungere quelli che scaturiscono dall'interpretazione degli stessi, una volta definitane l'esatta collocazione cronologica. Si tratta infatti di opere dal tono fortemente controversistico o apologetico, comunque ideologizzante, che se per un verso, con il collegamento alle correnti culturali europee, ottennero l'effetto di conferire alle prerogative della Regia Monarchia nuovi contenuti etico-politici e di produrre un rinnovamento in Sicilia degli studi di diritto ecclesiastico del tempo, per altri versi hanno finito per consegnare alla storiografia successiva una costruzione teorica di quella prerogativa, certo congrua agli indirizzi dottrinali degli ultimi due secoli, ma poco rispondente alla realtà istituzionale dell'epoca in cui essa apparve. Il rischio di subirne le suggestioni non appare peregrino, ed è opportuno perciò esaminarle con cautela ed ascriverle al clima culturale in cui sono state concepite.

Il breve regno di Vittorio Amedeo II, segnato da un intransigente anticurialismo, offrì una sponda politica e culturale ad intellettuali come G. Battista Caruso e Girolamo Settimo, antispagnoli e favorevoli al re sabauda considerato come un restauratore dell'indipendenza del Regno di Sicilia. L'adesione dei due storici ai criteri metodologici elaborati nel campo della ricerca storico-erudita dai benedettini del monastero francese di Saint Maur, sotto la guida del paleografo maurino Jean Mabillon, li avevano avvicinati alle dottrine gianseniste e gallicane colà professate. Le loro opere sulla Monarchia di Sicilia, intese a modificarne la tradizionale configurazione, a staccarla cioè dalla concessione pontificia rappresentandola come diritto proprio di ogni sovrano, suscitarono l'interesse del re sabauda anch'egli di simpatie gianseniste e convinto assertore del diritto d'intervento *circa sacra* come prerogativa insita nella potestà monarchica. Questi le fece pervenire ad Ellies Dupin, teologo giansenista e gallicano, che le utilizzò a supporto del suo saggio in difesa della Monarchia di Sicilia commissionato-

---

*ed Arti VI* (1867), ora in *Studi Medievistici* a cura di F. Giunta, Palermo 1970; F.J. Sentis *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, Freiburg im Brisgau 1869. Su tali opere, v.F. M. Stabile, *La Legazia Apostolica nell'Ottocento: crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico*, in *La Legazia Apostolica...*, cit., pp. 227-92. Per i discorsi parlamentari di Francesco Crispi, Gregorio Ugdulena, Paolo Paternostro, Pasquale Stanislao Mancini (Atti parlamentari, Camera, legisl. X, seduta dell'11.7.1871, v.F. Scaduto, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, Torino 1889), G. Catalano, *Le ultime vicende...*, cit.; F.M. Stabile, *L'abolizione dell'Apostolica Legazia Sicula e del Tribunale di Regia Monarchia*, in Atti del II Convegno di ricerca storica sulla figura e sull'opera di Papa Pio IX, Senigallia 1977, pp. 243-82; Id., *La Legazia Apostolica nell'Ottocento...* cit., in *La Legazia Apostolica...*, cit., pp. 227-92.

gli da Vittorio Amedeo dopo l'unilaterale abolizione dell'istituto da parte del pontefice mediante la bolla *Romanus Pontifex* del 1715 (ma 1714), e contribuì a trasferire il dibattito in ambito europeo elevando la Regia Monarchia a paradigma di tali ideologie<sup>8</sup>.

Nel 1718 Giacomo Longo, eletto giudice della Monarchia da Vittorio Amedeo, fondava a Palermo con Caruso e Settimo l'Accademia del Buon Gusto, nome che evocava manifestamente il proprio debito al Muratori delle *Riflessioni sopra il Buon Gusto*, nel cui ambito si intendeva praticare la "soda filologia delle fonti per combattere le superstizioni nella Storia della Chiesa" con il "raziocinio del Buon Gusto"<sup>9</sup>. Membro dell'Accademia e corrispondente del Muratori fu qualche anno più tardi un altro convinto assertore della "singolarità" dell'Apostolica Legazione, goduta per tanti secoli dal "siciliano monarca", il filogiansenista Agostino Forno, autore di un saggio sull'argomento<sup>10</sup>.

Sul terreno della ricerca storica e dell'erudizione si sviluppava intanto un dibattito che prendendo le mosse dal ruolo avuto dal diritto romano nella tradizione giuridica meridionale, finiva per investire aspetti ed opzioni politiche di ben altra attualità. Aveva iniziato Pietro Giannone a porre in evidenza, nella ricostruzione del periodo normanno, il debito delle norme ruggeriane verso il diritto longobardo, ed a dimostrare l'indipendenza del regno napoletano dal siciliano anche nella legislazione. Apporti originali dei normanni – sosteneva – erano stati la Regia Monarchia, le consuetudini feudali, gli

---

<sup>8</sup> D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, I, Palermo 1823; G. Giarrizzo, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in *RSI* (1967), pp. 573-637; Condorelli, *Note su Stato e Chiesa...* cit., Id, *Giovan Battista Caruso e la cultura del suo tempo*, in *La cultura giuridica in Sicilia*, Catania 1982. Dello stesso A. v. la voce Caruso in *DBI* 21 (1978), pp. 10-15; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XVI, Torino 1989, p. 377ss.

<sup>9</sup> Lettera di Muratori ad Agostino Pantò del 10 luglio 1722, n. 2104, in L.A. Muratori, *Opere*, a cura di G. Falco e F. Forti, Milano-Napoli 1964, II, p. 1882; L.A. Muratori, *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, in *Opere*, cit., I, p. 233ss. Sui rapporti tra Muratori e la Sicilia, v. V. Di Giovanni, *L'Accademia del Buon Gusto*, Palermo 1886; G. Fasoli, *Il Muratori e gli eruditi siciliani del suo tempo*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Modena 1951. Per la vasta bibliografia sul Muratori, v. R. Ajello, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, ed il saggio introd. a *Dei Difetti della giurisprudenza*, di U. Petronio, *Una critica arcadica di Lodovico Antonio Muratori ai difetti della giurisprudenza*, Ministero della Giustizia, 1999.

<sup>10</sup> A. Forno, *Storia dell'Apostolica Legazione annessa alla Corona di Sicilia*, Palermo 1800 (il primo vol. fu stampato a Napoli nel 1787, ma l'opera fu pubblicata integralmente e diffusa da G.M. Mira, Palermo 1869). Altri scritti sull'argomento rimasero inediti. Su di lui, Fasoli, *Il Muratori e gli eruditi...* cit., p. 116; Condorelli, *Note su Stato e Chiesa...* cit., voce *Agostino Forno* di R. Contarino, in *DBI* 48 (1997), pp. 105-06.



assetti istituzionali analoghi a quelli del governo francese<sup>11</sup>. Riprendendo alcuni aspetti del dibattito culturale napoletano, che aveva puntato l'attenzione sulla monarchia normanna ed aveva coinvolto il Caruso, seguace di Francesco Rapolla nell'interpretazione della costituzione *Puritatem*<sup>12</sup>, il filospagnolo Antonino Mongitore, dopo l'incoronazione a Palermo di Carlo III di Borbone, rivendicava per la Sicilia il titolo di Regno e ne esaltava il primato sugli altri regni italiani, per merito del re normanno Ruggero, vagheggiando una sua indipendenza da Napoli ed una struttura istituzionale di tipo spagnolo<sup>13</sup>. Il gesuita Mongitore, che aveva fondato con Carlo di Napoli nel 1730 l'Accademia degli Ereini in opposizione all'Accademia del Buon Gusto, nel periodo dell'offensiva baronale utilizzava il richiamo all'età normanna per attribuire alla feudalità di quell'epoca un ruolo nella conquista dell'isola pari a quello di Ruggero e pochi anni dopo Francesco Testa, mentre proclamava la specificità dei caratteri e la nazionalità del diritto siculo, definiva la materia feudale *maxima et nobilissima illa juris siculi pars*<sup>14</sup>. Carlo di Napoli recuperando la tesi del "commilitonismo" del Mongitore, per cui monarchia e feudo erano nati contemporaneamente con la conquista normanna, insisteva sulla natura originaria e fondamentale dei diritti feudali, e conveniva che il suo ambito giurisdizionale andava definito in concordia con i diritti della sovranità<sup>15</sup>. Maturava dunque l'esaltazione del periodo normanno, quale epoca

---

<sup>11</sup> M. Caravale, *Alle origini di un mito: La dottrina giuridica della Restaurazione e la Monarchia normanna*, in *La Monarchia meridionale: Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari 1998, pp. 233-314.

<sup>12</sup> Caruso cita F. Rapolla, *Dell'uso e autorità della ragion civile nelle provincie dell'Impero occidentale dal dì che furono inondate da' barbari sino a Lotario II*, Napoli 1720-22, Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento...* cit., p. 391.

<sup>13</sup> Scinà, *Prospetto...*, cit., I, p. 68; Mongitore, *Rime degli Ereini*, Roma 1734; Id., *Discorso istorico su l'antico titolo di Regno concesso all'isola di Sicilia*, Palermo 1734.

<sup>14</sup> F. Testa, *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*, Panormi 1741, p. XIV: *De ortu et progressu Juris siculi*: "Quibus omnibus ex rebus id concludere licet, pervulgatam illam distinctionem inter feuda juris Longobardorum, et feuda juris Francorum potissimum locum habuisse in provinciis trans Pharum, quas tot annos Longobardi occuparunt, non autem in Insula nostra in qua jam inde a principio feuda fere omnia Francorum legibus adstricta fuere. His initiis, ac fundamentis feudis in Sicilia constitutis, permulte deinceps de iis leges diversis temporibus a nostris Regibus latae sunt; ex quibus conflata ac excitata est maxima, et nobilissima illa juris Siculi pars, jus nimirum feudale siculum, non solum ab iure feudali aliarum gentium, sed etiam ab ipso jure Francorum, a quo manavit, multis in rebus diversum, atque distinctum". Ha attratto l'attenzione sul brano, Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento...* cit., p. 408. Si noti che al cap. 397 di Alfonso, Testa fa un breve *excursus* sulla Legazia citando fra gli altri Dupin e "praeter caeteros cum copiose, tum docte, Johannes Baptista Carusius, de patria ac de litteris cum primis optime meritus."

<sup>15</sup> C. Di Napoli, *Concordia tra diritti demaniali e baronali*, Palermo 1744, p. 101, sull'origine dei

della fondazione del diritto della “Nazione siciliana”, unitamente al principio della pari dignità tra monarchia e feudalità, ed al contempo di un istituto normanno e “nazionale” come la Regia Monarchia, considerata “perla dei privilegi” emblema dell’identità e dell’autonomia della Nazione stessa<sup>16</sup>.

In accordo con la politica borbonica, il cui programma riformatore trovava la sua legittimazione e si configurava come recupero di antiche tradizioni ma che, pur nel rispetto degli ordinamenti particolari come appunto da tradizione “nazionale siciliana” puntava a ridurne l’ambito giurisdizionale a vantaggio della potestà unitaria della monarchia, Rosario Gregorio faceva risalire anch’egli al periodo normanno l’origine della Nazione siciliana, anzi individuava nell’età ruggieriana l’epoca in cui si era realizzata l’unione tra società e governo regio che dà la vita al diritto pubblico del Regno<sup>17</sup>. Quel diritto pubblico al cui insegnamento il canonico Gregorio veniva incaricato da Francesco d’Aquino, principe di Caramanico, viceré dal 1786, tra gli esponenti più in vista della massoneria, destinatario dell’*Introduzione*. Nella difesa della Regia Monarchia si trovavano perciò a convergere del pari il fronte baronale conservatore in lotta contro la monarchia ed il riformismo regalista filoborbonico, giansenista e massone<sup>18</sup>.

Tra la fine del Settecento e la prima metà del secolo successivo si sviluppava tra il clero isolano una polemica a sfondo teologico, che vedeva protagonista la Regia Monarchia. Tra i detrattori si schieravano coloro la cui formazione teolo-

---

feudi: “Chi però ben riflette alla verità della istoria, al costume de’ Normanni e al diritto delle conquiste e della guerra, abbisognerà malgrado di qualunque malformata impressione confessare che tutto ciò che a’ militari fu assegnato da loro stessi erasi acquistato e meritato e, salva la sovranità che in Ruggieri sin dal principio trasferirono, riconoscendolo come lor capo nel supremo comando dell’armi e poi nel regolamento del regno, in ogni altra cosa ciascun di essi ebbe tanta parte nella conquista quanta per l’appunto n’ebbe lo stesso Ruggieri.” Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento...* cit., p. 411.

<sup>16</sup> G. Catalano, *Le ultime vicende...* cit., p. 157 ss.

<sup>17</sup> R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo 1794 (rist. anast. Mes-sina 1970 a cura di M. Bellomo), p. 1. Sul punto, v. G. Giarrizzo, *Rosario Gregorio*, in *Illuministi italiani*, VII, Milano-Napoli 1965, pp. 1154-79; Id., *La Sicilia dal Cinquecento...* cit., p. 626 ss.; Id., voce *Rosario Gregorio* in *DBI* 59 (2002), pp. 297-304; Caravale, *Alle origini...* cit., p. 246 ss.; sul Gregorio, v. anche D. Scinà, *Prospetto...* cit., III, p. 164 ss.; V. Di Giovanni, *Rosario Gregorio e le sue opere*, Palermo 1871; N. Rapisarda, *Studi su Rosario Gregorio*, Catania 1909-10; P. De Gregorio, *Vita di Rosario Gregorio*, Palermo 1996.

<sup>18</sup> F. Scandone, *Il giacobinismo in Sicilia (1792-1802)*, in *ASS XLIII* (1921), pp. 288-315; F. Guardione, *Di un tentativo politico nel 1795 in Palermo e di Francesco Paolo Di Blasi*, in *La Sicilia nella rigenerazione politica d’Italia (1795-1860)*, Palermo 1912, pp. 33-106; G. Giarrizzo, *La Sicilia, la rivoluzione francese e la Chiesa, in Chiesa e società...* cit., III, pp. 221-36; Stabile, *La Legazia Apostolica nell’Ottocento...* cit., v. anche l’ampia voce di A. Scibilia, *Francesco Maria Venanzio d’Aquino principe di Caramanico*, in *DBI* 3 (1961), pp. 664-72.

gica controversistica e filogesuita postulava una concezione teocratica ed accentratrice della società cristiana, tra i difensori si collocavano gli elementi più colti ed aperti alle istanze filosofiche razionaliste, sensiste ed empiriste, riconducibili al movimento cattolico illuminato, che mirava a ridimensionare il centralismo romano, a vantaggio di una visione episcopalista e conciliarista, in definitiva gallicana<sup>19</sup>. L'idea, venata di nazionalismo e giurisdizionalismo che prefigura il re come capo della Chiesa siciliana, mentre il papa è "caput ministeriale" e dunque "accidentale, non essenziale", si riscontra negli scritti di Stefano Di Chiara, convinto regalista, accusato di seguire Febronio, van Espen ed altri "eretici novatori", "scismatici giansenisti raccolti ad Utrecht", orientato anch'egli a non voler legare strettamente le prerogative regie in materia ecclesiastica al privilegio dell'Apostolica Legazia<sup>20</sup>, ed echi di giansenismo e gallicanesimo si individuano nel suo discepolo Giuseppe Laudicina, autore di un saggio sulla Regia Monarchia, ed in Andrea Gallo estensore con lo stesso Laudicina del *Codice ecclesiastico sicolo*<sup>21</sup>. Nel corso di quegli anni le polemiche sulla Regia Monarchia si intersecano con quelle sul primato e sull'infallibilità del pontefice<sup>22</sup>, mentre un rinnovato interesse per l'istituto dopo l'Unità si registra tra gli ambienti del cattolicesimo liberale o del liberalismo anticlericale<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Scinà, *Prospetto...*, cit., III, p. 401; F.M. Stabile, *Il clero siciliano nella prima metà dell'Ottocento*, in *Problemi di Storia della Chiesa. Dalla Restaurazione all'Unità d'Italia*, Napoli 1982, pp. 433-76.

<sup>20</sup> [G. Lo Grasso] *Lettera amichevole ad un chierico studente di canonica in risposta ad alcuni suoi dubbi natigli coll'occasione della lettura della Memoria per la consecrazione de' Vescovi di Sicilia del canonico Stefano Di Chiara*, Palermo 1814. Sul punto, v. Condorelli, *Stefano Di Chiara ed il giurisdizionalismo siciliano*, in *La cultura giuridica in Sicilia...* cit., pp. 97-121; Id., voce *Stefano Di Chiara*, in *DBI* 39 (1991), pp. 736-39; R. La Delfa, *Influssi francesi nella riflessione ecclesiologica siciliana al termine dell'età moderna*, in *La Legazia Apostolica...*, cit., pp. 201-25.

<sup>21</sup> G. Laudicina, *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo 1840; Id., *Manuale teorico pratico della procedura ecclesiastica di Sicilia*, Palermo 1843; A. Gallo, *Codice ecclesiastico sicolo*, Palermo 1846-51; S. Di Chiara., *Opuscoli inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia. Raccolti e corredati di prefazione e note da Agostino Gallo*, Palermo 1855 (rist.anast.con prefazione di M. Condorelli, Reggio Calabria 1971). Sul punto, v. La Delfa, *Influssi francesi...* cit.

<sup>22</sup> L'esponente più significativo di tale indirizzo è Paolo Filippone, professore di teologia dogmatica nell'Università di Palermo, autore delle *Istituzioni di dogmatica teologica*, Palermo 1841-45, dove sono citati Van Espen, De Marca, Febronio, Fleury, Richer, Bossuet "le gallicane celebrità", secondo lo "zelante" Melchiorre Galeotti, intransigente curialista, autore di un opuscolo sull'Apostolica Legazia, di cui alla n. 7. Su questi personaggi, v. La Delfa, *Influssi francesi...*, che ha compiuto studi specifici, ivi citati, cui rinvio.

<sup>23</sup> F. Scaduto, *Stato e Chiesa...* cit.; F. Ruffini, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in *Scritti giuridici minori...* cit., p. 19; ma nella stessa linea si colloca l'altro saggio, *Perché Cesare Baronio...* cit. Decisamente in chiave anticlericale è la riproposta dell'opuscolo di Giannone sulla R. Monarchia di Augusto Pierantoni, di cui alla n. 6.

Pertanto, se è vero, come scriveva Rosario Gregorio nelle sue *Considerazioni*, che “per comprendere il dritto pubblico di una nazione è necessario investigare da principio le sue prime origini ed i suoi incominciamenti e ricercare come di tempo in tempo siesi formato e seguirne la mossa”<sup>24</sup> è ragionevole dedurre che analogo metodo si possa applicare agli assetti istituzionali che costituiscono la struttura di tale diritto.

## 2. I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi

I primi documenti sulla Regia Monarchia non si segnalano prima degli inizi del secolo XVI e sia che provengano da ambienti di corte che da quelli di curia, presentano un tratto comune, da valutare con ogni rilievo ai fini di una ricostruzione dell'istituto: la loro redazione è, in genere, riconducibile ad uomini di apparato, a funzionari o a dottori “ben visti” cui le autorità conferirono, su esplicito incarico ed in via esclusiva, l'accesso agli archivi ed alle fonti originali. Era dunque una letteratura di parte, utile agli scopi del committente, e la sua efficacia derivava dalla riservatezza delle analisi e da una divulgazione circoscritta.

Tuttavia, prima delle estenuanti trattative avviate negli ultimi decenni del Cinquecento dalla diplomazia di Filippo II e dei pontefici Pio V e Gregorio XIII per dirimere i sempre più frequenti conflitti giurisdizionali nei domini spagnoli d'Italia, unico concreto tentativo – risoltosi peraltro in un nulla di fatto<sup>25</sup> – di conferire un assetto stabile e condiviso ai rapporti tra autorità civile ed ecclesiastica, gli scritti di area curialista non affrontarono *ex professo* la questione del privilegio dell'Apostolica Legazia poiché la Chiesa non ritenne opportuno isolare tale aspetto da quelli, più generali, della rivendicazione delle immunità ecclesiastiche sancite dalla Bolla *In Coena Domini*, in altri termini, della piena affermazione della *plenitudo potestatis* pontificia<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> R. Gregorio, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere scelte*, Palermo 1845<sup>3</sup> l.V, cap. 3, p. 388 ss. Preciso di aver compiuto un lieve arbitrio troncando il brano nel punto in cui Gregorio insiste inoltre sull'importanza d'investigare anche le ragioni dell'alterazione, dei decadimenti, i mezzi della restaurazione.

<sup>25</sup> G. Catalano, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Estratto dagli *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*, S. III, Vol. XV, p. II, Palermo 1955.

<sup>26</sup> La Bolla che infliggeva, com'è noto, anatema e scomunica su chi ostacolava le prerogative ecclesiastiche, fu ripristinata nella versione moderna da Giulio II (13.1511) e dopo il pontificato di Urbano VIII (1.4.1627) non subì più alcuna modifica. Per il testo della Bolla nel periodo in questione, v. *Bullarium Romanum. Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum*

Fu necessario un atto ufficiale di protesta presentato dai vescovi siciliani nelle sessioni conclusive del Concilio di Trento<sup>27</sup>, per portare all'attenzione generale ed indurre il papato ad esaminare con strumenti più efficaci il problema delle preminenze della Monarchia spagnola sul clero della Sicilia *ultra pharum*.

Né prima di Cesare Baronio, che ben comprese l'effetto dirompente, per la Chiesa, della Bolla di Urbano II del 1098, portata alla luce nel 1508 dal funzionario della Regia Cancelleria di Sicilia Giovan Luca Barberi, altri, pur avendo indagato negli archivi pontifici per accertare l'autenticità del documento o per confutare la legittimità del titolo di Legato nato *cum potestate a latere* assunto dal Re di Sicilia, vennero allo scoperto, tant'è che tra le prime accuse rivolte al cardinale vi fu quella di aver reso di pubblico dominio una questione fino a quel momento rimasta nell'ambito delle segrete stanze della diplomazia<sup>28</sup>.

Al contrario, l'interesse dei sovrani spagnoli nel rivendicare e consolidare

---

*Pontificum*, Augustae Taurinorum, 1860-68, vol. V-XIII; per una rapida sintesi, v. F. Claves Bouúaert, *Bulla Cene Domini*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris 1937, II, coll. 1132-36; per il testo della bolla di Pio V, v. C. Bertani, *S. Carlo, la bolla "Coenae Domini", la giurisdizione ecclesiastica in Lombardia*, Milano 1888; per l'età di Filippo II, v. G. Catalano *Controversie...*, cit., p. 27 ss.; M.C. Giannini, *Tra politica, fiscalità, religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla "In Coena Domini" (1567-1570)*, in *Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento*, XXIII (1997), pp. 83-153.

<sup>27</sup> *Rappresentanza de' prelati siciliani all'ambasciatore del Re Cattolico nel Concilio di Trento*, in Caruso, *Discorso storico-apologetico...* cit., pp. 253-60; A. Forno, *Storia dell'Apostolica Legazione ...* cit., pp. 267-73. Che la questione della Regia Monarchia fosse stata posta durante il Concilio, è testimoniato da P. Pallavicino Sforza, *Istoria del Concilio di Trento*, l. XVIII, Roma 1656, II, pp. 468-69. Uno dei primi documenti di area curialista in cui si assume una netta posizione contro la Regia Monarchia, destinato ad una circolazione riservata, anonimo e privo di data, ma riferibile appunto al periodo del Concilio di Trento, è il ms. che ho riscontrato presso la Biblioteca Vallicelliana in Roma, tra le carte del Baronio, che reca il titolo *Abusi di Sicilia*, BV.N2, c.279r-285v. Un elenco pressoché completo delle copie di tale scrittura, esistenti presso la Biblioteca Comunale di Palermo e gli *scrinia* vaticani, in S. Fodale, *Polemica e storiografia...*, cit., p. 20, nt. 1. Di recente il saggio è stato attribuito al Segretario generale del Concilio Angelo Massarelli da G. Zito, *La Legazia Apostolica nel Cinquecento*, in *La Legazia Apostolica...*, cit., pp. 115-66. Per gli atti del Concilio, v. *Conciliorum oecumenicorum Decreta curantibus* J. Alberigo, J.A. Dossetti, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 1973 pp. 657-99. Sul Concilio di Trento il quadro più completo e organico è fornito da H. Jedin, *Geschichte des Konzil von Trient*, Freiburg-Basel-Wien 1949-1975 [trad. it.: *Storia del Concilio di Trento*, Brescia 1973-79]. Per la sterminata letteratura sul Concilio mi limito a rinviare all'agile saggio di A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001 (fonti ed ampia bibliografia a p. 189ss).

<sup>28</sup> V. la lettera di Baronio a Filippo III in Forno, *Storia...*, cit., p. 290 in cui lo storico dichiara di aver agito in accordo con Clemente VIII, mentre M. Cutelli, *Codicis Legum Sicularum libri IV a totidem Siciliae et Aragoniae Regibus latorum, cum glossis sive notis iuridico-politicis*, Messanae 1636, ad cap. 35 Martini, nt. 36, sostiene che il Baronio agì tenendo all'oscuro il papa favorevole, a suo dire, all'istituto dell'Apostolica Legazia. Ruffini, *Perché Cesare Baronio...* cit.

quel privilegio si manifestò in un periodo di gran lunga precedente, e ciò non potè non influire sull'incisività del tentativo di recuperare le proprie prerogative – intrapreso, appunto, con il Concilio tridentino – da parte della S.Sede. Al contempo si rivelò tempestiva e proficua l'intuizione di Ferdinando II di affidare ad una rigorosa ricerca documentale le proprie rivendicazioni. Si ricorderà infatti che sono tutte riconducibili al sovrano aragonese le prime iniziative editoriali relative alla pubblicazione delle fonti normative del *Regnum*, dal *Liber Constitutionum* di Federico II, alla raccolta di *Capitula* curata da Appulo, a quella del viceré Matteo Speciale<sup>29</sup>.

Non solo. Altra felice intuizione di Ferdinando, mai più abbandonata negli anni a venire, fu quella di consentire solo a personaggi di provata fede l'accesso alla documentazione ed alla sua elaborazione.

Il primo a scrivere sulla Regia Monarchia, fu dunque nel 1507 quel Giovan Luca Barberi<sup>30</sup> a cui Ferdinando il Cattolico intorno al 1500 aveva affi-

---

<sup>29</sup> *Constitutiones Regni Siciliae "Liber Augustalis"*, Neapoli, Sixti Riessinger [-Francisci de Tupplo] 1475; *Constitutiones...*, Neapoli 1492; *Regalium Constitutionum Pragmaticarum et Capitulorum huius Regni liber trinus et unus, Impressum est presens Opus in Nobili Civitate Messanae per Mag. Andream de Bruges impressorem. Sub biennali cura laboriosaque diligentia Io. Petri Apuli correctoris ad hoc statuti. Sub expensis de Iuenio, 1497; Capitula concessa a Sacra Regia Maestate suo fidelissimo Siciliae Regno in anno XII ind. MCCCCCVIII cum certis aliis capitulis concessis in anno VII ind. MCCCCCIII, Panhormi, per Anselmum de Benedictis mantuanum, 1509; Capitula concessa a Sacra Regia Maestate suo fidelissimo Siciliae Regno in anno XII ind. MCCCCCVIII cum certis aliis capitulis concessis in anno VII ind. MCCCCCIII, Panhormi, A.[ntonius] M.[aida] G.[io] P.[asta], Panhormi 1511. A queste opere deve aggiungersi la raccolta: *Constitutiones, Ordinationes, Capitula, Privilegia, Pragmaticae Sanctiones et Leges municipales editae factae et ordinatae per Iohannem Matheum de Speciali* 1492, rimasta inedita e pubblicata da D. Orlando, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo che si conserva nella Biblioteca del Comune di Palermo ai segni QqH24* Palermo 1857. Allo stesso periodo risalgono le raccolte a stampa di consuetudini cittadine: *Consuetudines felices urbis Panormi*, cur. Iohanne Naso, Panormi, impressum per Mag. Andream Vyel de Vuomarcia, 1478; *Consuetudines et statuta nobilis civitatis Messanae sui que districtus...* per Io. Pe. Apu. [li], Messanae, per Guilielmum Schomberger de Franckfordia, 1498. Analoghe iniziative, del resto, furono assunte in Spagna: *Constitutions fetes en la Cort de Barcelona any MCCCCLXXXI primera del Serenissim rey don Ferrando segon*, Barcelona 1481 e 1494; *Capitols e privilegis per lo excelentiss. Senyor don Ferrando segon...*, Barcelona 1481 (ma anche la raccolta delle *Constitucions* di Tarazona, 1484, Tortosa 1495, Monzón, 1510, etc.); *Constitucions de Catalunya. Com per ordinació de les Cortes generals del principat de Cathalunya...*, Barcelona 1495.*

<sup>30</sup> G.L. Barberi, *Capibrevium de Regia Monarchia*, in: ASP.II. 149-50; ASP. Miscell. Archiv. 45.II; BCPQqH76; ASV. Misc. Arm. XXX, t. 74; BAV, Vat. Lat. 5553; BAV, Ottob. Lat. 2643. La data, a lungo controversa, è indicata dall'A. stesso: "nunc currente anno 1507". Sul Barberi, v. F. Nobili, *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimo sesto secolo. Studio biografico critico*, Palermo 1882; F. Liotta, *Barberi Giovanni Luca*, voce in DBI 6 (1964), pp. 158-61; Id., *Note in margine all'edizione dei "Beneficia ecclesiastica" di Giovan Luca Barberi*, in *Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma VI* 2 (luglio-dicembre 1965), pp. 211-23; G. Fallico, *Due compilazioni sul Regio Patronato di Sicilia nell'Archivo Historico Nacional di Madrid*, in *ASSO* 67 (1971), pp. 249-59.

dato il compito di ricercare i documenti atti a provare la legittimità dei titoli feudali, del demanio regio e dei benefici ecclesiastici in Sicilia, nel quadro del più vasto disegno di accertamento e rivendicazione degli *iura regalia* perseguito dal sovrano nell'isola e nel resto dei suoi domini<sup>31</sup>.

Il Barberi era, non a caso, sin dal 1491, mastro notaro della Regia Cancelleria di Sicilia, e durante la redazione dei capibrevi si recò in Spagna per sottoporre l'opera alla regia supervisione<sup>32</sup>. Benchè la sua missione fosse preceduta da un atto del Parlamento che lo poneva in cattiva luce<sup>33</sup> il re lo incoraggiò a proseguire la sua opera, affidandogli, in segno di fiducia, istruzioni riservate da consegnare personalmente al viceré Ugo Moncada, e rispondendo evasivamente ai tre bracci che, nell'opera del notaro avevano intravisto il pericolo di veder riconsiderare diritti ormai da tempo acquisiti<sup>34</sup>. Per la carica ricoperta, ebbe dunque agio di attingere a documenti originali ed a selezionare quelli più idonei alle tesi da accreditare.

Nel *Capibrevium de Regia Monarchia* – l'unico rimasto inspiegabilmente inedito dell'opera sua<sup>35</sup> – il Barberi esordiva manifestando il concreto pro-

---

<sup>31</sup> Sulla figura e la politica di Ferdinando II, v. J.M. Doussinague, *La politica internazionale de Fernando el Católico*, Madrid 1944; Id., *Fernando el Católico y el cisma de Pisa*, Madrid 1946; A. Jimenez Soler, *Fernando el Católico*, Barcelona 1949; AA.VV. *Fernando el Católico e l'Italia. (Estudios III)* in V Congreso de Historia de la Corona de Aragón., (Zaragoza 1952), Zaragoza 1954; J.A. Maravall, *Pensamiento político de Fernando el Católico*, in *ibid.*, *Pensamiento político, política internacional y religiosa de Fernando el Católico, (Estudios II)*. Madrid 1956; J. Vicens Vives, *Fernando el Católico, principe de Aragón, rey de Sicilia: 1458-1478 (Estudios II)*; A. Marongiu, *La politica ecclesiastica di Ferdinando il Cattolico nel Regno di Napoli*, in Atti del Congresso internazionale di Studi nell'età aragonese (Bari 15-18 dicembre 1968), pp. 168-81 ora in *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta*, Milano 1979, pp. 283-97; J. Manglano de Terateig, *Política en Italia del Rey Católico. 1507-1516*, Madrid 1963, voll. 2; G. Redondo Veintemillas-L. Orera Orera, *Fernando II y el Reyno de Aragón*, Zaragoza 1980; A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505-1557*, Napoli 1983, vol. I; Id., *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988; E. Sarasa, (a cura di) *Fernando II de Aragón. El Rey Católico*, Zaragoza 1992.

<sup>32</sup> Il termine *capibreve* deriva dal catalano *cabreu* o *capbreu* ed indica “una relazione composta da persone espressamente incaricate dall'autorità pubblica”, v.L. Genuardi, *Il diritto pubblico spagnolo in Sicilia*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* (=RSDI) VI (1933), pp. 39-98, che trae la definizione da un documento del 17.4.1397.

<sup>33</sup> Testa *Capitula ...cit.*, cap.63, p. 555. La risposta del re: “Placet Regiae Maiestatis quod habeatur ea ratio, qualis de iure habenda sit et quod subditi indebite non vexentur”.

<sup>34</sup> Istruzioni di ciò che voi messer Giovanni Luca Barberi nostro Segretario e Maestro Notaro della Cancelleria di Sicilia dovete dire e trattare da nostra parte col nostro viceré nel Regno di Sicilia e di altre cose di nostro servizio, delle quali vi abbiamo incaricato per il detto Regno, date a Valladolid il 30 luglio 1509, in G. Silvestri, *Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici archivi in Italia. Saggio*, Palermo 1870, pp. XXVI-XXXII.

<sup>35</sup> Per le altre sezioni del *corpus* barberiano: G.L. Barberi, *I Capibrevi*, ed. G. Silvestri, Palermo 1879-88, G.L. Barberi, *Beneficia ecclesiastica I Vescovadi e abbazie*, ed. I. Peri, Palermo 1962; J.L.

posito di dimostrare l'esenzione del Regno di Sicilia *ultra pharum* dallo *jus census emphiteutici* reclamato dalla Chiesa di Roma<sup>36</sup>, ma proseguiva sul piano dei principi rivendicando al Re Cattolico l'immunità, la libertà, il legittimo e diretto titolo ad esercitare la potestà tanto sugli ecclesiastici esenti quanto sui non esenti. Potestà – egli scriveva – *quae interpretatur sub nomine Monarchie*, ovvero l'unione nella persona del sovrano della potestà temporale e spirituale<sup>37</sup>. In virtù di tali poteri, la cognizione degli appelli competeva alla Magna Regia Curia, *loco Sedis Apostolice*, che poteva delegarle a persone ecclesiastiche, stante il privilegio che vietava l'estrazione degli appelli dal Regno<sup>38</sup>. Sosteneva infine la *continuata possessio pacifica et quieta* di tali prerogative dal conte Ruggero a Ferdinando II.

A riprova il Barberi allegò, quale titolo ereditario e perpetuo, la Bolla di Urbano II del 5 luglio 1098 *Quia propter prudentiam tuam*, con cui – egli affermò – il Papa concedeva al conte Ruggero, al figlio Simone ed ai suoi eredi il titolo di legato pontificio nel Regno di Sicilia. Inserì pertanto nel capibreve l'albero genealogico dei re di Spagna, d'Aragona, di Sicilia, per

---

De Barberiis, *Liber de Secretiis*, ed. E. Mazzaresse Fardella, Milano 1966; G.L. Barberi, *Il "Magnum Capibrevium" de feudi maggiori*, ed. G. Stalteri Ragusa in *Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana per la storia patria*, I s. Diplomatica, vol. XXII, Palermo 1993.

<sup>36</sup> BAV, Ottob. Lat., 2643 c.118v.; Vat. Lat. 5553, c.29r; ASP. Misc. Archiv. II. 45, c.3r: "Capitulum qualiter Regnum Siciliae ultra Pharum est immune, liberum et exemptum a iure census emphiteutici Ecclesiae Romanae et per quam causam et unde duxit originem dicta immunitas et exemptio ubi trahitur genealogia Imperatorum et Regum in successione Regni per transmissionem ad demonstrandam dictam exemptionem". La genealogia dei re di Sicilia è premessa anche al *Liber de secretiis* (cfr.) ed è pubblicata da F. Giunta, *Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo*, Palermo 1955, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana per la storia patria*, s. IV, pp. 123-31, quella aragonese si trova anche come introduzione al capibreve della Val di Mazara, (cfr.), v. F. Giunta, *Cronache siciliane...* cit., p. 133-48.

<sup>37</sup> *Ibid.*, c.59 v.; c.33r; c.7r: "Sileant nec loqui audeant susurrone et mordicantes qui multoties fermissime et intemeratam Catholicam et Invictissimam Ferdinandi nostri Regis mentem et conscientiam maculare intendunt asserentes maiestatem ipsam potestatem ecclesiasticam quae dicitur Monarchia in isto Regno Sicilie absque legitimo titulo uti..."

<sup>38</sup> *Ibid.*, c.1r: "Potestas Regia in personis ecclesiasticis exemptis et non exemptis que interpretatur sub nomine Monarchie. Et pariformiter in quibus casibus Reges et proreges in ipso Regno Sicilie coniunctim et divisim cum Magna Regia Curia interveniente persona ecclesiastica loco Romane Ecclesie cognitionem habent in causis tam civilibus quam criminalibus". Datane la definizione, nei *Beneficia ecclesiastica*, p. 26 ed. cit., precisa: "Verumtamen omnes ecclesiastice persone exempte magna regia curia conveniebantur. Deinde vero toti ipsi regno apparuit et ita per regni capitulum provisum fuit [cap. 397 di Alfonso] quod huiusmodi causarum cognitio cum alicuius ecclesiastice persone interventu fieri deberet scilicet quod omnes cause spirituales et ecclesiastice cause appellate ab ipso regno non extrahantur et ad romanam curiam immediate non devolvantur, sed causarum appellationum predictarum processus Sicilie Regi sive Proregi loco Sedis Apostolice presententur, que causas easdem ecclesiasticis personis committuntur".



dimostrare la continuità dinastica da una comune matrice gota, giacché tanto dal visigoto Atanarico, fratello di Alarico II, fondatore del Regno di Spagna, quanto da Ramiro, primo re d'Aragona, si giungeva “per li rami” al medesimo Ferdinando II, consorte di Isabella di Castiglia.

Quanto alla discendenza del Re Cattolico dai normanni, l'elemento di novità, rispetto alle precedenti genealogie, stava nell'aver il Barberi affermato che il titolo di re di Sicilia spettava a Pietro III d'Aragona per diritto di successione, non in quanto marito di Costanza, figlia di Manfredi – figlio illegittimo di Federico II – e sua unica erede, come riteneva la tradizione storiografica<sup>39</sup>, ma in quanto discendente da Costanza d'Aragona, moglie di Federico II, figlia di Alfonso II, suo bisavolo: veniva in tal modo a cadere ogni dubbio sulla purezza della sua discendenza dinastica, l'eventuale accusa di derivare da “radice infetta”. Una serie di prammatiche e di provviste regie e viceregie anteriori a Ferdinando II, erano allegate per comprovare la *continuata possessio* del titolo.

È noto che Barberi non indicò la fonte da cui aveva tratto il testo della Bolla<sup>40</sup>, mentre precisò di aver tratto le altre fonti dall'archivio della Regia

---

<sup>39</sup> Le pretese aragonesi al trono di Sicilia a seguito del matrimonio con Costanza erano state rivendicate dallo stesso Pietro III presso i sovrani d'Europa, v. F. Giunta, *Aragonesi e catalani nel Mediterraneo, I. Dal Regno al vicereame di Sicilia*, Palermo 1953, pp. 11-12; per la tradizione dei cronisti posteriori alla rivoluzione del Vespro e l'ascesa al trono di Pietro III, v. S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina-Firenze 1963, p. 158. È significativo, a riprova di un'opinione ormai largamente diffusa, che i dubbi sulla legittimità del regno di Manfredi siano stati recepiti già da M. Freccia, *Commentarii feudales in tres libros partiti*, Francofurti 1575, p. 28b n. 2. Sul punto, v. F. Liotta, *Note in margine...* cit.

<sup>40</sup> Il testo della bolla riapparve nel *Liber De Regia Monarchia*, in ASP, Miscellanea Archivistica II. 109, dove a c. 9 una nota a margine avverte che il documento fu reperito presso Fabio Montaperto abate di Troina. Il codice reca la scritta: “Transunto autentico del libro compilato per ordine di de Vega, trasmesso da Madrid e rimesso nell'Archivio dal Comm. Lanfranchi 21.8.1715”. L'Archivio di Stato di Palermo, ha inoltre una copia dell'esemplare posseduto dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, segnato Misc.Arch. II 117. Altre copie in AHNM, *Estado, lib.* 566 (copia fatta eseguire dal viceré duca di Medinaceli il 4 aprile 1562; in BCP Qq H 253-56; su quest'ultimo ms., v. la collazione con quello napoletano fatta eseguire a F.G. La Mantia da R. Starrabba, v.R. Starrabba, *Notizie intorno al Liber Regie Monarchie*, in ASS, XVII (1893), pp. 108-15. Il *Liber* fu fatto redigere nel 1555 dal viceré Juan de Vega e riferisce l'annalista Jeronimo Zurita che, essendo stato incaricato dal de Vega di ricercare in Sicilia documenti utili al consolidamento delle prerogative regie, ebbe dall'abate del monastero di S. Michele di Troina Fabio Montaperto la cronaca del Malaterra che si trovava in quell'archivio. Zurita l'inserì nella sua opera: J. Zurita, *Añales de la Corona de Aragon. Indices de las cosas mas notables*, Zaragoza 1578-85, pubblicando G. Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius*, l. IV, cap. XXIX, in fine, dove è riportata la bolla, ma il primo a darla alle stampe fu T. Fazello, *De rebus siculis Decades duae*, Panormi 1558-60, l. VII, cap. I, che la trasse quasi certamente dal *Liber De Regia Monarchia*. L'edizione critica si legge in Caspar, *Die Legatengewalt...*, cit., p. 209 ss.. Sulla rilevanza della sede di Troina nell'età normanna, già segnalata da S. Di Chiara, *Sulla Chiesa di Troina primaria Cappella regia di Sicilia*, in *Opuscoli...*

Cancelleria, di cui, come si è detto, egli ricopriva la carica di mastro notaro. L'antica diatriba d'ispirazione curialista sulla dubbia autenticità del privilegio urbaniano, che Baronio con la sua dottrina contribuì in modo decisivo ad alimentare, è stata ritenuta definitivamente risolta con il ritrovamento della bolla *Ante saracenorum invasionem* concessa da Pasquale II al conte Ruggero il 1 ottobre 1117, che richiama esplicitamente il documento di Urbano II<sup>41</sup>. Sarebbero invece utili ulteriori indagini sulle modalità di acquisizione della bolla *Quia propter prudentiam tuam* da parte del Barberi per interpretarne il reale significato<sup>42</sup>. La bolla, se si permane alla lettera del te-

---

cit., p. 135 ss., v. S. Fodale, *Comes et legatus Siciliae*, in *L'Apostolica Legazia...* cit., pp. 51-117; V. D'Alessandro, *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'occidente mediterraneo (sec. XII-metà XIV)*, Sedicesimo Convegno internazionale di Studi, Pistoia 16-19 maggio 1997, Pistoia 1999. Per il testo della cronaca di Goffredo Malaterra, v. *Patrologia latina* vol. 149; E. Pontieri in *Rerum Italicarum Scriptores*, V, 1, Bologna 1927, e la traduzione italiana, condotta sullo stesso codice, di V. Spinnato, *Imprese del conte Ruggero e del fratello Roberto il Guiscardo*, introd. di V. D'Alessandro, Palermo 2000. Sulla figura di Zurita, segretario di Filippo II, v. A. Marongiu, *G. Zurita, le Cortes e le libertà aragonesi*, in *RSDI XXXV* (1962), pp. 19-39.

<sup>41</sup> "Antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successoris concessimus...". La bolla di Pasquale II, scoperta da W. Giesebrecht fu pubblicata da Ph. Jaffé- S. Löwenfeld, *Regesta Pontificum Romanorum*, Berolini 1805-1888, I, n. 6562, p. 766, e utilizzata per la prima volta da F.J. Sentis, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, Freiburg im Brisgau 1869, p. 53. Sulla questione, v. F. Scaduto, *Stato e Chiesa ...* cit., p. 180; F. Ruffini, *Perché Cesare Baronio ...* cit.; G. Catalano, *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica...* cit., p. 2. L'autenticità del documento è provata da una copia, risalente al XII secolo, contenuta in un lavoro preparatorio al *Liber censuum*, i *Gesta pauperis scholaris Albini* composto tra il 1188 ed il 1189 e conservato in un ms. contemporaneo all'autore (BAV, Ottob. Lat. 3057) segnalato da M.P. Fabre, *Introduction à le "Liber Censuum" de l'Eglise Romaine*, Paris 1905, I, p. 2ss., che pubblica gli ultimi due libri dov'è la bolla di Pasquale II, v. S. Fodale, *Comes et Legatus Siciliae*, in *L'Apostolica Legazia...* cit., pp. 51-117. La segnalazione del ms. vaticano è anche in *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, I, 1098-1914, a cura di A. Mercati, Roma 1954, p. 1.

<sup>42</sup> Fodale, *Comes et Legatus...*, cit. e Id., *Polemica e storiografia...*, cit., ha già avanzato l'ipotesi che Barberi potrebbe aver tratto la Bolla dalla Cronaca del Malaterra poiché egli stesso dichiarò nei *Beneficia*, di aver utilizzato anche le cronache esistenti negli archivi, e del resto, in un inventario di lettere viceregie ed altri documenti (Madrid, Archivo Historico Nacional, *Estado lib.* 688) è elencata una "*copía de la bula del papa Urbano sacada puntualmente de una Cronica que se hallo en poder del Abad de S. Miguel de Traina el año [15]55*". Non è dello stesso avviso Catalano, *Le origini della Legazia...*, cit., p. 4, nt. 2.: "e ciò per la buona ragione che il Barberi avrebbe avuto il massimo interesse ad accennare a tale cronaca ove la avesse conosciuto. La cronaca e l'interpretazione del testo urbaniano fatto dal Malaterra offrivano infatti, nuovi elementi in favore della tesi regalista". L'ipotesi del Fodale si fonda sul fatto che "nei documenti e nelle scritture precedenti la pubblicazione del Zurita, non è ricordato il capitolo della cronaca del Malaterra che riferiva la concessione della bolla (n. 3 p. 75)". Non è poi privo di significato che una copia trecentesca della Cronaca si trovi nella Biblioteca Central de la Deputación Provincial de Barcelona, ms. 996, (L'altra, più nota, è nel codice Giarratana, nella Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo, fondo Fitalia, I.B. 28, già II. F. 12 seguito, per l'edizione della bolla urbaniana, da Savagnone, *Contributo alla Storia dell'Apostolica Legazia ...* cit., p. 43).

sto, conferiva al gran conte la facoltà di concordare con il papa la nomina di legati pontifici, (*nullum in terram potestatis vestrae, praeter voluntatem, aut consilium vestrum legatum romanae ecclesiae statuemus*) ed a svolgerne le funzioni qualora il papa gliene avesse conferito speciale mandato (*quin ymo per legatum quae acturi sumus per vestram industriam legati vice cobiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus*). Sembra dunque che il papa abbia tentato di regolare l'ingerenza del conte negli affari ecclesiastici, *sub specie* di una benevola concessione, pur riconoscendogli quel ruolo che il sistema politico-istituzionale normanno comunque gli attribuiva per consuetudine<sup>43</sup>.

Fu il cronista Malaterra, secondo una concorde storiografia, a qualificare come legazione il complesso delle concessioni di Urbano II, ad avvalorare la tesi che il legato fosse il diretto rappresentante del pontefice nella regione – e come tale avesse l'autorità di capo della gerarchia ecclesiastica in luogo del papa – ad assegnare il titolo a tutti gli eredi del conte e non al solo figlio, a forzare, in definitiva, lo spirito della bolla fornendo un'interpretazione del privilegio consona all'intento celebrativo che animava la narrazione delle gesta di quei condottieri<sup>44</sup>. Anche per tale motivo è probabile che il Barberi, come il viceré de Vega, abbia tratto il testo della bolla dalla cronaca del Malaterra, poiché la sua interpretazione del documento sembra avallare quella dal cronista normanno.

Ma il Barberi non si limitò ad offrire al Re cattolico il supporto documentale per una politica d'ingerenza negli affari ecclesiastici dell'isola: il riferimento all'epoca normanna fu un'impresa d'indiscutibile abilità e di sicuro dominio delle fonti documentali di quel tempo, doti che vanno riconosciute al mastro notaro.

---

<sup>43</sup> Sui rapporti tra la dinastia normanna e la Chiesa, v. Caravale, *Il Regno normanno...* cit., p. 18ss.; Id., *Ordinamenti...* cit., p. 323ss.; C.D. Fonseca, "Cathedra Pontificatus" e potere politico: il ruolo delle Cattedrali nel quadro degli assetti istituzionali del Mezzogiorno d'Italia, in *Chiesa e società...* cit., pp. 11-19; H. Enzensberger, *Fondazione o "rifondazione"?* Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero, *ibid.*, pp. 21-49; S. Fodale, *Fondazione e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, *ibid.*, pp. 51-61; M. Caravale, *Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia*, in *Cavaliere alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon Albert Ménager*, a cura di E. Cuozzo e J.M. Martin, Roma-Bari 1998, pp. 363-400; ora in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Bari 1998, pp. 25-69; S. Vacca, *La Legazia Apostolica...* cit.

<sup>44</sup> F. Chalandon, *Histoire de la domination normanne en Italie et in Sicilie*, Paris 1907; E. Jordan, *La politique ecclésiastique...* cit., p. 52: "Malaterra est le panégrimiste de Roger I; il écrit, comme a bien vu M. Chalandon, sur le reinsegnement que lui fournit la cour normanne. Il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il eût pris en quelque sorte position dans la controverse", v. Fodale, *Comes et Legatus...* cit., p. 86 ss.

Le vicende che portarono alla “riconquista” della Sicilia sono troppo note perché se ne possano rievocare tutti gli aspetti in questa sede. È noto, ad esempio, che gli Altavilla intrapresero la conquista dell’Italia meridionale sotto l’egida della Chiesa di Roma e che ricevettero da papa Leone IX la legittimazione del loro dominio, con il duplice obiettivo di sottrarre la Sicilia ai saraceni e rilatinizzare – dopo lo scisma tra le chiese greca e latina del 1054 – con l’Italia meridionale, l’isola che era stata sottratta alla curia romana fin dalla controversia tra Gregorio II e Leone III l’Isaurico. Ed è noto altresì che i conti normanni, riconsegnando l’isola alla cristianità scardinarono gli ordinamenti bizantini e li sostituirono con la fondazione di signorie all’uso delle contee franche<sup>45</sup>, aventi natura di signoria territoriale<sup>46</sup>. Ai Normanni si deve ancora la fondazione, e l’organizzazione di monasteri e sedi vescovili nel territorio riconquistato, con l’attribuzione delle cariche ad esponenti di nazionalità franco-normanna, per dare una connotazione decisamente latina – oltriché omogenea – a tale organizzazione<sup>47</sup>.

Non è inutile tuttavia precisare che sin dalla seconda metà del sec.XI, ancor prima della costituzione del *Regnum*, i Normanni, fortemente legati alle proprie consuetudini, si arrogarono il diritto di intervento negli affari ecclesiastici in virtù di una tradizione carolingia comune alle popolazioni franche, anche se fu nel secolo successivo che poté completarsi il processo di unificazione delle signorie territoriali con il riconoscimento della potestà unitaria a Ruggero II. A differenza che nel ducato di Puglia e Calabria, l’esperienza normanna in Sicilia fu infatti caratterizzata da una maggiore importanza della potestà unitaria, divenuta titolare di una effettiva autorità di signore territoriale, di *suzerain* feudale dei cavalieri normanni e vertice della gerarchia ecclesiastica<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> E. Mazzaresse Fardella, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974, p. 5ss; Id., *Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nel regno di Sicilia*, in *Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari 1977 (Bari 1979), pp. 41-54; V. von Falkenhausen, *Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista araba*, in *Archivio Storico Siracusano* 5 (1978-79 pubbl. 1985), pp. 137-55.

<sup>46</sup> Caravale, *Il Regno normanno ... cit.*, p. 18ss.; Id., *Ordinamenti... cit.*, p. 323 ss.

<sup>47</sup> R. Starrabba, *Diplomi di fondazione delle Chiese episcopali in Sicilia (1082-1093)*, in *ASS XVII* (1893), pp. 13-44; D’Alessandro, *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia... cit.*, Enzensberger, *Fondazione o rifondazione... cit.*; N. Kamp, *I vescovi siciliani nel periodo normanno: origine sociale e formazioni spirituali*, in *Chiesa e società... cit.*, pp. 63-89; G. Spinelli, *Il monachesimo benedettino della Sicilia orientale nella prima età normanna*, *ibid.*, pp. 155-73; F. Maurici, *Le diocesi siciliane nei secoli XI-XII. Note di geografia ecclesiastica*, in *La Legazia Apostolica... cit.*, pp. 69-87.

<sup>48</sup> Caravale, *Giustizia regia nel secolo XII... cit.*, p. 42.

Di conseguenza, fu riconosciuta al sovrano, quale supremo rappresentante della giustizia, la potestà d'intervento negli ordinamenti particolari-signorile, feudale, ecclesiastico-e, in quanto a questi ultimi, la prerogativa di proteggere i benefici ecclesiastici e le chiese del territorio del regno<sup>49</sup>. E nella *monitio generalis* (Assisa Vat. III) Ruggero avrebbe sancito che nell'osservanza delle leggi dal re promulgate dipendevano come suoi sudditi *tam prelati quam alii subiecti*.

Quanto alle strategie esercitate dai pontefici in quel periodo, è noto che Urbano II, per dar seguito alle riforme di Gregorio VII, aveva affidato a speciali legati *a latere*, per lo più alti prelati, il compito di stabilire su nuove basi i rapporti tra i potentati d'Europa e la S. Sede<sup>50</sup>. L'attribuzione della potestà legaziale fu pertanto il cardine essenziale del progetto di rinnovamento urbaniano: concessa con minor frequenza ai *mere laici*, è documentabile tuttavia con certezza, per quel periodo, sia pure con contenuti e modalità peculiari, oltre che nel regno normanno di Sicilia anche in quello d'Inghilterra dei Plantageneti<sup>51</sup>.

L'inserimento della bolla nel capibreve *De Regia Monarchia* costituì, in definitiva, un'operazione il cui significato politico, peraltro, il Barberi non mancò di rendere palese nei due prologhi al capibreve *Beneficia ecclesiastica*, dedicati al re. L'ordine (*instanter et expresse mandatum*, scrive l'autore) di re-

---

<sup>49</sup> V. la recente edizione delle *Assise di Ariano* a cura di O. Zecchino, Cava dei Tirreni 1984. Com'è noto, il testo delle Assise è in BAV, Vat. lat. 8782 e Cassinese 468, già editi da F. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884, ora in *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. Mor, Bari 1970. Si v. in particolare l'Assisa vat. III, e cass. 2 e Assisa vat. II e cass. 1. Sul punto, A. Marongiu, *Concezione della sovranità di Ruggero II*, in *RSDI XXVI-XXVII* (1953-54), pp. 127-44; Caravale, *Giustizia e legislazione...* cit., p. 14ss. E. Caspar, *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, introd. O. Zecchino, Bari 1999 (Innsbruck 1904).

<sup>50</sup> Su Urbano II (Eudes di Lagery), v. L. Paulot, *Un pape français: Urbain II*, Paris 1903; A. Becker, *Papst Urban II (1088-1099)*, Stuttgart 1964-88; H. Fuhrmann, *Papst Urban II, und der Stand der Regularkanoniker*, Munchen 1984; H.E.J. Cowdrey, *Pope Urban II and the Idea of Crusade*, in *Studi Medievali* 36 (1995), pp. 721-42; R. Somerville-S. Kuttner, *Pope Urban II, the "collectio Britannica", and the Council of Melfi (1089)*, Oxford 1996; G. Fornasari, *Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani e Gregorio VII*, Napoli 1996; S. Cerrini, *Urbano II*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 222-27.

<sup>51</sup> Ugo di Flavigny, *Chronicon*, in MGH, SS. VIII, p. 475, riferisce che nel 1096 Urbano II concesse al re Guglielmo Rufo (1087-1110), attraverso il cardinale legato Walter di Albano, la potestà d'intervento sull'invio di legati. Sul punto, v. Fodale, *Comes...* cit., p. 96. Le molteplici affinità istituzionali fra i due regni normanni, sono note benché eccessivamente valorizzate dalla storiografia meno recente (Sentis, Haskins, Jordan, Deer): v. l'opportuna puntualizzazione di Caravale, *Giustizia regia...* cit. L'attribuzione della potestà legaziale a Stefano di Ungheria da parte di Silvestro II nel 1001, invocato quale precedente, sembra derivare da un documento apocrifo.

digere la raccolta era stato, del resto, conferito al mastro notaro nel 1506. Rinnovato nel 1509 fu portato a compimento tra il 1510 ed il 1521: dunque la redazione delle due opere fu per qualche tempo coeva. Scopo dei *Beneficia* era di ricercare i documenti che accertassero quali dei benefici ecclesiastici isolani fossero di fondazione regale e farli transuntare da un pubblico funzionario, per rivendicarli al regio patronato e far cessare finalmente “la malcostumbre” pontificia di trascurare tacitamente la prerogativa reale provvedendo direttamente alle nomine<sup>52</sup>. L’antico privilegio normanno di regio patronato che conferiva il diritto di scegliere i soggetti ai quali assegnare vescovadi e abbazie, garantendo il controllo sull’elemento ecclesiastico rappresentava un’indubbio elemento di prestigio, ma erano evidenti le implicazioni di carattere politico ed economico, e quanto il sovrano tenesse alla questione è provato dall’analogo incarico assegnato il 22 gennaio 1510 dal viceré Ugo Moncada al Regio Segretario Giuliano Castellano di provvedere all’inventario delle prelatie isolane<sup>53</sup>.

Nel primo prologo ai *Beneficia*, Barberi ribadì la discendenza dei re di Sicilia dai goti per affrancare l’isola da qualsivoglia dominio – diretto o utile – del Papa, legò la (*amplissima*) concessione urbaniana, ai meriti acquisiti da Ruggero per aver liberato l’isola dai Mori con le proprie risorse (*propriis stipendiis*) ma aggiunse un ulteriore elemento: l’antichissima consuetudine quale fonte delle prerogative regie in materia ecclesiastica<sup>54</sup>. Nel secondo, dal titolo *De Monarchia*, egli si assunse in prima persona, per preservare la sovrana coscienza (*ego ad regalium conscientiarum exonerationem dico*), l’onere di precisare il contenuto e la legittimità di tali prerogative<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> ASP, *Real Cancelleria*, c. 193-228, ed. Silvestri, *Sullo stato...*, cit.

<sup>53</sup> ASP, Misc. Arch. II, 54-55: Juliani Castellani *Liber Praelatarum*. Sul punto, v. G. Spata, *Sulle carte di Sicilia esistenti nei Regi Archivi di Corte in Torino*, Roma 1872, pp. 55-58; G.L. Barberi, *Beneficia ecclesiastica...*, cit., introd. I. Peri; G. Fallico, *Due compilazioni...*, cit. nei *Beneficia* il Barberi rinvia spesso al *Liber Praelatarum*.

<sup>54</sup> Barberi, *Beneficia ecclesiastica...* ed. cit., *Prologus de Siciliae Regni exemptione*: “Ob quod Sanctae Romanae Ecclesiae Summi Pontifices, sive Urbanus papa, qui tunc temporis ipsi Sanctae Romanae Sedi praefuerit, prefato comiti Rogerio, illiusque germanis, qui eorum propriis stipendiis regnum ipsum ab infidelium dominio vi abstrahere et sacrosanctae catholicae fidei aggregare proposuerunt, testamenti Ecclesiae vigore amplissimam concesserunt facultatem ultra alia innumerabiles praerogativas et licentias omnimodamque papalem et ecclesiasticam auctoritatem, quas ipsi domini comiti Rogerio suisque perpetuo eodem in regno successoribus tribuerunt et elargiti sunt ita quod tam ipse comes quam ceteri omnes Siciliae reges ab eo legitime descendentes, essent, prout sunt, peremitter legati nati, qua propter cum dictus dominus comes Rogerius [...] acquisivisset, de iure et ex antiquissima consuetudine in perpetuo sibi successoribus suis...”.

<sup>55</sup> Barberi, *Beneficia ecclesiastica...*, ed. cit., *Prologus de Monarchia*: “ac vestra catholica maiestas

Il ricorso del Barberi all'argomento dell'*antiquissima consuetudo*, mentre rafforzava quanto più volte affermato, cioè che non era sua intenzione introdurre novità alcuna, ma far valere diritti e consuetudini in passato praticati ma non sufficientemente asseriti negli ultimi tempi, riconduceva le radici e l'essenza di una rivendicazione politico-giurisdizionale, qual'era il dominio sulla Chiesa, a prerogative storiche, ad antiche tradizioni "proprie", in specie dopo l'unione della Sicilia ai domini spagnoli, sancita dalle *Cortes* di Fraga, con l'annuncio datone da re Giovanni II il 13 settembre 1460, che segnava anche *de iure* la fine dell'autonomia politico-amministrativa dell'isola<sup>56</sup>. Il principio dell'autonomia del regno, sin dall'offerta della corona a Pietro III d'Aragona nel 1282, confermata a Federico III, era del resto questione che pervadeva da sempre l'ideologia del ceto dirigente isolano, per il quale la Sicilia *ultra* era regno pazonato, liberamente unitosi alla Monarchia, mentre all'opposto il regno di Napoli era da ritenersi terra di conquista<sup>57</sup>.

Ed inoltre: per un verso egli vincolava le prerogative regie in materia ecclesiastica alla delega papale, ma per altro verso le affrancava dall'obbligo della conferma. Si può dire dunque che la redazione del *corpus* barberiano sotto la vigile direzione del governo spagnolo, rappresentò il supporto documentale del disegno strategico perseguito dal *Rey Católico*. Nel quadro di un consolidamento a proprio vantaggio dei rapporti con la Chiesa, realizzato dopo molteplici conflitti sul diritto di provvista dei benefici ecclesiastici, grazie alla libertà accordatagli il 1 novembre 1478 da Sisto IV di istituire due o tre Inquisitori di sua fiducia, alla facoltà di nomina di vescovi e prelati ottenuta da Innocenzo VIII nel 1488, al titolo di re Cattolico concessogli da Alessandro VI nel 1496, ed alla bolla di Giulio II del 1508 sull'esercizio del drit-

---

quae ab eis [*i.e.* reges normandi] legitime etiam ortum habet omnimodam summi pontificatus apostolicam auctoritatem, potestatem, preminentiam et prerogativam ac ecclesiasticae iurisdictionis exercitium quod monarchia dicitur".

<sup>56</sup> J. Zurita, *Añales...*, cit., I. XVII, 2. Sul punto, v. Pontieri, *Ferdinando il Cattolico...*, cit., a proposito delle tesi esposte da J. Vicens Vives, *Fernando el Catolico, principe de Aragón, rey de Sicilia: 1458-1478*, Madrid 1956.

<sup>57</sup> C. Giardina, *L'Istituto del Viceré di Sicilia (1415-1790)*, Palermo 1931; G. Fasoli, *Giovanni di Peñafiel e l'unione della Sicilia all'Aragona*, in *Fernando el Católico e l'Italia...*, cit., pp. 81-102; Id., *L'unione della Sicilia all'Aragona*, in *RSI LXV* (1953), pp. 297-324; v. in proposito, la brillante ricostruzione del dibattito fra Traiano Boccalini, *Ragguagli di Parnaso* (III), e Tommaso Fazello, *De rebus siculis* (I, 8) sul debito di riconoscenza verso i siciliani della Spagna o piuttosto sulle loro responsabilità per averle consentito l'ingresso nella penisola, in V. Sciuti Russi, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984, introd. a Pietro Corsetto, *Istruccìon para el Principe Filiberto quando fue a virrey nato de Sicilia*, p. LIX, n. 67 e 68; a p. 67 l'opinione di Corsetto.

to di patronato sulle nuove colonie d'America<sup>58</sup> -Ferdinando II si proponeva di attrarre definitivamente la Sicilia, assai vicina alla S.Sede, e sempre da questa rivendicata, nell'orbita della propria politica ecclesiastica, imprimendo al governo dell'isola l'indirizzo unitario ed assimilatore già imposto nel resto dei suoi ormai vasti territori: la recente estensione all'isola del Tribunale dell'Inquisizione ne costituiva il promettente avvio.

Tuttavia tale progetto politico non scaturiva unicamente dalle indubbe capacità di Ferdinando, il "principe nuovo delle grandi imprese e dei rari exempli", secondo l'ammirato giudizio del Segretario fiorentino<sup>59</sup>. Era piuttosto il frutto di un'eredità politico-istituzionale coerentemente e tenacemente preservata dai suoi predecessori.

Un esame dei documenti contenuti nel capibreve *De Regia Monarchia*, scevro da pregiudizi, potrebbe infatti raccontare una storia diversa da quella proposta dal mastro notaro nel 1508.

### 3. *Il mito normanno*

Il documento che Barberi faceva seguire nel capibreve *De Monarchia* alla Bolla di Urbano II del 1098, era una sentenza che Nicolò Tedeschi, l'*Abbas Panormitanus*, avrebbe pronunciato nel 1433 a Messina, in qualità di *Deputatus* di Alfonso V (I) d'Aragona, dove si sosteneva che i sovrani di Sicilia esercitavano la giurisdizione ecclesiastica in virtù di speciali concessioni papali e di un'immemorabile consuetudine<sup>60</sup>. La considerazione che egli annetteva a

---

<sup>58</sup> F.Ruiz Martin, *Fernando el Católico y la Inquisición en el Reyno de Napoles: genesis de un mito*, in *Pensamiento político...* cit., pp. 317-36; E. Pontieri, *Ferdinando il Cattolico...*, cit.; A. Marongiu, *La politica ecclesiastica di Ferdinando il Cattolico...* cit.; I. Peri, *Beneficia...*, cit., p. 10.

<sup>59</sup> N. Machiavelli, *Il Principe*, cap. XXI: "Quod principem deceat ut egregius habeatur".

<sup>60</sup> Barberi, *Beneficia...* cit.: "Abbas sculus utriusque iuris doctor excellentissimus [...] in illa sententia quam super causa monasterii Sanctae Mariae Montis Maioris sibi per dominum regem Alfonso remissa, protulit, pronunziasse et declarasse ipsos sculos reges monarchiam predictam et ecclesiasticam iurisdictionem, tum ex privilegiorum apostolicorum concessione, tum ex antiquissima consuetudine possidere, prout in dicta sententia quae de verbo ad verbum in dicto capibrevio in cartis octo registrata est demonstratur". Il testo della sentenza del Panormitano si legge in R. Pirri *Sicilia sacra, disquisitionibus et notitiis illustrata*, Panormi 1733, II: *Notitia Ecclesiae Cephaloeditanae*, p. 812; in Forno, *Storia dell'Apostolica legazione...*, cit., p. 262, che ne omette il brano conclusivo, come il Barberi, ed in A. Romano, *Tribunali, giudici e sentenze nel "Regnum Siciliae (1130-1516)*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, ed. J.H. Baker, Berlin 1989, pp. 211-301. La sentenza a p. 289, è tratta da un ms. in BCP Qq G 28 e reca la data: "23 decembris 13<sup>e</sup> indictionis [1433]". Altra copia, mutila anch'essa della parte finale, è in BC, 2903, f. 343v.-344r. Il Caruso, *Discorso...*, cit., p. 62, ne riporta il brano centrale, e confutando Baronio che tale data aveva



tale fonte è attestata dal richiamo che egli ne dà nel prologo *De Monarchia* del capibreve sui benefici, subito dopo la citazione di un diploma pontificio del 1088 concesso alla duchessa Sichelgaita moglie di Roberto ed uno del 1104 concesso dal papa a Tancredi figlio di Guglielmo II, a riprova dell'attribuzione ai normanni della potestà di scomunica<sup>61</sup>.

La sentenza, che avrà ampia diffusione nei due secoli successivi e sarà considerata tra le prove più autorevoli delle ragioni della Monarchia, nonostante qualche dubbio sulla sua autenticità sollevato dai curialisti ed anche da qualche regalista<sup>62</sup>, costituiva una testimonianza d'indiscussa autorità dottrinale sotto il duplice aspetto della ripetutamente conclamata continuità nell'esercizio e nel contenuto dei poteri giurisdizionali del sovrano aragonese in Sicilia e dell'assenza di innovazioni da tempo memorabile. Il Barberi non mostrava incertezze sulla sua autenticità, anzi annotava in calce ad essa redarguendo con enfasi i *susurrone*: *sileant ergo iterumque sileant et obmutescant*.

I documenti che seguono la sentenza rispettano un criterio cronologico di massima. Talvolta a prevalere è una sorta di criterio sistematico in ossequio al rilievo giuridico attribuito ai provvedimenti. Così, dopo una patente del 1347 a favore del priorato di S. Giovanni gerosolimitano, seguita da una prammatica di Alfonso il Magnanimo del 1452 a riprova del *totum integrum ius cognoscendi in spiritualibus*, a dir del Barberi, sono riportate numerose provviste regie di collazione di benefici a favore di alcune chiese. Sono in gran parte atti datati tra il 1396 ed il 1409 riferibili a Martino duca di Montblanc ed al figlio Martino re di Sicilia con la moglie Maria, che comproverebbero l'antica e la nuova potestà dei re d'Aragona e di Sicilia, giuridicamente eletti, sulle sedi vacanti, sui benefici ecclesiastici, sugli spogli dei prelati defunti (*ad confirmationem regiae jurisdictionis*). Il capibreve prosegue con alcune provviste di Ferdinando I, quindi ritorna al 1388-92, per poi allegare due prammatiche viceregie del 1477 e del 1479 che confermano l'obbligo in Sicilia dell'*exequatur* sulle bolle pontificie imposto dai sovrani precedenti. Tra i due provve-

---

accolto, ritiene dover attribuire il documento all'anno 1419. A tale data tuttavia il Tedeschi non era in Sicilia ed Eugenio IV, nominato nel testo, ottenne la tiara nel 1431. Sul punto, v. Savagnone, *Contributo...* cit., p. 12; Catalano, *Le ultime vicende...* cit., p. 51, n. 6.

<sup>61</sup> Sul significato da attribuire a tali diplomi e sulle polemiche relative dei secoli successivi, v. Savagnone, *Contributo...* cit., p. 6, nt. 1 che le definisce "esagerazioni regaliste". È ben vero, al contrario, che la potestà di scomunica, fu un aspetto qualificante delle prerogative del giudice della Monarchia nel sec. XVII, v. M.T. Napoli, *Ordini religiosi, Regia Monarchia, Ceto dirigente a Messina nel Seicento: il caso Giurba*, in *RSDI LXXIV* (2001), pp. 249-313.

<sup>62</sup> Beltrán de Guevara, *Discursos del Origen, Principio y uso...* cit. ..., p. 14.

dimenti, è il Capitolo concesso al Parlamento da re Martino il 13 agosto 1408, alla vigilia della sfortunata campagna militare in Sardegna sul controllo preventivo dei provvedimenti che qualsivoglia autorità, laica o ecclesiastica, progettasse d'introdurre nel Regno di Sicilia, Capitolo ritenuto a fondamento del diritto di esecutoria<sup>63</sup>. Numerose *commissiones* o deleghe attribuite ai giudici della Magna Magna Regia Curia durante il regno di Alfonso il Magnanimo, precedono infine, sotto la data del 1462, la *Pragmatica contra prelatos excommunicantes regios officiales* con la quale, anche se il documento più recente è del 1481, l'opera si conclude<sup>64</sup>.

Se ci si attiene alle fonti selezionate nel capibreve, si deve ammettere che i documenti, tutti riconducibili – con l'eccezione della bolla urbaniana – all'epoca del dominio aragonese, non costituiscono prova della asserita *continuata possessio* del titolo di legato nato *cum potestate de latere*, da Ruggero a Ferdinando II. Mancano, ad esempio, proprio i provvedimenti relativi al periodo normanno-svevo, pur caratterizzato dal controllo e la tutela sulla Chiesa locale, come attestano le rare eppur significative testimonianze<sup>65</sup>. Né, d'al-

---

<sup>63</sup> Testa, *Capitula...* cit., cap. 67 e 68, v. A. Boscolo, *L'Impresa di Martino il Giovane in Sardegna, in Medioevo aragonese*, Padova 1958; Id., *La politica italiana di Martino il Vecchio re d'Aragona*, Padova 1962.

<sup>64</sup> Le notizie sulla prammatica, successivamente nota come "la catalana", sono state finora assai vaghe. Non appare, benché da molti citata, nelle raccolte di R. Ramondetta, *Regni Sicilia e Pragmaticarum Sanctionum*, Venetiis 1574-76, voll. 2, né in quella di C. Fimia-R. Potenzano-P. Amico, *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, I e II, Panormi 1636, III, 1700 (cur. G. Cesino Foglietta). Il primo a pubblicarla fu N. Gervasi, *Siculae Sanctiones nunc primum typis excusae, aut extra Corpus Juris Municipalis hactenus vagantes*, Panormi 1750, I, Tit. VII, p. 431, da cui la trassero R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in *Opere scelte*, Palermo 1847, e F.P. Di Blasi, che la inserì nella sua raccolta: *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae quas iussu Ferdinandi III Borbonii nunc primum ad fidem authenticorum exemplarium in Regis tabularis existentium recensuit* Franciscus Paulus De Blasi et Angelo I.C. Panormitanus, Panormi 1791, I, p. 123, *sub anno* 1452. Questi aggiunse, come aveva già segnalato il Gervasi, di aver tratto il documento dal *Liber Regiae Monarchiae* del viceré Juan de Vega, conservato presso l'ufficio del Protonotario, (che propone quella data), poiché l'originale risultava assente in quella che avrebbe dovuto essere la sua sede naturale, cioè i registri della Regia Cancelleria. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Palermo 1790, I, p. 111ss., criticando V. Auria, che nella *Istoria cronologica dei signori Viceré di Sicilia dall'anno 1409 sino al 1696*, Palermo 1697, p. 6 aveva sostenuto l'abolizione della prammatica, scriveva: "egli è falso che fosse in disuso, giacché fu sempre osservata e tuttavia si osserva nel nostro Regno, sebbene per amore di verità dobbiamo dire che i raccoglitori delle Prammatiche lasciarono d'inscriverla o per malizia o per dimenticanza". La sua riproposta si colloca dunque nella temperie culturale di cui si è detto all'inizio.

<sup>65</sup> Si tratta di testimonianze note: v. *Oratio advocati Victoris IV in Concilio habita*, in *MGH Const.* I, p. 258 ss., rivolta ad Alessandro III nel 1160 da un ignoto difensore dell'antipapa Vittore IV, su cui v. G. De Vergottini, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, Milano 1959, p. 39; le glosse alla

tra parte, sarebbe stato possibile accampare pretese di continuità per un'epoca segnata, com'è noto, da profondi mutamenti negli assetti politici d'Europa, un'epoca in cui il papato si riconobbe e si assunse il compito di determinarne da protagonista gli equilibri. Tanto più nei territori normanni della penisola, entrati a pieno titolo nelle trattative con Bisanzio o con gli Staufen, in specie dopo il conferimento a Ruggero II della dignità regia nel 1139 per merito di Innocenzo II. I numerosi conflitti tra la S.Sede ed i sovrani di Sicilia ed i relativi concordati modificarono infatti ripetutamente le strutture della chiesa isolana, e ciò sempre nell'ambito ed in conseguenza delle più generali strategie della lotta tra Papato ed Impero.

Così, dopo l'epistola di Pasquale II a Ruggero II del 1117, di cui si è detto, nella quale il papa riconosceva al re non la delega generale ma l'integrazione degli atti compiuti dai legati pontifici, ed abrogava il privilegio della regia autorizzazione ai vescovi di recarsi ai concili, previsto dalla bolla di Urbano II, seguì il concordato concluso a Benevento il 18 giugno 1156 tra Adriano IV e Guglielmo I, nel clima di collaborazione instauratosi per arginare la potenza del Barbarossa<sup>66</sup>.

Il *Pactum Beneventanum*, che riconosceva al re, per la sola Sicilia, non quindi per la Puglia o la Calabria, la facoltà d'inviare i vescovi ai concili o di trattenerli, il diritto di non ammettere legati pontifici, l'assenso regio nella consacrazione dei vescovi, il divieto di *appellatio ad papam*, fu poi vanificato dall'accordo di Gravina tra Celestino III ed il cugino di Guglielmo II Tancre-

---

*Sunma super Decreto* di Uguccio da Pisa (BAV, Vat. Lat. 2280) segnalate da S.Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna di Stato*, Milano 1951, p. 146ss (sul canonista, v. per tutti, W.P. Muller, *Huguccio, The life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington, D.C. 1994); l'*Epistola* 114 di T. Becket in *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, XVI, Paris 1813, p. 300; l'*Epistola* 209 di J. di Salisbury, *Joannis Salisburiensis opera omnia*, ed. J.A. Giles, Oxford 1948, 11, p. 71, cit. entrambe da Deer, *Der Anspruch...* cit., p. 153; Gerhoch von Reichenberg, *De Investigatione Antichristi*, in MGH, *Lib. de lite*, p. 385. Sul punto, v. Catalano, *Studi sulla Legazia...* cit., p. 29 ss. Il regime della chiesa di Sicilia, è testimoniato inoltre dal monaco inglese Mattheus Parisiensis, *Chronica maiora*, in MGH, SS. XXVIII, p. 385, nel suo resoconto dell'incoronazione di Manfredi dell'agosto 1258, v. N. Kamp, *Potere monarchico e chiese locali*, in *Federico II e la Sicilia*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1998, pp. 65-86.

<sup>66</sup> MGH, *Const.*, I, p. 588 ss.; J.C. Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus, quo non solum multifariae investiturarum literae a...romanorum Imperatoribus Italiae principibus a proceribus concessae atque traditur, verum etiam alia insignia varii generis Diplomata... ipsos concernentis continentur...*, Francofurti et Lipsiae, 1725-35, II, p. 849; Caruso, *Discorso storico...* cit., p. 53; Savagnone, *Contributo...* cit., p. 7; Catalano, *Studi sulla Legazia...* cit., app. p. 260, v. Fodale, *Comes et Legatus...* cit., Id., *Stato e Chiesa dal privilegio di Urbano II a Giovan Luca Barberi*, in *Storia della Sicilia*, dir. R.Romeo, III, Napoli, 1980, p. 577ss.; M. Pacaut, *Papauté, Royauté et piscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XIIème siècle)* in *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*, Variorum Reprints, London 1985.

di conte di Lecce nel giugno 1192, che in cambio dell'investitura rinunciò al diritto di regio assenso in materia d'elezione dei vescovi ed al veto sull'invio di legati<sup>67</sup>.

Nell'ottobre 1198, durante la minorità di Federico II, Innocenzo III, nella veste di tutore, pretese dalla regina Costanza la revisione dei singoli capitoli del concordato beneventano<sup>68</sup>, e se è pur vero che l'imperatore e sovrano di Sicilia, al raggiungimento della maggiore età volle recuperare le prerogative perdute con l'accordo materno, i noti e burrascosi rapporti con il papato che segnano l'età fridericiana, devono ascriversi più che all'ambito politico e storico del Regno di Sicilia, al più generale contesto politico-ideologico del conflitto tra temporale e spirituale che domina il secolo XIII. Anche Federico II, d'altronde, che già nel 1212 a Messina, prima della partenza per la Germania, aveva rinnovato al papa gli impegni assunti dalla madre<sup>69</sup>, per superare le conseguenze della scomunica e del marchio di eresiarca inflittigli da Gregorio IX, fu costretto a riconoscere a quel pontefice, con il trattato di Ceprano del 1230, l'immunità giurisdizionale e fiscale del clero isolano<sup>70</sup>. Ad

---

<sup>67</sup> MGH, *Const.*, I, p. 593, v. N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*. I, München 1973-82; H. Enzensberger, *Der "bose" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige nach dem Vertrag von Benevent (1156)*, in *Deutsche Archiv* 36 (1980), pp. 420-56; Fodale, *Stato e Chiesa*...cit.

<sup>68</sup> Per la vasta ed in gran parte nota bibliografia sullo *Stupor mundi*, v. C.A. Willemsen, *Bibliografia federiciana: fonti e letteratura storica su Federico II e gli ultimi svevi*, Bari, 1982, aggiornata nella versione tedesca, München 1986. Non si può tuttavia fare a meno di ricordare L.A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, I, 1, Parisii 1852, p. 19 ss., p. 140; H. Kantorowicz, *Federico II imperatore*, trad. it. di G. Pilone Colombo, Milano 1976 e la revisione critica di D. Abulafia, *Federico II, un Imperatore medievale*, trad. it. di G.L. Mainardi, Torino 1990; H.J. Pybus, *The Emperor Frederick II and the Sicilian Church*, in *Cambridge Historical Journal* 3 (1929-31); pp. 134-59; C.A. Willemsen, *Über der Kindheit Friedrichs II*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1220)*, Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conservano, 26-28 ottobre 1981, Bari 1983, pp. 109-29; P. Toubert, *La Sicilia federiciana: una dimensione storica*, in *Federico II e la Sicilia*, cit., p. 11-16; T. Kolzer, *Un regno in fase di transizione: la Sicilia durante la minorità di Federico II*, *Ibid.*, pp. 30-64; Kamp, *Potere monarchico* ... cit.; M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in *Clio XXIII* (1987), pp. 373-422; Id., *Federico II legislatore, per una revisione storiografica*, in *Atti del Convegno internazionale di studi ...colendo iustitiam et iura condendo...Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, a cura di A. Romano, Roma 1997, pp. 109-31, entrambi i contributi ora in Id., *La Monarchia meridionale*...cit.

<sup>69</sup> MGH, *Const.*, II, p. 542, v. Kamp, *Potere monarchico* ...cit.

<sup>70</sup> MGH, *Const.*, II, p. 170. Su questo periodo, v. S. Tramontana, *La Sicilia dall'ordinamento normanno al Vespro*, in *Storia della Sicilia*, III, cit., p. 259 ss.; Id., *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, in *Storia d'Italia III*, Torino 1983, p. 659 ss.; per i rapporti tra Federico ed il Papato, v. O. Maerker, *Die "colecta" in der Monarchie Stula Kaiser Friedrichs II*, Heidelberg 1889; G. Paolucci, *Contributo di documenti inediti sulle relazioni tra Chiesa e Stato nel tempo svevo*, in *Atti della Reale Accademia di*

un inasprimento dei rapporti, causato dai rinnovati conflitti sul diritto di assenso regio, seguiva nel 1239 la seconda scomunica, ed è noto che gli ultimi anni dell'imperatore svevo, con la sua deposizione nel concilio lionese del 1245, sarebbero staticontrassegnati dalla rivincita del papato, tanto che alla sua morte Innocenzo IV non esitava a manifestare pubblico tripudio<sup>71</sup>. Della mediocre politica di Alessandro IV approfittava Manfredi, il cui recupero delle posizioni ghibelline, che lo faceva definire da Carlo d'Angiò "*publicus hostis Romanae matris Ecclesiae*", si colloca tuttavia in un contesto di alta conflittualità e di estrema fluidità politica<sup>72</sup>.

Il concordato di Perugia del 1265, tra Carlo d'Angiò e Clemente IV con il quale il re guelfo diveniva a tutti gli effetti vassallo pontificio<sup>73</sup>, rappresenta il preludio della disfatta sveva del 26 febbraio 1266 nei pressi di Benevento. Segue poi la rivolta del Vespro nel 1282, con l'offerta della corona del regno a Pietro III d'Aragona, dinastia avversa all'alleanza angioino-papale, quindi il trattato di Anagni del giugno 1295 tra Bonifacio VIII e re Jaume II che, in cambio dell'investitura papale del regno di Sardegna e di Corsica, restituisce la Sicilia agli angioini<sup>74</sup>. Nella ratifica della pace di Caltabellotta nel 1303 tra Carlo di Valois e Federico III d'Aragona, papa Bonifacio VIII avrà poi un ruolo d'indiscusso protagonista, imponendo al sovrano aragonese il riconoscimento di un rapporto di vassallaggio diretto dalla Sede Apostolica, l'ob-

---

Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo V, 1899; Id, *La giovinezza di Federico di Svevia e i prodromi della sua lotta col papato*, *ibidem*, VI (1900-01) Id., *La prima lotta di Federico II di Svevia con il papato*, *ibid.*, VII (1902-03); A.Cernigliaro, *La Costituzione praedecessorum nostrorum: una chiave di lettura dei rapporti tra Stato e Chiesa*, in *Frontiere d'Europa* X (2004), pp. 17-58.

<sup>71</sup> C. Rodenberg, *Innocenz IV und das Königreich Sizilien 1245-1254*, Halle 1892, p. 60ss.

<sup>72</sup> S. Runciman, *The Sicilian Vespers. A History of the Mediterranean World in the later thirteenth century*, London 1958, trad. it. Bari 1971; F. Giunta, *Manfredi e il papato*, in *L'Ultimo Medio Evo*, Roma 1981, pp. 11-28; R. Elze, *Papato, Impero e Regno meridionale dal 1210 al 1266*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1220-1266)*, Atti delle seste giornate normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1985, pp. 25-36; N. Kamp, *Monarchia ed episcopato nel regno svevo di Sicilia*, *ibid.*, pp. 123-49; E. Pispisa, *Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione*, Messina 1991.

<sup>73</sup> Con il concordato Carlo ricevette l'investitura feudale del Regno di Sicilia e si impegnò al rispetto di 35 *condictiones* dettate dal papa, volte al ripristino delle immunità ecclesiastiche, tra cui la libertà dei siciliani di appellarsi a Roma, il pagamento di un censo annuo, l'esclusione dell'assenso regio sull'elezione dei vescovi e la perdita dei diritti sulle sedi vacanti. Per il testo, v. la Bolla *Cum Jamdum* in Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus... cit.*, II, p. 945; P. Herde, *Karl I von Anjou*, Stuttgart 1977, p. 47; S. Tramontana, *Gli anni del Vespro*, Bari 1989.

<sup>74</sup> *Acta Aragonensia*, ed. H. Finke, III, Berlin-Leipzig 1922, p. 44; V. Salavert y Roca, *El Tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón*, Zaragoza 1952. Sui rapporti tra la Sicilia ed il Papato in quest'epoca, v. F. Giunta, *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo, I. Dal Regno al Vicereame in Sicilia*, Palermo 1953.

bligo del servizio militare ed il pagamento di un censo annuo<sup>75</sup>.

Nel secolo successivo la Sicilia appare dominata dal perenne conflitto tra il papato di Avignone e la dinastia aragonese, da tentativi di accordi mai ratificati, mentre Federico III, alleatosi con Ludovico il Bavaro ed alle forze ghibelline d'Italia, è colpito più volte da anatema ed il Regno da interdetto<sup>76</sup>. Dopo la sua morte il nuovo trattato stipulato a Catania del 1347 tra angioini ed aragonesi non fu ratificato da Clemente VI perché gli accordi non furono da lui ritenuti sufficientemente rispettosi della sovranità pontificia e perché la dipendenza del Regno dalla S. Sede appariva indiretta rispetto a quella verso gli angioini. La monarchia perdette ogni potere sulle cariche ecclesiastiche ed il diritto di regio patronato fu di fatto gestito dai baroni<sup>77</sup>. Il trattato di Villanova di Avignone del settembre 1372 tra Federico IV il Semplice e Giovanna I d'Angiò avrebbe riportato la "Trinacria" sotto il dominio angioino, mentre il pontefice Gregorio XI con la bolla *Tractatum ipsum* avrebbe imposto al re il ripristino delle 35 condizioni fissate da Clemente IV a Perugia nel 1265, in cambio del riconoscimento *de jure* del possesso del regno per sé ed i successori<sup>78</sup>. Ma anche questo trattato avrebbe avuto applicazione ed esito incerto, poiché Gregorio XI si rifiutò di ratificare l'accordo nei termini in cui era stato concluso e pretese che il re prestasse omaggio e giuramento anche alla Chiesa.

Le complesse ed alterne vicende dei rapporti tra la Sicilia ed il papato,

---

<sup>75</sup> *Les Registres de Boniface VIII*, ed. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, Paris 1907, coll. 847 ss n. 5348; A. De Stefano, *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1327)*, Bologna 1956<sup>2</sup>; S. Fodale, *Federico III d'Aragona*, voce in *DBI* 45 (1995), pp. 682-94; M. Granà, *Il trattato di Caltabellotta*, estr. da *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo*, s. IV, XXXV, p. II, Palermo 1975-76; A. Franchi-B. Rocco, *La pace di Caltabellotta: 1302 e la ratifica di Bonifacio VIII: 1303*, Palermo 1987; A. Nitschke, *Carlo II d'Angiò re di Sicilia*, in *DBI* 20 (1977), p. 230; C.R. Backman, *The Papacy, the Sicilian Church and king Frederick III (1302-1321)*, in *Viator* XXI (1991), pp. 229-49).

<sup>76</sup> V. Salavert y Roca, *Jaime II de Aragón inspirador de la paz de Caltabellotta*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, I, Napoli 1959, pp. 361-68; E. Sipione, *Il Regno di Sicilia sotto la dinastia aragonese. I successori di Federico II (1337-1377)*, Catania 1978. Per un'ampia sintesi sul periodo, v.F. Giunta, *Il Vespro e l'esperienza della "Communitas Siciliae". Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese dalla fine dell'indipendenza al vicereame spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980; v. inoltre, I. Peri, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne (1282-1376)*, Bari 1982; V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro-G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia...cit.*

<sup>77</sup> S. Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia. I. Il duca di Montblanc e l'episcopato tra Roma ed Avignone (1392-1396)*, Palermo 1979, doc. XVII, p. 166: Artale d'Alagona, vicario generale e gran giustiziere del Regno chiede a Bonifacio IX che i benefici vacanti siano conferiti ad ecclesiastici locali.

<sup>78</sup> Lünig, *Codex Italiae Diplomaticus...cit.*, II, p. 1123; Giunta, *Aragonesi e Catalani...cit.*, p. 135ss.; Fodale, *Stato e Chiesa...cit.*, p. 593.

connotate dal mutevole equilibrio dei rapporti di forza, indotte da ragioni dinastiche, o politico-economiche, prive in ogni caso di statica continuità nei secoli, pur sommariamente ricordate, rivelano i motivi per cui il Barberi, che certo non le ignorava, omise nel suo capibreve tre secoli di storia ecclesiastica isolana. È significativo, piuttosto, che l'età dei Martini – che una concorde storiografia riconosce come l'epoca del recupero delle prerogative della monarchia dopo quella dell'anarchia e delle parzialità baronali – segni l'effettivo inizio della documentazione allegata nel capibreve e che l'attività normativa in materia ecclesiastica svolta dalla dinastia aragonese sia illustrata con doviziosa cura. Il che fa supporre quanto meno che l'epoca in cui si afferma tale dinastia potrebbe rappresentare un periodo cruciale nella stabilizzazione di rapporti e di provvedimenti normativi.

Seguire la traccia delineata dal Barberi al di là delle sue stesse intenzioni, può allora recare un contributo alla comprensione di un istituto come la Regia Monarchia, la cui asserita singolarità o peculiarità isolana, accreditata alla tradizione normanna, dopo aver costituito l'argomento primario per le rivendicazioni politiche di stampo regalista nei confronti del papato, è stata celebrata come sua prerogativa essenziale negli indirizzi interpretativi della storiografia "sicilianista". Per realizzare l'intento appare pertanto utile indagare sul processo di formazione e di sviluppo del potere regio nel territorio in cui la dinastia catalano-aragonese ha avuto origine attraverso il dinamico rapporto con il ceto degli ecclesiastici. Un potere che si propone all'origine come garante e tutore degli interessi in virtù di un volontario riconoscimento, e che nella sua evoluzione, pur nella salvaguardia degli ordinamenti particolari, tende ad assumere una funzione privilegiata, ad affermarsi come *potestas plena*, ad intervenire sugli equilibri che presiedono alla "poliarchia normativa" vigente in quelle regioni.

#### 4. *La tradizione giuridica catalano-aragonese*

Il problema dei rapporti tra autorità civile e religiosa è questione che investe la storia giuridica dell'intera Europa ed ha radici plurisecolari. L'ingerenza laica nell'ordinamento ecclesiastico, che una dottrina tardo-ottocentesca, in virtù del mito dell'eccellenza del diritto romano, volle imputare al cesaropapismo bizantino<sup>79</sup>, è, com'è noto, un elemento costante dell'ordinamento

---

<sup>79</sup> Il cesaropapismo bizantino è stato chiamato in causa specialmente per la Sicilia da Amari, *L'Apo-*

franco e dei territori sottoposti alla dominazione carolingia. Su tale presupposto si colloca il generale fenomeno dell'emersione della signoria territoriale, tra la fine del secolo IX e gli inizi del successivo, in un'epoca in cui la dissoluzione dell'impero obbliga alla ricerca di nuovi strumenti di tutela del diritto<sup>80</sup>.

L'aspetto che distingue la signoria territoriale in ogni regione dell'antico impero carolingio è l'autorità, la capacità di uno dei signori fondiari di un determinato territorio, di garantire con le proprie risorse agli altri signori il coordinamento della difesa e della giustizia del territorio stesso, di tutelare il pieno rispetto delle consuetudini particolari colà vigenti, cui fa riscontro la volontà dei soggetti presenti in quella regione di accettare il coordinamento unitario del signore, siano essi signori fondiari, titolari di benefici feudali, comunità di uomini liberi o singoli soggetti.

L'individuazione della natura di tale fenomeno, consente, com'è già stato notato<sup>81</sup>, di determinare l'essenza della potestà comitale quale cardine della struttura dell'ordinamento carolingio, stante la titolarità dei conti di ampi possedimenti fondiari. Attraverso i rapporti con il signore territoriale, rapporti non dialettici ma sinallagmatici, la dignità comitale originariamente carica popolare, articolazione dell'ordinamento del popolo-esercito, tende infatti ad evolversi, a territorializzarsi, ad assumere cioè, compiti di difesa armata e tutela della pace sociale in un determinato territorio, funzioni d'intervento nei conflitti interni e di mediazione tra la pluralità degli ordinamenti, attraverso l'autorità riconosciutagli dai soggetti presenti in quel territorio in virtù della sua capacità di mantenere fede a tali obiettivi e di un patrimonio in grado di raggiungerli e sostenerli. Nella crisi dell'autorità e della giustizia, i rapporti sociali sono regolati da *convenientiae*, patti privati di forma solenne che si configurano come mutue obbligazioni.

Il fenomeno si osserva in modo significativo nelle contee catalane sottoposte alla dominazione carolingia dove, a seguito dell'invasione saracena, si

---

*stolica Legazia...* cit., E. Friedberg-F. Ruffini, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1883, p. 91; F. Brandileone, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, Bologna 1886; F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici* a cura di F. Margiotta Broglio, premessa di A.C. Jemolo, Bologna 1974, v. F. Bulgarella, *Tendenze della storiografia italiana tra Ottocento e Novecento nello studio dell'Italia bizantina*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age*, CI 2 (1989), pp. 365-76. La tesi dell'influenza bizantina anche sul regno gotico è stata sostenuta da B. Rubin, *Das Zeitalter Justinians*, I, Berlin 1960, p. 125ss. Sul punto, v. Caravale, *Ordinamenti...*cit., p. 57, n. 96.

<sup>80</sup> Caravale, *Ordinamenti giuridici...*cit., p. 154ss; cui si rinvia per i riferimenti bibliografici sull'argomento.

<sup>81</sup> *Ibid.*, *Ordinamenti giuridici...*cit., p. 164.



registra, dopo fasi alterne, un procedimento di unificazione nelle mani del conte di Barcellona<sup>82</sup>. Più precisamente, fu il conte Wifredo I *Le Vellu*, la cui carica era divenuta nel frattempo ereditaria, a riorganizzare la regione negli ultimi decenni del sec. IX mediante il sistema delle *aprisiones* secondo l'uso carolingio. Tali concessioni, di cui beneficiarono i *fideles* ed in larga parte abbazie, monasteri e chiese cattedrali, alcune con lo scopo di presidiare le frontiere<sup>83</sup>, con il tempo divennero proprietà allodiali, acquisendo notevole autonomia dall'autorità primaria. Permase tuttavia, data l'origine di quelle proprietà, il rapporto di protezione da parte dei conti di Barcellona nei confronti della Chiesa, rapporto che si sarebbe evoluto negli equilibri ma, almeno formalmente, non nella natura di accordo volontario, a partire dal 1039, con il conte Ramon Berenguer I, *el Vell*.

L'affermarsi di una potestà territoriale che nel corso dei successivi decenni avrà acquisito le prerogative sovrane proprie della monarchia è, nel territorio della Catalogna, fenomeno strettamente connesso, a quello, più articolato, della formazione di un diritto la cui origine consuetudinaria riceverà l'impronta sempre più incisiva dell'autorità sovrana e che nel suo processo di cristallizzazione ed armonizzazione con un sistema sempre più complesso di fonti normative assumerà, pur nella costante esaltazione di quell'origine, la natura di diritto regio.

Nucleo centrale di tale procedimento, e osservatorio privilegiato, è senza dubbio la raccolta degli *Usatges*, le consuetudini della contea di Barcellona, iniziata nel 1064-68, per volontà di Ramon Berenguer I e della sposa Almodís. È significativo, in proposito, che risalgano a tale nucleo primigenio gli *Usatges de pau i treva*, norme consuetudinarie di origine franca, inizialmente preposte a garantire la pace interna e la sospensione delle ostilità durante

---

<sup>82</sup> R. d'Abadal i de Vinyals, *Catalunya carolingia*, Barcelona 1952; Id., *Els primers comtes catalans*, Barcelona 1958; S. Sobreques Vidal, *Els grans comtes de Barcelona*, Barcelona 1961; R. d'Abadal i de Vinyals, *La institució comtal carolingia en la pre-Catalunya del segle X*, in *Anuario de Estudios medievales* I (1964), pp. 68-71; J.M. Font Rius, *Cartas de población y franquicia de Cataluña*, I, Madrid 1968, p. XXX ss; A.R. Lewis, *Cataluña como frontera militar (850-1050)*, in *Anuario de estudios medievales* V (1968), pp. 15-29; ora in *Medieval Society in Southern France and Catalonia*, London 1984, n. VI; Id., *The formation of territorial States in Southern France and Catalonia (1050-1270) A.D.*, *ibid.*, n. X; P. Bonnassie, *Les conventions féodales dans la Catalogne du XI siècle*, in *Les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de l'Espagne au premier âge féodal*, Toulouse 28-31 mars 1968, Paris 1969, pp. 187-208. Per una recente sintesi, v. A. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español*, Madrid 1996<sup>2</sup>.

<sup>83</sup> Lewis, *Cataluña como frontera...* cit., n. 36, v. ivi i numerosi esempi di *aprisiones*, tratti dall'Archivo Condal de Barcelona (su cui v. *El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX et X*, ed. F. Udina Martorell, Barcelona 1951) e dal Cartulario dell'abbazia di S. Cugat, tra le prime ad essere beneficiata con quelle di Ripoll, S. Juan de las Abadesas, ed i monasteri di Pallars e Ribagorza.

alcune ricorrenze religiose tra feudatari. Scaturite da accordi assembleari, dove il compito di farle rispettare e di riparare alle violazioni con l'arma della scomunica come in tutti i territori carolingi era dai conti devoluto per mandato alle autorità ecclesiastiche, successivamente servirono a regolare i rapporti tra clero e autorità civile<sup>84</sup>. Tali assemblee di *pau i treva*, convocate per stipulare gli accordi tra magnati, ecclesiastici, uomini liberi del territorio, e vincolarli all'osservanza di tali accordi, ebbero inizio in Catalogna il 16 maggio 1027 nella piana di Tulugues nel Roussillon. L'adunanza, cui il conte conferì il carattere di riunione generale, fu presieduta dal vescovo di Vic, l'abate Oliva, quale estensione dei concili provinciali, e secondo una corrente storiografica che punta alla celebrazione dell'ideologia pattista, costituiscono il nucleo originario delle *Cortes*<sup>85</sup>.

Con il lungo ed articolato processo di formazione, stratificazione/interpolazione degli *Usatges*, durato circa un secolo, quel che lo storico catalano d'Abadal ha designato come il "cammino verso la sovranità"<sup>86</sup> si registra in-

<sup>84</sup> Sono sicuramente riconducibili al nucleo originario, ad esempio, l'us. 65, l'us. 91 e l'us. 133, v. C.G. Mor, *En torno a la formación del texto de los Usatici Barchinonae*, in *AHDE XXVII-XXVIII* (1957-58), pp. 413-51; J. Bastardas Parera, *Sobre la problemática del Usatges de Barcelona*, Barcelona 1977; F. Valls Taberner, *Los Usatges de Barcelona. Estudios, comentarios y edición bilingüe del texto*, Barcelona 1984; *The Usatges of Barcelona. The fundamental Law of Catalonia. Translated, with an introduction and notes*, by D.J. Kagay, Philadelphia 1994; A. Perez Martin, *Hacia una edición crítica del texto latino de los Usatges de Barcelona*, in *Glossae* 7 (1995), pp. 3-32; A. Gouron, *Sur la compilation des Usages de Barcelone au douzième siècle*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VIII Simposi Internacional, Barcelona 29-30 de maig de 1998, Barcelona 1999, pp. 216-36; A. Iglesia Ferreirós, *Un manuscrito de los Usatges. El ms. 6 de la Biblioteca Universitaria de Cagliari. Edición*, in *Initium* 4 (1999), pp. 521-609; Id., *De Usatici quomodo inventi fuerunt*, in *Initium* 6 (2001), pp. 25-212; Id., *Glosas y Usatges. El ms. BNPLatin 4670A. Edición*, in *Initium* 7 (2002), pp. 363-847; Id., *Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición*, in *Initium* 8 (2003), pp. 511-894; Id., *La tradición Leridana de Usatges y Glosas*, in *Initium* 9 (2004), pp. 3-59; Id., *Frangullas ou Migallas, ibid.*, pp. 489-93; Id., *Paeria de Lleida: Usatges glosados, Ibid.*, pp. 519-811. Per i rapporti con le autorità ecclesiastiche, v. us. 61, 71, 96-97.123, 130-132, ma sopra tutti, us. 83, *Si quis per treugam Domini*; us. 91, *Auctoritate et rogatu*; us. 96, *Laudaverunt eciam*; us. 99, *Treuga data*; us. 133, *Anno ab Incarnatione*, us. 173 *Haec est tregua*, e us. 174, *Treugam etenim*, classificati come patti di *pau i treva*. Sul punto, v. G. Gonzalvo i Bou, *La pau i la treva a Catalunya. Origen de les Corts Catalanes*, Barcelona 1986; ed a cura dello stesso A., *Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Estudio introductorio i edició*, Barcelona 1994.

<sup>85</sup> J.B. Vallet De Goytisoló, *Estudios sobre fuentes del derecho y metodo juridico*, Madrid 1982, p. 620 ss.; Gonzalvo i Bou, *La pau i la treva a Catalunya...cit.*; J. Sobreques, *La institució parlamentària a la Historia de Catalunya*, in *El Parlament de Catalunya*, Barcelona 1987.

<sup>86</sup> d'Abadal i de Vinyals, *Els primers contes catalans...cit.*; P. Bonnassie, *La Catalogne du milieu du X<sup>e</sup> à la fin du XI<sup>e</sup> siècle. Croissance et mutation d'une société*, Toulouse 1975-76; A. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho en Cataluña*, in *AHDE XLVII* (1977), pp. 99-423 v. ora, Id., *La creación del Derecho... cit.*, I, p. 298ss.; M. Zimmerman, *En els orígens de Catalunya. Emancipació política i afirmació cultural*, Barcelona 1989.

fatti un nucleo di norme riconducibili ad un'attività d'intervento comitale sul tradizionale tessuto consuetudinario. Lo sviluppo di tale produzione, favorito dalla cristallizzazione degli *Usatges* con Ramon Berenguer IV (1131-1162) durante l'unificazione della Navarra al regno d'Aragona nel 1134 e tre anni dopo dell'Aragona alla contea di Barcellona, o, più probabilmente, con Alfonso I *el Cast* (1162-1196), interverrà in modo lento ma efficace sul processo evolutivo del diritto pubblico catalano-aragonese<sup>87</sup>. Si fa risalire a tale periodo, in coincidenza con i primi esiti della recezione bolognese, l'assunzione da parte della potestà comitale del carattere di dignità monarchica, e ne è un indice significativo la versione catalana del *Liber iudiciorum* ad opera della curia di quel conte intorno al 1140<sup>88</sup>.

L'espresso richiamo al *Liber iudicis*, come libro di leggi nell'Us.3, sorta di prologo dove si dichiara la volontà dei conti di Barcellona di trarre quanto di utile si trovi nell'antico diritto visigoto, consente e giustifica infatti la celebrazione della *potestas regia* ricondotta nel solco dell'ideologia isidoriana sul carattere sacro dell'autorità monarchica e dell'origine divina del diritto. D'altra parte, al riparo dell'autorità conferitagli dal *Liber* il conte può contemperare la sua tradizionale missione di fare giustizia per ristabilire l'ordine violato e mantenere il popolo in pace, con i principi filtrati dalla recezione del diritto romano che attribuiscono al *princeps* l'autorità di creare diritto attraverso la legge. Il che in netta antitesi con la tradizione che riconosce al sovrano il potere di creare diritto *consensu concordis totius curiae*<sup>89</sup>. Prendeva corpo, in

---

<sup>87</sup> Per la trasmissione del re d'Aragona Ramiro al genero Ramon Berenguer IV dell'autorità monarchica nel 1137, v. *Collección de documentos ineditos del Archivo general de la Corona de Aragon*, a cura di P. de Bofarull y Mascaró, Barcelona 1847-1910, IV, n. 24. Per la datazione degli *Usatges* e per la redazione scritta da collocare *non ante* 1144 e *non post* 1173, v. da ultimo, Gouron, *Sur la compilation des Usages...*cit..

<sup>88</sup> Detta anche *Lex Wisigothorum* e poi *Forum iudiciale*, K. Zeumer, in MGH, *Leges nationum germanicarum*. I, 1902, pp. VII, 180-491; v. M.C. Diaz y Diaz, *La Lex Wisigothorum y sus manuscritos. Un ensayo de reinterpretación* in AHDE XLVI (1976), pp. 163-223; Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...*cit.

<sup>89</sup> Valls Taberner, *Los Usatges*, ed. cit., us. 3, *Cum Dominus*: "Hoc enim fecit comes auctoritate Libri Iudicis qui dicit: Sane adhibende sint leges, si iusta novitas causarum exigerit, principalis electio licenciam habebit. Et potestatis regie discretione tractetur, qualiter exortum negocium legibus inseratur. Sola vero potestas regia erit in omnibus libera, qualemcumque iusserit in placitis inserire penam. Sull'influenza del diritto visigoto nell'ordinamento catalano-aragonese e sul contributo ideologico di Isidoro di Siviglia, v. F. Mateu y Llopis, *De la Hispania tarraconense visigoda a la Marca Hispanica carolina*, estr. da *Añales Sacra Tarraconensia* XIX (1946); J. Orlandis, *Estudios visigóticos*, Roma-Madrid 1962, voll. 3; A. Otero, *Sobre la "Plenitudo potestatis" y los reinos hispanicos*, in AHDE XXXIV(1964), pp. 140-62; J.M. Perez-Prendes, *Apuntes de Historia del Derecho español*, Madrid 1964, p. 348; J. Rius Serra, *El derecho visigodo en Cataluña*, in *Miscelanea Mons. José Rius Serra*, II, Abadia de S. Cugat del Vallés 1965, pp. 821-40; R. d'Abadal i de Vinyals, *Dels visigots als catalans*,

altri termini, l'audace progetto politico delineato dall'anonimo giurista compilatore dell'Us.3: il proporre come opera del conte la redazione scritta del diritto consuetudinario, vincolava le antiche norme di natura feudale, signorile, municipale, alla volontà del principe-conte, ma la rottura con l'antica tradizione doveva assumere il carattere di *nihil novi*. L'autorità del *Liber* consentiva al conte, assunto alla dignità monarchica, di colmare le lacune dell'ordinamento, di *scribere iustitiam*, di introdursi nel terreno della consuetudine nell'apparente volontà di collocarsi nel solco della tradizione, in definitiva di creare diritto<sup>90</sup>.

Alla sopravvivenza dell'ordinamento visigoto, che si esplicava inoltre nel diritto del re di convocare e presiedere i concili e di vincolare vescovi e prelati al giuramento di fedeltà, avevano peraltro contribuito i sovrani carolingi, e tale sistema era rimasto sostanzialmente immutato fino a che, nel 1064, il cardinale legato Ugo Candido si recò in Catalogna per promuovere la riforma della Chiesa presiedendo il concilio di Barcellona. Di quel concilio sarebbe rimasta traccia negli *Usatges* come accordo di *pau i treva*<sup>91</sup>.

Il gesto assumeva un valore simbolico notevole, poiché segnava in Catalogna gli inizi del programma di recupero delle prerogative pontificie, ispirato

---

Barcelona 1970; J. Lalinde Abadia, *La presencia visigoda en el derecho aragonés*, in *AHDE XLII* (1972), pp. 643-56; M. Zimmermann, *L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IX au XII siècle. Approches d'une signification culturelle*, in *Mélanges de la casa de Velásquez* 9 (1973), pp. 253-81; A. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho en Cataluña...cit.*, Id., *La creación del Derecho...cit.*, II, p. 68ss.; Bonnassie, *La Catalogne au milieu...cit.*; P. Freeman, *L'influence visigothique sur l'Eglise catalane*, in *Church, Law and Society in Catalonia, 900-1500*, Variorum 1994, I, pp. 69-79.

<sup>90</sup> A. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...cit.*, Id., *La creación del Derecho...cit.*, II, p. 68ss. *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principato de Cataluña*, Madrid 1896, I, 1, 5 (Fontaldara 1173), p. 55: "Divinarum et humanarum rerum tuicio ad neminem magis quam ad principem pertinet, nichilque tam proprium debet esse boni ac recti principis quam iniurias propulsare, bella sedare, pacem stabilire et informare, et informatas subditis conservandas tradere, ut de eo non incongrue dici et predicari possit quod a Principe regum dictum est: per me reges regnant et potentes scribunt iustitiam." Si noti che durante l'epoca di Alfonso I appare in un documento il principio *quod principi placuit legis vigorem habuit* per convalidare un testamento dichiarato nullo dal *Liber*. Tale formula è ripresa nell'us. 69. Sul punto, v. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...cit.*, p. 71, n. 14.

<sup>91</sup> Sulla legazione del Cardinale, il cui ruolo fu esaltato dal Baronio, v. Valls Taberner, *El Cardenal Hug Candid i els Usatges de Barcelona. L'Estatut comtal de 1064* in *Los Usatges...*, cit., pp. 35-45; J. Maldonado y Fernandez del Torco, *Las relaciones entre el derecho canonico y el derecho secular en los concilios españoles del siglo XI*, in *AHDE XIV* (1942-43), pp. 227-381; A. Garcia y Garcia, *Del Derecho canonico visigotico al derecho comun medieval*, in *Iglesia, Sociedad y Derecho*, Salamanca 1985 I, pp. 29-43; Id., *El juramento de fidelidad en los concilios visigoticos*, *ibid.*, II, 1987, pp. 281-308; Id., *Los concilios particulares en la Edad Media*, *ibid.*, pp. 309-38; Id., *La reforma gregoriana en los reinos ibericos*, *ibid.*, pp. 369-89; C. Morris, *The papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250*, Oxford 1989.

da Ildebrando di Soana, che sarebbe poi salito alla cattedra di Pietro nel 1075. Tra gli aspetti qualificanti di quel progetto, troppo noto perché se ne possa accennare in questa sede<sup>92</sup>, era la sostituzione del tradizionale rapporto paritetico tra i vescovati con una struttura gerarchica al cui vertice era il vescovo di Roma, per cui questi diveniva perno dell'ordinamento ecclesiastico, garante della sua sopravvivenza e della sua libertà dagli ordinamenti temporali. Il recupero della piena titolarità dei benefici ecclesiastici, riconosciuti da norme di origine consuetudinaria come derivanti da concessioni di potestà laiche, nonché l'attribuzione alla potestà legaziale del ruolo di rappresentante diretto del Papa, vertice della gerarchia ecclesiastica in una regione, erano obiettivi che quei principi garantivano.

L'applicazione della riforma gregoriana in Catalogna ebbe indubbi risultati sul piano della disciplina ecclesiastica e della liturgia, ma non dovette mutare sostanzialmente gli equilibri politici preesistenti, nonostante la pratica formale dell'atto di sottomissione dei re al pontefice<sup>93</sup>. L'impegno della Crociata, proclamata da Urbano II nel concilio di Clermont del 27 novembre 1095, non mancò infatti di condizionare la condotta del papa cluniacense nei confronti dei principi del tempo<sup>94</sup>.

Così nel sinodo di Tolosa del 1090, due anni dopo la riconquista di Tarra-gona alla Chiesa e la concessione del *pallium* al vescovo d'Ausone-Vic Berenguer, Urbano concedeva al *rex Hispanorum hoc supplicante*, ossia al conte catalano, *legatio pro restauranda christianitate*<sup>95</sup>, nel 1096 avrebbe concesso

---

<sup>92</sup> Per una segnalazione della bibliografia recente sulla figura di Ildebrando di Soana e sulla riforma gregoriana, v. Caravale, *Ordinamenti giuridici...* cit., p. 234 ss.; E. Cortese, *Il Diritto nella storia medievale*, I, p. 351 ss. Per il testo del *Dictatus Papae*, v. MGH, *Epistolae selectae*, II, cur. E. Caspar, Berolini 1920, p. 121ss.

<sup>93</sup> P. Kehr, *Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania pontificia*, I, *Catalonien*, 1. *Archivberichte*, 2. *Urkunden und Regesten (Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Neue Folge)*, Band 18, 1-2, Berlin 1926; Garcia y Garcia, *La reforma gregoriana...* cit., Id, *Los Concilios particulares...* cit., P. Freedman, *Archibishop Berenguer Seniofred de LLucà and the gregorian reform in Catalonia*, in *Church, Law and Society...* cit., III (pp. 153-59).

<sup>94</sup> J. Goni Gatzambide, *Historia de la bula de la Cruzada en España*, Victoria 1958, p. 43ss.; R. Somerville, *The Councils of Urban II. I. Decreta Claromontensia*, Amsterdam 1972; R. Hiestand, *Les canons de Clermont et d'Antioche sur l'organisation ecclésiastique des Etats croisés, authentiques ou faux*, in AA.VV. *Le concile de Clermont de 1095 et l'appel à la Croisade. Actes du Colloque Universitaire International de Clermont Ferrand (23-25 juin 1995)*, Roma 1997.

<sup>95</sup> MGH, SS., V, 450-1090, v. P. Kehr, *Das Papstum und der Katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon*, in *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse*, 1 (1926), pp. 3-91. Il termine *Hispani*, indica, com'è noto, gli abitanti dell'attuale Catalogna che si rifugiarono in Septimania, mentre i *Gothi* erano gli indigeni che abitavano la regione, v. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...* cit., p. 252, n. 14.

al re d'Inghilterra Guglielmo il Rosso l'autorità di legato, e due anni dopo il conte normanno Ruggero in virtù della sua impresa militare contro i saraceni, sarebbe stato insignito della medesima potestà.

Sembra evidente che la fervida attività riformatrice di Urbano, pontefice continuatore dell'ampio e coerente disegno di Gregorio VII, protagonista egli stesso, si sia esplicitata in più direzioni e che il conferimento della potestà legaziale abbia rappresentato una componente qualificante del suo programma. L'esigenza avvertita dalla più recente storiografia europea, di individuare gli aspetti peculiari delle realtà istituzionali delle singole regioni per non incorrere nell'errore di uniformare o appiattare l'analisi dei rispettivi ordinamenti, potrebbe pertanto costituire una guida sicura per stabilire i molteplici contenuti del titolo di legato che quel pontefice attribuì nel medesimo periodo a più di un principe, oltre che ad ecclesiastici, e cogliere nel suo reale significato storico l'applicazione del dettato gregoriano nella molteplicità dei territori d'Europa.

Benché nei regni iberici la Chiesa godesse di ampie prerogative giurisdizionali, di privilegi d'immunità, di vasta autonomia dal potere temporale, è certo tuttavia – e ne fanno fede i concili del tempo – che la potestà comitale, nel frattempo trasformatasi in monarchica, continuò ad esercitare attività di protezione/controllo sugli ecclesiastici, giacché l'autorità episcopale appariva come un aspetto dell'autorità pubblica, il *Princeps* era pur sempre *minister sacerdotii*, e tra le funzioni che gli erano proprie, secondo consuetudine carolingia e diritto visigoto, era contemplato appunto il soccorso alla potestà spirituale, nonostante nel frattempo la dottrina decretista attribuisse al pontefice romano l'*utrumque gladium*. Ed anche nel secolo successivo i re avrebbero continuato ad esigere il giuramento di fedeltà della tradizione visigota benché la dottrina canonistica continuasse ad ignorarne la prassi, il Concilio Laterano IV del 1215 avesse espressamente vietato ai prelati di prestarlo ad un laico, e tale prescrizione fosse stata recepita da Gregorio IX nel *Liber Extra*<sup>96</sup>.

I parametri per valutare la natura dei rapporti tra la Chiesa ed i conti-re catalani, stante la loro complessità, devono dunque necessariamente esser molteplici. Esiste infatti un livello concernente le relazioni tra il papato ed il potere civile, condizionate qui come altrove da avvenimenti politici di ampio

---

<sup>96</sup> X.2.24.30, v. Garcia y Garcia *El juramento de fidelidad...* cit.; Id., *Los concilios particulares...*, cit.; Freeman, *Le pouvoir episcopal en Catalogne au X siècle*, in *Church, Law and Society...* cit., II (pp.174-81). Per le dottrine della scienza giuridica del tempo su tali aspetti, è d'obbligo il rinvio a E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962-64.

respiro e da indirizzi ideologici e dottrinali soggetti ad una moltitudine di variabili e destinati a mutare frequentemente con il variare dei rapporti di forza. Esiste poi un livello relativo ai rapporti tra il sovrano e le autorità ecclesiastiche del proprio territorio, che si fondano su base consuetudinaria, rapporti scaturiti da aspetti contingenti ed accordi specifici, che permangono relativamente stabili nei contenuti e che tendono a cristallizzarsi, sui quali i pontefici intervengono con estrema cautela. Si può dire che non sempre i due livelli hanno subito interferenze o condizionamenti reciproci, anzi nei frequenti conflitti giurisdizionali intercorsi tra i conti-re e le potenti diocesi locali, il papato intervenne sovente su sollecitazione degli ecclesiastici e con toni di benevola esortazione.

Si osserva, ad esempio, che agli inizi del Duecento i rapporti tra i conti-re ed il papato erano tutt'altro che conflittuali: nel novembre 1204 il figlio di Alfonso il Casto, Pere I *el Catòlic* (1196-1213), si recava a Roma dove riceveva la corona regia dalle mani di Innocenzo III, ed alla sua morte una cronaca benedettina sollecitava l'intera cristianità a piangerne la scomparsa per i meriti acquisiti nelle sue spedizioni contro mori ed albigesi<sup>97</sup>. Lo stesso sovrano rinunciava all'assenso regio sulle nomine ecclesiastiche, acquisito per consuetudine, limitandosi ad esigere l'atto di presentazione del nuovo eletto, *in signum regiae fidelitatis*<sup>98</sup>. Nel 1214 il legato pontificio Pietro da Benevento, giunto a Lerida per presiedere un'assemblea *de pau i treva*, riceveva il giuramento di fedeltà al papa di Jaume I (1213-1276), ed il 9 gennaio 1239 Gregorio IX confermava allo stesso conte-re ed ai suoi successori lo *jus patronatus* sull'ospedale di S. Vincenzo presso Valencia *"et quibuslibet aliis ecclesiis et monasteriis Regni Valenciae quae construxisti atque dotasti"*<sup>99</sup>.

L'ampia documentazione raccolta dal Vincke nell'Archivo de la Corona de Aragón, relativa ai secoli XIII e XIV, composta da lettere classificabili

---

<sup>97</sup> D. Mansilla, *La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216)*, Roma 1955, doc. 307, 340; E. Bagué, *Pere el Catòlic*, Barcelona 1960.

<sup>98</sup> J. Vincke, *Staat und Kirche im Katalonien und Aragon während des Mittelalters*, Münster 1931, p. 260, nt. 35: Pietro I all'arcivescovo di Tarragona: "pessimam consuetudinem a nobis hactenus observatam qua electionem prelatorum sine nostro consilio et assensu procedere non permittebamus, amore Dei et S. Ecclesie et pro rimedio anime nostre et parentum nostrorum relaxamus, vobisque et universis successoribus vestris et conventibus in omne iurisdictione nostra constitutis liberam erigendi facultatem per nos et omnes successores nostros, assensu regio minime requisito, in perpetuum indulgemus. Hoc solum et successoribus nostris reservantes, ut libere et canonicè electus in signum regie fidelitatis nobis et successoribus nostris debeat presentari".

<sup>99</sup> J. Vincke, *Documenta selecta mutuas civitatis arago-cathalaunicae et Ecclesiae relationes illustrantia*, Barcelona 1936, p. 4.

formalmente come espressione della volontà del conte ed aventi perciò forza di mandato comitale, è in grado di dimostrarne il costante intervento in materia ecclesiastica, quale aspetto qualificante della potestà monarchica. Della massima rilevanza appare, ad esempio, un provvedimento di Pere II *el Gran* (1276-1285) indirizzato al suo vicario in Barcellona, e da divulgare ai funzionari dell'intero territorio, nel quale il re ordina di punire con la pena di morte ogni prelado di qualsivoglia rango che presuma di poter pubblicare *palam vel occulte* sentenze di scomunica fulminate dal papa contro la sua persona, senza essere stato preventivamente informato<sup>100</sup>. La *ratio* di tale provvedimento risiedeva non tanto nell'asse tra papato ed angioini stabilito in quel periodo o nelle note vicende che vedevano come protagonista Pere II, acclamato re di Sicilia, quanto piuttosto nella violazione degli accordi che regolavano l'attività giurisdizionale vescovile, i patti consuetudinari di *pau i treva* di cui il sovrano era tutore e garante. Lo aveva espressamente stabilito l'assemblea di Fontaldara del 1173, assemblea, si noti, di *pau i treva*, che assegnava ad Alfonso *el Cast*, in quanto principe, lo speciale compito della difesa delle cose divine ed umane<sup>101</sup>.

La natura dei rapporti tra il re e le autorità ecclesiastiche appare in un documento con cui Jaume II *el Just* (1291-1327) il re che pure ha stipulato il concordato di Anagni con Bonifacio VIII ed ha progettato di consegnare la Sicilia agli angioini, ricevendo dal papa l'investitura di Sardegna e Corsica (ma che non eviterà la scomunica di Onorio IV per il mancato rispetto degli accordi economici stabiliti ad Anagni), impone al potente arcivescovo di Tarragona Rodrigo Tello di revocare la scomunica inflitta dal prelado ad un funzionario regio del circondario di Monblanch, nel territorio tarragonense, che aveva "osato" sollecitare alla locale chiesa l'esazione di un tributo già stabili-

---

<sup>100</sup> Id., *Ibid.*, p. 13: "[Petrus Rex] Bernardo de Petrarulla vicario Barchinonensi vel eius locum tenentibus in propria vicaria aut aliis locis sibi commissis salutem et dilectionem. Mandamus vobis firmiter et districte, quatenus si forte aliquis prelatus sive archiepiscopus vel episcopus vel alia quelibet persona cuiuscumque condicionis vel dignitatis existat, ausu temerario presumeret publicare palam vel occulte aliquas sentencias excommunicationis vel processos promulgatos, ut dicitur, per summum pontificem vel quemcumque alium contra nos vel gentes nostras, quod non creditur, incontinenti ipsum prelatum vel quemcumque alium qui publicaverit ipsas sentencias, pena capitis puniatis absque rimedio si de nostra confiditis gracia vel amore. Nos enim tolerare non possumus quod occasione aliquarum sentenciarum vel processuum promulgatorum indebite et injuste, cum moniti nec citati non fuerimus nec in nobis fatica inventa fuerit de directo, nobis vel gentibus nostris periculum seu scandalum generari. Datum Caesaraugustae Idibus Maii 1283". Si tratta, come appare evidente, di una rivendicazione della preventiva notifica e del controllo di legittimità sugli atti pontifici, all'ombra del suo ruolo di tutela dei sudditi da scandali e pericoli.

<sup>101</sup> *Cortes ... cit.*, p. 55 (v. il testo alla nt. 90).



to nella *Curia* di Barcellona, facendogli notare la sua partecipazione all'assemblea che tale tributo aveva approvato e dunque il suo concorso alla deliberazione<sup>102</sup>. La salvaguardia regia della consuetudine, quale norma regolatrice dei rapporti, è documentata nell'epistola con cui Jaume II nel 1312 incarica il giurista Guillelm de Vallseca suo *familiaris*, di costituire in accordo con l'arcivescovo di Tarragona, una commissione mista che verifichi l'esistenza di un'apposita norma consuetudinaria, invocata a proposito dell'attribuzione al re della competenza nell'appellazione di sentenze in cause criminali, norma che il prelato è restio a riconoscere<sup>103</sup>. Il sovrano fa esplicito richiamo agli *Usaticos Barchinonae et consuetudines Cathalonie* ed ai trattati di *pau y treva* per regolare i conflitti giurisdizionali con i vescovi, o la prestazione dell'*homagium* nelle proprie mani da parte del vescovo di Saragozza, o per sollecitare il vescovo di Teruel, il 25 luglio 1321, ad assolvere dalla scomunica il *Iusticia* di Calatayud, poiché, a suo dire, il prelato aveva ignorato le consuetudini locali *a tanto tempore citra, de quo memoria hominum in contra-*

---

<sup>102</sup> Vincke, *Documenta...cit.*, p. 36: "Intelleximus per fidelem nostrum Matheum Benecasa habitatoris Montisalbi quod, pro eo quia ipse Matheus ad cisam colligendam in Montealbo et vicaria eiusdem deputatus colligebat et petebat cisam per vos solvendam in loco praedicto de Montealbo et in aliis locis dictae vicariae, mandavistis ipsum Matheum per rectorem Ecclesiae Montisalbi denunciari publice excommunicatum diebus dominicis et festivis; unde quia, sicut vos ignotum non credimus, dicta cisa in celebri curia olim per nos in civitate Barchinonae celebrata, ordinata extiterit, vobis presente et consenciente, de vobis non modicum admirantes, rogamus vos, requirimus et monemus, quatenus mandatum per vos factum de excommunicando dictum Matheum penitus revocetis, nec ipsum Matheum pro colligenda cisa debita in locis predictis impediri aliquatenus permittatis seu eciam faciatis, cum fieret contra ordinacionem curie supradicte, et exinde opporret nos iuxta tandem ordinacionem aliter de opportuno rimedio providere. Datum Barchinone VIII Idus Decembris anno D.1294". Sull'Arcivescovado di Tarragona e su Rodrigo de Tello, v. J. Blanch, *Arxiepiscopologi de la Santa Iglesia metropolitana i primada de Tarragona*, Tarragona 1951, transcripció i prologació de J. Icart, Tarragona 1985, p. 172.

<sup>103</sup> Vincke, *Documenta...cit.*, p. 110: "Iacobus etc fideli suo Guillielm de Vallesicca jurisperito de domo nostra, salutem etc. Significamus vobis quod super controversia que est inter nos ex parte una et reverendum archiepiscopum Terrachonensem ex altera, videlicet ad quem appellari debeat a sentenciis quas ferri contingit in criminalibus causis per probos homines Terrachone, fuit allegatum pro parte nostra inter cetera consuetudinem esse quod a dictis sentenciis ad aliquem minime appellatur vel si appelletur ab eis appellacionibus non deffertur, immo sentencie ipse appellacione reiecta exequuioni mandantur. Cumque inter nos et dictum archiepiscopum fuit concordatum quod super dicta consuetudine testes accipiantur per duas personas ydoneas, quorum alteri per nos et alii per dictum archiepiscopum dicta testium receptio comitatur, et nos pro parte nostra vos duxerimus eligendum, ideo vos committimus [...]. Datum Cesaraugustae VIII Kalendas Novembris anno predicto [1312]. Notizie di Guillelm de Vallseca, capostipite di un'illustre famiglia di giuristi dallo stesso nome, in A. Garcia y Garcia, *El jurista catalan Guillelm de Vallseca. Datos biográficos y tradición manuscrita de su obras*, in *Iglesia...cit.*, II, pp. 285-318, ma v. le osservazioni critiche di A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas*, in *Initium* 2 (1997), pp. 637-49.

*rium non existit* che vietavano di perseguire un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni<sup>104</sup>.

Lo stesso re Jaume è autore di numerose missive indirizzate ai vescovi catalani per protestare, con toni talora suadenti, (*Paternitatem itaque vestram rogandam ducimus et hortandam*) ma più spesso fermi (*minime toleramus, suscipimus vehementer*) contro l'asserito frequente abuso delle scomuniche rivolte da costoro contro gli ufficiali regi, ravvisando una *diminutio* della propria giurisdizione, *cum praedicta redundant in iuris nostris dispendium ac etiam lesionem*. Il re esige inoltre di essere preventivamente informato delle eventuali censure comminate contro gli ufficiali stessi per valutare se esistano i requisiti di un suo personale intervento, rivendicando l'esclusiva potestà sui propri ufficiali<sup>105</sup>.

I princìpi affermati da questo sovrano sono degni di riflessione, giacché i suoi provvedimenti si inseriscono perfettamente nel processo evolutivo della potestà regia all'ombra della raccolta degli *Usatges*. Già nel 1214 a Lerida Jaume I *el Conqueridor* aveva reso esplicito il progetto di armonizzare con la propria autorità le antiche consuetudini – mediante il controllo sulla loro razionalità – e le costituzioni delle *Cortes*, anche nei rapporti con le chiese locali, dichiarando: *In pacis constitutione, sub pace nostra et tregua ponimus omne ecclesia* ed a Villefranche nel 1218: *Item sub hac pace et tregua ponimus et constituimus omnes clericos*<sup>106</sup>. Lo stesso sovrano, che nel 1247 aveva concesso all'Aragona la promulgazione dei *Fueros* generali, nelle *Cortes* di Barcellona del 1251 aveva espressamente proibito il ricorso al diritto romano, al visigoto, al Decreto di Graziano, al *Liber Extra* di Gregorio IX ed autorizzato unicamente gli *Usatges* e le consuetudini del luogo dove si fosse svolta la controversia o, in caso di lacuna, il naturale sentire del giudice (*seny*). Con tale provvedimento Jaume I intendeva manifestare volontà d'indipendenza dagli ordinamenti universali, la primazia del diritto patrio, ed al contempo il pieno dominio sul proprio ordinamento<sup>107</sup>. Il 12 maggio 1252 compiva un

---

<sup>104</sup> Vincke, *Documenta...*cit., p. 54: [Villaefrancae 9 mar. 1303] p. 166 [Barchinonae 7 iul. 1315], p. 215 [Valenciae 21 nov. 1317].

<sup>105</sup> *Ibid.*, p. 54 [Villaefranche, 9 mar. 1303]; p. 114 [Riclai, 3 dec. 1312]; p. 128 [Barchinonae, 25 sett. 1313] p. 166 [Barchinonae, 7 iul. 1315]; p. 257 [Valenciae, 29 nov. 1320]; p. 264 [Barchinonae, 2 oct. 1321].

<sup>106</sup> *Cortes...*, cit., I, 1, 8, e I, 1, 15, in Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...* cit., II, p. 79, nt. 52. Su questo sovrano, v. C. de Tourtoulon, *Don Jaime I Conquistador, rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpellier etc. según las crónicas y documentos inéditos*, Valencia 1874.

<sup>107</sup> *Cortes...*, cit., I, 1, 21 (Cortes de Barcelona 1251), pp. 137-39: "Item statuimus consilio predictorum quod leges Romane vel Gothice, decreta vel decretales, in causis secularibus non recipiantur,

passo ulteriore nell'affermare la *plena potestas*, conferendo alle consuetudini locali validità territoriale<sup>108</sup> e nel 1257 ribadiva che prelati, clerici, religiosi *son constituits sots deffensio y proteccio reyal*<sup>109</sup>. Qualche anno prima, nel 1244 aveva espresso la propria volontà (*volumus et mandamus*) che le costituzioni delle *Cortes* fossero inserite nella raccolta degli *Usatges, ad perpetuam rei memoriam*<sup>110</sup>. Decisive per la formazione di un diritto regio furono le *Cortes* di Barcellona del 1283, in cui Pere II *el Gran* (III di Sicilia) concedeva il cosiddetto Privilegio generale, stabiliva cioè che le costituzioni generali dovevano esser emanate con il consenso delle *Cortes*, e che la celebrazione di esse doveva svolgersi ogni anno. (*Una vegada lo any*) Nel rinnovare le consuetudini, i privilegi, le franchigie concessi da Jaume I, egli riaffermava altresì la propria prerogativa di concedere immunità e privilegi ed approvare quelli dei propri predecessori, mentre gli *Usatges de pau y treva* venivano equiparati alle Costituzioni delle *Cortes*, concorrendo a formare il diritto generale di Catalogna<sup>111</sup>.

Jaume II compiva una ulteriore evoluzione – in ciò favorito dalle obiettive difficoltà di convocare le *Cortes* annualmente – arrogandosi una potestà preminente rispetto all'assemblea: i privilegi richiesti non potevano essere in

---

admittantur, indicentur, vel allegentur, nec aliquis legista audeat in foro seculari advocare nisi in causa propria; ita quod in dicta causa non allegentur leges vel iura predicta, sed fiant in omni causa seculari allegationes secundum Usaticos Barchinone, et secundum approbatas constitutiones illius loci ubi causa agitabatur, et in eorum defectu procedatur secundum sensum naturalem”. V. anche la stessa norma in *Constitucions y altres drets de Catalunya compilats en virtut del Cap. de Cort LXXXII de las Corts per la S.C. y Regal Maiestat del Rey Don Philip IV N.S. celebradas en la ciutat de Barcelona any MDCCII*, Barcelona 1704, III, 1, 8, 1. Qui anche il provvedimento del 1243 (II, 2, 3, 1) che recita: “No sie admes en alguna Cort lo Advocat que allegara algunas leys, pus las Consuetuts, e Vsatges complexcan, e abunden.”.

<sup>108</sup> A. Huici Miranda-M.D. Cabanes Pecourt, *Documentos de Jaime I de Aragón*, III, Valencia 1976-Zaragoza 1978, III, 602, p. 78: “Dicit dominus rex et confitetur verum esse quod potest mandare treugas inter ricos homines habentes guerram ad invicem, non solum in predictis tribus casibus positis per R. de Cardona, sed eciam generaliter in omnibus casibus, quodcumque domino regi placuerit ex plenitudine sue potestatis sibi dare per consuetudinem.” La controversia era sorta poiché il nobile Ramón de Cardona aveva infranto la tregua imposta dal conte e questi aveva l'intenzione di condannarlo invocando l'usatico di Barcellona senza precisarlo [us. 65], mentre il Cardona allegava la consuetudine della Catalogna che attribuiva ai *magnates* il diritto di guerreggiare tra loro senza intromissione del re tranne in caso di guerre generali. L'interpretazione del brano come espressione della capacità del conte di creare diritto è di Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...cit.*, II, p. 72, nt. 29 e p. 74, nt. 34.

<sup>109</sup> *Constitucions...cit.*, I, 1, 11, capitolo unico, Lleyda, 2 aprile 1257.

<sup>110</sup> Huici Miranda-Cabanes Pecourt, *Documentos de Jaime I de Aragón*, III, Valencia 1976-Zaragoza 1978, e la cit. dei brani in Iglesia Ferreirós, *La creación del derecho...cit.*, II, p. 74 ss.

<sup>111</sup> *Cortes...*, cit., I, 1, 22, in Iglesia Ferreirós, *La creación del derecho... cit.*, II, p. 82, nt. 67-71.

contrasto con quelli precedentemente emanati, né contro le norme contenute negli *Usatges*; nelle *Cortes* celebrate l'anno 1300 – le stesse che obbligavano il clero a parteciparvi – ordinava la creazione di una commissione di giuristi preposta all'interpretazione degli *Usatges* sotto il controllo regio.

E mentre le costituzioni delle *Cortes* incontravano i limiti descritti, per contro il re, in virtù della *potestas plena* poteva obbligare gli *estamentos* a ratificare privilegi concernenti il proprio interesse, quantunque contrari alle costituzioni<sup>112</sup> o rivendicare energicamente tale *potestas* di fronte al papa Giovanni XXII, che era intervenuto nella questione dell'assegnazione del comitato d'Empuries al figlio Pere<sup>113</sup>. Nel frattempo si cristallizzava la formula *statuimus ed ordinamus* nelle ordinazioni regie, ed appariva, nei provvedimenti rivolti agli ecclesiastici l'altra *salvis semper constitutionibus pacis et treugie et Usaticis Barchinonae*, a ribadire la centralità della compilazione consuetudinaria ed il pieno controllo del sovrano tanto sulle norme quanto sui soggetti giuridici chiamati ad osservarle<sup>114</sup>.

Il percorso iniziato negli anni di Alfonso *el Cast* durante i quali all'affermazione della *plena potestas* del conte di Barcellona aveva corrisposto la cristallizzazione degli *Usatges*, giungeva ad una svolta decisiva. L'agostinismo politico di Isidoro di Siviglia che postulando l'origine divina del potere implicava il retto governo del *princeps* e l'obbedienza alle leggi non in quanto comandi del *princeps* ma come espressione di un diritto giusto, aveva fatto

---

<sup>112</sup> *Cortes ...*, cit., I, 1, 24.

<sup>113</sup> Il documento, pubblicato da Fincke *Acta aragonensia, ...cit.*, I, p. 224, è riferito da F.Valls i Taberner, *El tractat «De regimine principum» de l'infant Pere d'Aragó*, p. 261, in *Literatura jurídica. Estudios de ciencia jurídica e istoria del pensamiento canónico y político catalán, francés, alemán e italiano*, intr. e cur. di M.J. Pelaez y J. Calvo Gonzales, Barcelona 1986. Nel 1324 re Jaume II aveva conferito, secondo l'uso carolingio, l'*apanage* reale all'infante Pere (cugino di Pere *el Ceremoniós*, divenuto frate francescano e morto a Pisa il 4 novembre 1381) del comitato d'Empuries, territorio del comitato di Barcellona ma rivendicato dagli Ospitalieri, essendone priore Ramon d'Empuries, zio del conte, morto senza eredi. Giovanni XXII, che appoggiava l'Ordine, fece citare Pere in giudizio. Il cardinale Napoleone Orsini, grande amico di Jaume II, suggerì di non farlo presentare e di inviare in sua vece qualcuno che sapesse sostenere con discrezione, ma anche con energica efficacia, l'assoluta indipendenza dell'autorità regia da quella ecclesiastica, come già era in Francia ed Inghilterra. Il sovrano inviò quale ambasciatore Berenguer de Jorba con queste istruzioni: "Com sia certa cosa e sens tot dubte que'l comtat d'Empuries ab tots ses limits es situat dins lo principat del comtat de Barcelona, per la qual cosa lo senior rey axis com a senior e a major es jutge de la questio que per lo dit comtat se fa per nenguna persona, car en lo temporal nengun altre no pot ne u deu esser jutge sino lo dit senior rey. E es cert que no es rey ne princep al mon que pus entegrament haja en plenitud de senioria e en libertat e en franquea lo seu regne ne el seu principat, com ha los seus regnes e terres que son deça mar lo dit senior rey e han haut los seus predecessors".

<sup>114</sup> L. Gonzales Anton, *Las Cortes aragonesas en el reinado de Jaime II*, in *AHDE XLVII* (1977), pp. 523-682.

dipendere la vigenza di esse dalla loro conformità al principio di equità: *iustitia idest Deus*. Ne era scaturita l'equiparazione tra legge e consuetudine [Us.139 *Unaquaeque gens*], poiché l'equità, lo *ius divinum*, si realizzava sia mediante la *lex scripta* sia per mezzo della *lex non scriptam*, dato che lo *ius* non si distingueva per la scrittura ma per la *ratio*. Con la recezione del diritto bolognese, il titolare del potere si assunse poi il compito di intervenire sulle norme trasformando l'*aequitas rudis*, espressione dell'ordine divino, in *aequitas constituta*. La consuetudine veniva pertanto a differenziarsi dalla legge, e per la sua salvaguardia divenivano necessarie la redazione e la *confirmatio*. Fu compito delle *Cortes*, far ricorso al privilegio per frenare l'azione del monarca e far in modo che sue decisioni non incidessero sulle loro speciali prerogative se non con l'approvazione dei ceti privilegiati stessi<sup>115</sup>. E tuttavia l'Us.3 *Cum dominus* che attribuiva al conte di Barcellona, al riparo del *Liber Iudicis* la prerogativa di creare il diritto, o l'Us.81 che imponeva di utilizzare in giudizio in primo luogo gli *Usatges*, quindi le leggi gote, infine l'*arbitrium principis* o la sentenza della sua curia<sup>116</sup>, legava indissolubilmente l'antico diritto degli *Usatges*, con l'introduzione della formula autoritativa *ordenam e statuim* alla potestà del principe. Nel 1328 con Alfonso III *el Benigne* (1327-1336) si stabiliva la fissazione del termine *pragmatica sanctio*, e nel 1345 Pere III decideva con una prammatica l'esclusione dei clerici dalle cariche civili, salvo l'espressa rinuncia al loro *status*<sup>117</sup>. Al riparo del tradizionale compito di garantire pace e giustizia, riconosciuto al Principe, gli equilibri tra i ceti privilegiati ed il re davano evidenti segni di mutamento.

Le ricerche compiute nel territorio dell'Aragona indicano che la *Compilatio Maior* o Vidal Mayor composta da Vidal de Canellas, vescovo di Huesca e parente di Jaume I, poco dopo la promulgazione dei Fueros de Aragón del

---

<sup>115</sup> A. Iglesia Ferreirós, *Reinos y contados*, in *Studia Gratiana* 29 (1998), pp. 459-74; Id., *Consuetudine*, in *A Ennio Cortese* II, Roma 2001, pp. 196-207, v. *Cortes...*, cit., I, 1, 22 (Cortes de Barcelona 1283).

<sup>116</sup> Sulla difficoltà di armonizzare tale norma con il provvedimento del 1251 (v. nt. 95), e la prammatica di Pere III emanata a Barcellona il 25 febbraio 1380, (*Constitucions...* cit., II, 1, 10, 1) che colloca, in caso di lacuna nel *corpus* consuetudinario, al primo grado le costituzioni generali della Catalogna, e l'osservanza del diritto romano-canonico, già vietato nel 1251, *si et in quantum volumus*, v. Iglesia Ferreirós, *Cataluña y el derecho común*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de maig de 1997, Barcelona 1998, pp. 19-65.

<sup>117</sup> Il termine indica il provvedimento regio, costitutivo di nuovo diritto, emanato al di fuori delle *Cortes*, v. *Constitucions ...* cit., II, 1, 5, 4: "Nuper quondam Ordinationem seu Pragmaticam Sanctionem provido consilio edidisse recolimus, vobis per speciales nostras literas intimatam". La prammatica di Pere III è richiamata in un'epistola al re di papa Clemente VI, data ad Avignone il 18 dicembre 1345, v. Vincke, *Documenta...* cit., p. 391.

1247 contribuiva al consolidamento della potestà monarchica anche in quella regione<sup>118</sup>.

Nel Vidal il monarca appare come fonte di diritto e di giurisdizione, *Justicia* primario del regno, al vertice di una piramide che riunisce in via gerarchica le magistrature inferiori, e che determina i gradi di giurisdizione. Di più: la potestà giudiziaria, compresa nella giurisdizionale, è l'aspetto precipuo della *potestas plena* e pertanto è facoltà del monarca derogare al diritto canonico che vieta i *saltus* nei gradi di giudizio. Lo stabiliva una sentenza di Jaume I del 1270 che annullava il giudizio di un magistrato inferiore, e nonostante il cosiddetto Privilegio dell'Unione concesso da Alfonso III nel 1287, che riconosceva i privilegi degli *estamentos*, Jaume II nel 1303, su parere del *Justicia* stabiliva, in una causa contro il vescovo di Tortosa, che l'appello poteva essere indirizzato direttamente al re<sup>119</sup>. Si affermava, in definitiva, nella prassi aragonese, il principio del ricorso al re, quale supremo magistrato, anche

---

<sup>118</sup> F.L. Pacheco Caballero, *Potestad regia, justicia y jurisdicción en el Reino de Aragón (Edades media y moderna)*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VI Simposi Internacional, Barcelona, 31 de maig – 1 de juny de 1996, Barcelona 1997, pp. 199-255; A. Wolf, *Los Fori Aragonum de 1247 y el Vidal Mayor. Sus relaciones con la historia de la legislación europea*, in *AHDE* 33 (1983), pp. 198 - A. Ubieta Arteta-J. Delgado Echeverria-A. Frago Gracia-M.C. Lacarra Ducay, *Vidal Mayor*, Huesca 1989. Sulle varie edizioni in latino ed in lingua romanza (aragonese), v. Iglesia Ferreirós, *La creación del Derecho...cit.*, p. 184.

<sup>119</sup> A. Jimenez Soler, *El poder judicial en la Corona de Aragón*, Barcelona 1901, doc. 7, p. 71 cit. in Pacheco Caballero, *Potestad regia...*: "Serenissimo et magnifico domino domino Jacobo Dei gratia Regi Aragonum... Eximinius Petri de Salnova Justicia aragonum pedum ac manum oscula se ejus gracie comendando. Recepti vestras litteras quas michi missistis ratione questionis seu dubitationis que est orta inter vos ex una parte et venerabilem episcopum dertusensum ex altera propter appellationes loci de Almançora qui locus est in regno Valentie situatus et ad forum et usum et consuetudinem aragonis populatus et pro parte vestra est dictum et allegatum quos secundum forum et usum aragonis appellationes hominum locorum ordinum seu religiosorum ad vos pertinere noscuntur. Et ex parte dicti Episcopi est allegatum quod non est talis usus nec forus. Et posito quod sic est quod ipse episcopus et predecessores sui fuerunt et sunt in possessione ipsarum appellationum in dicto loco de Almançora a sexaginta annis citra. Et quod vos habito consilio cum sapientibus aragonis et aliis tunc in curia existentibus decrevistis quod non obstantibus obiectis pro parte dicti Episcopi non potuit nec debuit dici quod ipse episcopus esset nec fuisset in possessione dictarum appellationum. Cum vos de jure utendo in aliquibus locis in quibus generalem jurisdictionem exercuistis et exercere intendebatis tenebatis ipsam jurisdictionem super alias. Maxime in dicto loco de Almançora quis est populatus ad forum et usanciam aragonis. Et voluistis certificari a me an dicta determinatio sive declaratio per vos facta fuerit iusta et de foro et usu aragonis ut predicta in dictis vestris litteris latius continetur. Ad que celsitudine vestre respondeo quod secundum forum et usum regni aragonis vos habetis appellationes in omnibus locis ordinum religiosorum et Episcoporum et ita cotidie in aragone servamus de facto. Et dominus Vitalis bone memorie Episcopus oscensis qui composuit quemdam librum fororum scripsit expresse [*Vidal Mayor* 2.22.11], quod appellationes que fiunt a justiciis villarum et castrorum religiosorum et clericorum debent fieri ad justicias domini Regis propinquioris civitatis vel ad Dominum regem si maluerint appellare et hoc espresse dixit in titulo de foro competenti libro secundo".

omisso medio, non solo per gli *infanzones*, come già stabilito in una precedente sentenza data a Huesca nel 1242, ma anche nelle cause relative agli ecclesiastici<sup>120</sup>. Una raccolta di sentenze dello stesso periodo, conferma la possibilità di ricorrere al re *via gravaminis*<sup>121</sup>.

Gli anni del regno di Pere el *Cerimoniós* (1336-1387) in cui si assiste ad un deciso mutamento degli assetti politici generali con il trasferimento della sede papale ad Avignone, sono contrassegnati da un elevato grado di conflittualità con le autorità ecclesiastiche locali e dal frequente ricorso alla pragmatica sanzione per regolarne i rapporti<sup>122</sup>, in assoluta coerenza con i molteplici provvedimenti nei quali si invoca la *plenitudo potestatis* o le clausole *non obstante* e *ex certa scientia*, come quello del 1337 rivolto ad aragonesi, catalani, valenciani dove il re riserva a sé il diritto di deroga alle consuetudini<sup>123</sup> o l'altro del 1339 dove stabilisce limiti ai privilegi contrari alle leggi generali, in un ambiguo rapporto con le *Cortes* che sarà destinato a rimanere irrisolto<sup>124</sup>.

---

<sup>120</sup> C. Laliena Corbera, *Documentos municipales de Huesca (1100-1350)*, Huesca 1988, doc. 17, p. 39, cit. in Pacheco Caballero, *Potestad regia...*: "Indulgemus autem vobis in perpetuum quod ab universis iudiciis et sentenciis datis inter vos et infanzones possitis ab nos appellare si de sententia vos creditis aggravatos" v. invece, per la gradazione del giudizio, A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. II. I glossatori civilisti*, Milano 1970, p. 109 ss.

<sup>121</sup> A. Perez Martin, *Una colección desconocida de observancias aragonesas: estudio y edición*, in *Ius fugit* 1 (1992), pp. 185-228, obs. 8: "Quicumque sciens se agravatum a sententia contra eum lata, poterit ab ipsa sententia appellare usque ad tercium diem et in tercio die postquam sententia fuerit lata, et si appellacio fuerit facta ad monium regem vel procuratorem ipsius si fuerit in regno Aragonum, Iudex debet signare appellanti terminum X dierum in quo compareat coram domino rege ad proseguendum appellationem suam. Et si forte dominus rex non fuerit in regno Aragonie".

<sup>122</sup> Sulla figura del re, v. *Cronica del rey de Aragón D. Pedro IV el Cerimonioso o del Punyayet*, ed. A. de Bofarull, Barcelona 1850; R. D'Abadal i de Vinyals, *Pedro el Cerimonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña*, in *Historia de España*, XIV, Madrid 1966; R. Tasis i Marca, *Pere el Ceremoniós i els seus fills*, Barcelona 1980<sup>2</sup>.

<sup>123</sup> L. Pacheco Caballero, *Non obstante, ex certa scientia, ex plenitudine potestatis. Los reyes de la Corona de Aragón y el principio princeps legibus solutus est*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VII Simposi Internacional, Barcelona, 23-24 de maig – de 1997, Barcelona 1998 pp. 91-127, v. p. 97: "Simili quoque modo salvamus et retinemus nobis et nostros quod si de iure nostri domini nostreque regalie et pertinencie aut ex regie plenitudine potestatis seu alia in dicto casu vel simili illos de Aragona extra dictum regnum Aragonum, et illos de regno Valencie extra ipsum regnum Valencie, et illos de Cathalonia possumus invocare ad facere et mandare eos extra illa ad presentiam nostram accedere, et premissa vel alia non derogetur in aliquo iuri nostro". Per la dottrina dell'età intermedia, v. sul punto, U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1940, p. 202 ss.; E. Cortese, *La norma giuridica...*, cit.

<sup>124</sup> Pacheco Caballero, *Non obstante...cit...*, p. 98: "Et si forsan populi consuetudines vel statuta quae sint secundum legem vel propter legem facere possint, constitutiones tamen vel statuta quae sint contrarie legi generali principi non possunt facere nisi sciente principe et expresse consentiente ubi ad solum principem legis factio seu editio pertinet".

In una prammatica del 1359 Pietro III imponeva al giudice secolare di inibire il giudice delegato apostolico, qualora un clerico lo avesse interpellato, di procedere contro un laico, perché suddito del re<sup>125</sup>. Il concordato tra il cardinale Bertrando de Comenge ed Eleonora, consorte del re, stipulato l'11 giugno 1372, che prevedeva l'elezione di un arbitro cui veniva assegnato un termine di cinque giorni per dirimere le controversie giurisdizionali, altro non fu che un tentativo della S. Sede di porre un argine a quelle che erano considerate violazioni perpetrate a danno dei prelati, cioè le frequenti occupazioni delle *temporalitates* ecclesiastiche con il pretesto di ristabilire la giurisdizione regia<sup>126</sup>. Tant'è che in caso di mancato accordo, la causa era devoluta ad un *Cancellarius* di nomina regia e la sua decisione assumeva il valore di una deliberazione delle *Cortes*. Appena due anni dopo, il 15 marzo 1374 *el Cerimoniós* emanava una prammatica con la quale autorizzava gli ufficiali di Rosselló e Cerdanya a sequestrare i beni dei prelati e di ogni persona ecclesiastica che usurpasse la regia giurisdizione *pro conservatione regalium*<sup>127</sup>.

Il processo evolutivo della *potestas regalis* dei conti-re catalano-aragonesi e la formazione tecnico-scientifica di un ceto giuridico locale furono altamente debitori alla *receptión*, al diritto di Bologna. Tra la fine del Duecento ed il secolo successivo, il diritto romano, nonostante il provvedimento di Jaume I del 1251, assunse il ruolo di diritto suppletorio degli *Usatges*. Le consuetudini di Barcellona, divenute nel frattempo consuetudini generali della Catalogna, che i sovrani giuravano di osservare, costituirono comunque un punto fermo per i giuristi che tra il XIV ed il XV secolo vollero armonizzarle con il diritto romano.

Si era assunto tale compito Jaume de Montjuïc (Jacobus de Montejudaico), giurista nato intorno al 1260 morto dopo il 7 gennaio 1345 (data certa del suo testamento), allievo di Dino da Mugello a Pistoia o Bologna, dunque tra il 1278 ed il 1298, giudice nella curia di Jaume II. La sua glossa agli *Usatges* ne è un documento altamente significativo, anche per l'epoca in cui fu composta<sup>128</sup>. Poiché le leggi gote erano considerate ormai insufficienti-

---

<sup>125</sup> *Libro primo de las Pragmaticas y altres drets de Cathalunya*, ed.cit., Tit. De episcopis et clericis.

<sup>126</sup> *Libro primo de las Pragmaticas...* cit., Tit. De somatent y sacramental, v. anche *Raccolta di Concordati*, cur. A. Mercati... cit., p. 131.

<sup>127</sup> *Libro primo de las Pragmaticas...* cit., Tit. De costumaz y diversos styls de Cortes.

<sup>128</sup> A. Iglesia Ferreirós, *Las glosas de Jaume de Montjuïc a los Usatges de Barcelona (Edición del Ms. BNP latin 4670 A)*, in *Institutum* 7 (2002), pp. 849-961. Notizie sulla biografia del Montjuïc anche in G.M. de Brocá, *Historia del Derecho de Cataluña*, Barcelona 1918, (ult. ed. Barcelona 1985), p. 387; J. Hernando, *Llibres i lectors a la Barcelona del s. XIV*, Barcelona 1995, n. 106, 210, 217, 390; P.



ti<sup>129</sup>, al vocabolo *potestatis regie* dell'Us. 3 egli allega il titolo del Codice giustiniano *de legibus et constitutionibus* (C1.14.1, 3 et 8), per quanto concerne la *potestas condendi* e l'interpretazione secondo equità, e risolve i quesiti posti dall'Us. 81, *Judicia curie*, insistendo sull'obsolescenza delle leggi gote e ritenendo, che l'*arbitrium principis* cui far ricorso nei giudizi in caso di lacuna nel *corpus* degli *Usatges* vada interpretato secondo le leggi romane in quanto ispirate ai supremi principi di equità e giustizia<sup>130</sup>. Ma, contro la legge *de iudiciis* (C. 1.3) ricordata dall'Autentica di Federico I che assegnava il *privilegium fori* agli ecclesiastici, egli deve convenire che l'ordinamento generale e speciale della Catalogna impone il contrario<sup>131</sup>. Altrettanto significativa è la gl. *ad omnia probanda* all'Us. 87 nella quale il giurista ravvisa nella consuetudine redatta di Barcellona in materia testamentaria una deroga al diritto romano, ma attribuisce al conte la potestà di creare diritto ed agli *Usatges* forza di legge patria in virtù del principio secondo cui il conte non riconosce alcun superiore sopra di sé<sup>132</sup> o ancora la gl. *ad potestatem*, dell'importante Us. 91 che precisando le regole processuali dei ceti privilegiati, ribadisce che la *plena potestas* è prerogativa esclusiva del conte di Barcellona e della sua curia, rispetto agli altri comitati egli solo è *dominus et rex*<sup>133</sup>, o la gl. *ex magnatibus* sulla giurisdizione

---

Tamburri, *Natio hispanica. Juristas y estudiantes españoles en Bolonia antes de la fundación del Colegio de España*, Bologna 1999, p. 109.

<sup>129</sup> Iglesia Ferreirós, *Las glosas ...cit.*, p. 884, gl. cum dominus: "Ecce causam quare fuerunt facti usatici. Et est duplex, scilicet quia leges Gotice non poterant in omnibus causis observari et quia plura negocia occurrebant que non erant per dictas leges decisa".

<sup>130</sup> *Ibid.*, p. 933, gl. revertetur ad leges: "Scilicet Goticas quia de talibus loquitur hic usaticus, ut dixi in prima glosa, sed credo id esse abrogatum. Non enim utimur legibus Gothicis, nisi in paucis casibus. Revertetur ergo ubi usatici non sufficiunt ad principis arbitrium et eius iudicium quod erit secundum leges Romanas tamquam equas et justas".

<sup>131</sup> *Ibid.* p. 920, gl. omnes homines: "Set pone dominus Rex vel aliquis magistratus et pro eo habent causas cum aliquo episcopo vel prelato aut alio clerico numquid hoc casu jurabitur de calumpnia per dominum Regem vel eius magistratum si petatur? Videtur quod sic quia clerici non subsunt iurisdictioni regie, ut auth. *statuimus cum si* [C.1.3]. Sed contra credo, quia certe quo ad aliqua subsunt ei ex quo infra limites Cathalonie sunt beneficiati, nam habent venire ad curiam eius et aliqua ordinamenta eius generalia et specialia observare, ut dicam infra in usatico *Stmili modo* [us.65].

<sup>132</sup> *Ibid.* p. 935: "et quantum ad testamentum est in Barchinona consuetudo scripta id asserens quod predixi, scilicet quod duo vel iii testes sufficiunt et ita videtur in omnibus predictis casibus et aliis plures testes exigentibus esse derogatum juri romano per hunc usaticum et quo ad comitatum Barchinone [...], set dic quod id fit ex vi hujus usatici qui est lex in hac patria et ejus conditor scilicet dominus Raimundi Berengarii comes non habebat imperatorem vel alium superiorem in temporalibus et ita potuit in sua terra legem condere sicut imperator in Imperio, nec lex imperialis astringit dictum comitem vel ejus patriam...".

<sup>133</sup> *Ibid.* p. 937, gl. Auctoritate et rogatu: "Iste usaticus plurimum extollit et privilegiat potestatis

comitale<sup>134</sup>, o infine la gl. *Laudaverunt* all'Us.96 che precisa i limiti della giurisdizione vescovile<sup>135</sup>.

L'*Apparatus* del Montjuïc al testo degli *Usatges*, unitamente alle glosse di Jaume e Guillelmo de Vallseca e di Jaume Callís<sup>136</sup>, così come il commento di

---

honorem. Et id privilegium non solum residet in persona potestatis, set et derivatur in curiam adeptes, sic alias privilegium non solum insitit in persona ejus cui conceditur, sed derivatur in alios [...]. De hoc usatico et contentis ac statutis in eo quamplures questiones vidi et ideo circa ipsum glosandum et declarandum ducam plenius insistendum". Gl. Ad potestatem: "Sed quis est potestas. Respondeo: videtur quod quisque comes potest dici potestas, ut optime colligitur *infra usatici Ex magnatibus* [us. 93] Numquid ergo habeat locum iste usaticus in adeptibus curiam comitis Impuritani vel Urgelli vel aliorum comitum? Credo quod non tum quia hiis usi non sunt tum quia hic et infra hoc eodem usatico, in ii vel iii locis ponitur potestas in singulari. In usatico autem *Ex magnatibus* ponitur in plurali in duobus locis, ubi dicitur potestatibus et sic illum intelligo in omni comite hujus patrie, istum in solo comite supremo sive maiori scilicet in comite Barchinone, qui modo est dominus et rex". Il lungo commento del Montjuïc all'Us.91 che, si ricorderà, fa parte del più antico nucleo della raccolta, e che va integrato con l'us. 93 *ex magnatibus* e con l'us. 142 *cum temporibus*, ebbe anche una tradizione testuale autonoma, tanto che nell'inventario della biblioteca di Antonio Augustín redatto da Martín López de Vaillo e pubblicato in G. Antolín, *Catálogo de los Codices Latinos de la Real Biblioteca del Escorial*, Madrid 1923, I, 452, appare come *Consilium super Usaticum auctoritate et rogatu secundo*, (il primo, con il medesimo incipit, è l'us. 76), separatamente o congiuntamente ai giuristi *Bernardi de Seva, Raimundi Vinaderii, Jacobi de Montejudaico, et Berengarii Vives, et Bernardi de Montejudaico jurisperitorum barcinonensium consilium datum super usatico*, Auctoritate et rogatu secundo. Sul punto, v. Iglesia Ferreirós, *Las glosas de Jaume de Montjuïc...cit.*, p. 868-69.

<sup>134</sup> *Ibid.* p. 943, gl. *Ex magnatibus*: "Ex hoc usatico qui est lex et jus hujus patrie habet dominus rex fundamentum et titulum ad vendicandum habendum et tuendum merum imperium in omnibus locis Cathalonie et comitatus Barchinone. Et quod dixi de domino rege intelligo dixisse de eo ut de comite Barchinone, non ut de rege Aragonie vel Valentie [...]. Et id jus est datum domino regi et aliis comitibus per hanc hujus patrie legem contra omnes homines clericos et laycos loca castra vel villa infra limites Cathalonie habentes et hec notabilia sunt".

<sup>135</sup> *Ibid.* p. 945, gl. *Laudaverunt*: "Videtur quod iste usaticus daret jurisdictionem episcopis circa clericos et eorum jura et circa treugas et sacrilegia et hoc in omni casu et indistincte, set non facit. Nullam enim habent episcopi etiam circa predictam jurisdictionem, nisi ea que alias eis de jure communi canonico competit. Et iste usaticus hoc solum voluit dicere quod episcopi jurisdictionem sibi competentem in predictis non exercent per se in camera, set in capitulis vel sinodis quod etiam non observatur, nec forte fuit domino comiti domino temporali jus talia statuendi".

<sup>136</sup> *Antiquiores Barchinonensium Leges, quas vulgus usaticus appellat, cum commentariis supremorum iurisconsultorum* Iacobi a Montejudico, Iacobi et Guillelmi a Vallseca et Iacobi Calicii *cum indice copiosissimo non antea excusae*, Barchinonae 1544. Notizie su questi giuristi in G.M. de Broca, *Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y esposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia*, Barcelona 1918. Sul Montjuïc, v. Iglesia Ferreirós, *Las glosas de Jaume de Montjuïc...cit.*, sulla famiglia Vallseca, v. Garcia y Garcia, *El jurista catalan Guillelm de Vallseca...cit.*, Iglesia Ferreirós., *Frangulas ou migallas... cit.*; sul Callís, J. Rius Serra, *Jaume Callís. Notas biobibliograficas (1364?-1434)*, Vich 1944; J.M. Madurell Marimon, *Micer Jaume Callís y su biblioteca jurídica*, in *AHDE* 33 (1963), pp. 539-607; E. Junyent, *Jaime Callís. 1364-1434. Síntesis biografica*, Vich, s.d.; J. Lalinde Abadia, *La persona y la obra del juriconsulto vicense Jaume Callís*, Vic 1980; Id., *El pensamiento jurídico de Jaume Callís*, in *Historia del pensamiento jurídico*, Curs 1996-97 dedicat a la memoria del professor Francisco Tomás y Valiente, cur. Tomás de Montagut, Barcelona 1999, pp. 107-18.

Tomas Mieres alle costituzioni delle *Cortes* generali catalane<sup>137</sup>, comprovano l'esigenza dei giuristi catalani di servirsi del patrimonio scientifico bolognese per valorizzare le *patriae leges*, e per celebrare l'autorità del monarca – cui peraltro devono le loro personali fortune – nella salvaguardia degli *Usatges* e delle *leges pactionatae*. Le numerose clausole derogatorie a quest'ultimo assunto, risentono tuttavia di un'ambiguità irrisolta fra tradizione e dottrina che ai giuristi non resta che avallare<sup>138</sup>.

I provvedimenti di Martino I del 1409<sup>139</sup> e di Fernando I de Antequera del 1412, consegnavano al secolo XV il diritto degli *Usatges*, delle Costituzioni e dei Capitoli delle *Cortes* sotto l'egida del *Princeps*<sup>140</sup>. Su proposta delle *Cortes* riunite a Barcellona quell'anno, il nuovo re castigliano nominava una commissione composta dal suo consigliere Jaume Callís, dall'avvocato

---

<sup>137</sup> T. Mieres, *Apparatus super Constitutionibus Curiarum generalium Cathalonie*, Barcinone 1621. Sul pensiero di questo giurista, fiorito intorno alla metà del sec. XV (inizia l'opera nel 1439), v. J.B. Vallet De Goytisolo, *Estudios sobre fuentes del derecho y metodo juridico*, Madrid 1982; F.L. Pacheco Caballero, *La recepción hispánica de la doctrina de la expropiación por causa de utilidad pública*, in *Initium* 3 (1998), pp. 383-417.

<sup>138</sup> Pacheco Caballero, *Non obstante...cit.*, p. 119; Id., *La recepción hispánica de la doctrina de la expropiación...cit.*, p. 396 dove si riferisce l'opinione sulla potestà espropriatoria del principe di Mieres, *Apparatus*, pars prima, col. 2 cap. 57, n. 2, p. 70: "Et videtur quod sic, quia omnia sunt Principis... Vel dic quod omnia sunt Principis quo ad iurisdictionem et protectionem, quia dominus est omnium quo ad iurisdictionem, ut faciat ius omnibus subditibus sui, non autem quoad proprietatem, ut possit rem alterius dare tibi vel sibi appropriare, nisi ex iusta causa, quia tunc posset, ut hic, puta propter publicam utilitatem". Ciò posto, Mieres aggiunge, n. 3: "Sed forte, attentis usaticis et constitutionibus Cathalonie, quibus dominus Rex se astrinxit, non posset hodie dominus Rex uti tali regia, quae est de plenitudine potestatis, ut rem auferret, nisi per iustitiam causa prius legitime cognita".

<sup>139</sup> *Constitutions...cit.*, I, 1, 38, 2. Martino I nella Corte di Barcellona, 1409, cap. 2: "Lo Cancellor, e [...] Vicicancellor vostres, e el del dit Senyor Primogenit vostre, o de successors vostres [...] un notable e de bona consciencia Doctor, o Iurista elegidor per vos Senyor [...] e quiscun en son cas, e en sa casa, per la forma e manera que en lo Capitol pus prop seguent es contengut, regescan et ministrin per vos Senyor la Iustitia, servants la bona Ordinatio de la vostra casa, tambe en ço que toca los Scrivans de Manament et de Registre, com en otras cosas, e en altra manera las parts presents, o per contumacia absents, en aquella millor forma que fer se deja, segon Vsages de Barcelona, e Constitutions, e Capitols de Cort de Cathalunya, Vsos, Costums, Privilegis, Immunitats, e Libertats de quiscuna conditio, e de Vniversitats, e dels singulars de aquellas, dret comu, equitat, et bona raho, e que en aytal spatxament de aytal exercici de Iustitia los dits [...] no puxan esser empatxats [...]. Plau al Senyor Rey" v. Iglesia Ferreirós, *Cataluña y el Derecho común... cit.*

<sup>140</sup> *Constitutions...cit.*, Fernando I nella Corte di Barcellona, ca. XVII: "los dits vsatges e constitucions capitols de cort e altres leys de la terra sien mils obseruats:e obseruades segon lur seria e tenor: e no sia recorregut a altres leys en los cassos qui son determenats per los dits vsages, constitucions, capitols de Cort e leys de la terra, confirmam specialment lo vsatge de Barçalona que comença en latin Iudicium in curia datum e manam que aquell sia observat segon la sua seria e tenor" Iglesia Ferreirós, *Cataluña y el Derecho común...cit.*

Bononato Pere e dal canonico Pere Regassol, per tradurre *de latino in romancio sive lingua cathalana* l'intero *corpus* corredato di titoli tratti dal Codice giustiniano, dal Digesto, dal liber Extra e dal Sextus<sup>141</sup>. Nel 1422, durante la luogotenenza di Maria moglie di Alfonso il Magnanimo, le *Cortes* di Barcellona obbligavano giudici ed avvocati a servirsene in via esclusiva<sup>142</sup>.

Si manifestano ora con più evidenza i postulati iniziali: ripercorrere il processo di formazione del concetto di *potestas regia*, ed il fenomeno connesso, cioè il progressivo evolvere del diritto catalano-aragonese attraverso l'estendersi dell'autorità del sovrano di intervenire sulle antiche consuetudini, avviene necessario per cogliere il significato del parallelo evolvere dell'originaria e condivisa – perché frutto di volontaria sottomissione – prerogativa sovrana di protezione della Chiesa, del patto *quoad protectionem* garantito dagli *Usatges*, in un'interferenza sempre più ampia nelle questioni ecclesiastiche, che è motivata con la tutela della regia giurisdizione. Ne è segno evidente l'attribuzione dell'autorità di assolvere dalla scomunica fulminata dai vescovi contro gli ufficiali regi. Un episodio per tutti, paradigma o sintesi di quanto sin qui esposto, che attesta come la sostituzione della dinastia barcelonense con quella castigliana dei Trastámara, non abbia influito in modo rilevante su una consolidata tradizione che attribuiva al sovrano il controllo sull'autorità ecclesiastica. Anzi, la struttura unitaria del regno di Castiglia e la sua concezione sacra del monarca, avrebbe contribuito a rafforzarla ulteriormente. Non solo: da qui in avanti essa verrà rivendicata con maggiore incisività quale *regalía* tra le più rappresentative della sovranità, mentre l'interesse di questa coinciderà con il bene comune.

Il 23 giugno 1413 il vicario arcivescovile di Zaragoza Juan López de Mosqueruela scomunicava il *Justicia de Aragón* Juan Ximénez Cerdán. Le *Cortes* generali, convocate da Fernando I il 22 dicembre a Lerida, si riunirono il 22 febbraio 1414 e stabilirono che il *Justicia* non avrebbe dovuto subire tale provvedimento essendosi limitato ad attuare la giustizia in difesa della real

---

<sup>141</sup> J.M. Font Rius, *Estudi introductorio in Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495*, Barcelona 1988; A. Perez Martin, *Génesis de las Compilaciones del Derecho Catalán*, in *Studia Gratiana* XXIX (1998), pp. 685-708.

<sup>142</sup> *Constitutions...* cit ..., I, 24, 1, Maria, Luogotenente generale nella Corte di Barcellona 1422, ca. XVII: "Assats es cosa ridiculosa als iuristas qui volen exercir Offici de judicatura, e de advocatio en Cathalunya e no poc damnosa als litigants, ignorar las leys de la terra, per ço statuim, ordenam, volem e manam, que quiscun jurista qui volra vsar dels dits Officis de judicatura, e de advocatio en lo Principat de Cathalunya, anys que sien admesos en aquella, o en algu de aquells, hajan e sien tenguts haver sens frau algu los vsatges de Barcelona, Constitucions, e Capitols de Cort de Cathalunya, segons las quals ans de tots altres drets ha esser jutjat dins lo dit Principat" Iglesia Ferreirós, *Cataluña y el Derecho común...* cit.

giurisdizione e della *libertad foral* del Regno, come tutti coloro che l'avevano preceduto, mentre l'ufficiale ecclesiastico le aveva disprezzata e vilipesa. Alle vibrante proteste del braccio ecclesiastico, l'assemblea ritenne indispensabile discutere nelle sedute successive il tema dei rapporti tra giurisdizione regia ed ecclesiastica. Il punto di vista dei bracci laici era il seguente: il re d'Aragona ed i suoi predecessori avevano acquisito il Regno liberandolo dai Mori, *pleno et integro iure*, con il concorso di "magnates, caballeros, infanzones, ciudadanos y otros vasallos", e ridotto alla fede di Cristo senza riconoscere alcun superiore nel temporale. Gli ecclesiastici avevano ottenuto casali, castelli, vassalli, beni temporali, giurisdizioni, per volontarie donazioni del re. Era evidente poi che il re aveva sulle dette proprietà ecclesiastiche la giurisdizione criminale, le appellazioni, il maravedi, la cena, *hueste y cabalcada* e tutti gli altri diritti di regalia, prova ne era che i prelati prestavano al re omaggio e giuramento di fedeltà ed era questo il motivo per cui erano chiamati ad intervenire nelle *Cortes* ed a prestare il loro contributo sia in termini economici che di fedeltà e difesa della real giurisdizione e di ogni regalia. Se ne deduceva, a giudizio degli *estamentos*, che gli ufficiali che esercitavano la giurisdizione ecclesiastica, erano sottomessi alla reale maestà ed alla giurisdizione secolare, nella fattispecie agli ufficiali regi, al governatore ed al *Justicia* d'Aragona, organismi competenti alla cognizione di ogni conflitto concernente gli ecclesiastici, poiché le loro temporalità insistevano nel territorio del Regno. Di conseguenza, se un giudice ecclesiastico ignorava la prescritta fedeltà e usurpava la giurisdizione regia, gli ufficiali del re potevano e dovevano esercitarne la difesa anche *manu militari*, e nel caso in cui gli ufficiali ecclesiastici avessero opposto resistenza a revocare i loro atti pregiudizievoli, era doveroso occuparne le temporalità fino a che non si fosse ottenuta la revoca. Da qui la deliberazione delle *Cortes*: *si cada uno no se guarda su jurisdicción sería confundir el universal orden de la república*.

Nella seduta del 5 marzo 1414, assente il braccio ecclesiastico, Fernando I rese nota la sua intenzione di togliere la scomunica al suo magistrato perché ne rimanesse integra la potestà giurisdizionale, e quando il 13 marzo le *Cortes* si riunirono in seduta plenaria, il sovrano annunciò che, ad onta della scomunica inflittagli dal vicario Juan Lopez de Masqueruela, egli assolveva il *Justicia* come da documento firmato due giorni prima ed allegato al procedimento deliberativo delle *Cortes*<sup>143</sup>.

---

<sup>143</sup> Il documento, conservato nell'Archivo de la Corona de Aragón di Barcellona, e corrispondente al Reg. 25 è stato integralmente pubblicato da A. Canellas Lopez, *El Reino de Aragón en el siglo XV*, in *Historia de España* dirigida por R. Menendez Pidal, XV, Madrid 1964, p. 361-63.

Non sarà vano ricordare, in proposito, che anche *Las Siete Partidas* (1263/65) di Alfonso X *el Sabio*, certamente note al castigliano Fernando I de Antequera, regolavano espressamente la delicata materia della scomunica, stabilendo che i prelati potevano infliggerla in casi rigorosamente determinati e solamente a coloro che erano sottoposti alla loro giurisdizione. Ma anche tali soggetti erano garantiti contro l'ingiusta scomunica e la nullità del provvedimento era prevista da un elenco di vizi formali e sostanziali<sup>144</sup>.

In quel periodo prendeva corpo una dottrina, in seguito a lungo dominante: nella *Margarita fisci* il più autorevole consigliere di Fernando I, Jaume Calís, poteva invocare il *longissimus usus* in Catalogna circa la cognizione regia delle cause relative a monaci ed *exempti*<sup>145</sup> e più precisamente nel suo trattato *de pace et tregua*, faceva risalire all'epoca di Vifredo *el Vellu* l'inizio dell'esercizio degli *iura regalia* da parte dei conti di Barcellona, al periodo cioè nel quale, a suo dire, i conti avevano iniziato ad esercitare la loro giurisdizione *superiorem non recognoscentes* per volontà di Carlo il Calvo e Ludovico il Pio, avendo liberato il territorio dai saraceni<sup>146</sup> in ciò seguito dal Mieres che dal canto suo teneva a riproporre ed esaltare le radici gote del patrio diritto<sup>147</sup>.

Nel 1441 il giurista valenciano Pere Belluga, discepolo in Bologna di Ludovico Pontano e di Giovanni da Imola, ultimava il suo *Speculum Principum*, opera iniziata nel 1438 di concerto con il re Alfonso V *il Magnanimo* che gli suggeriva persino il titolo<sup>148</sup>.

Belluga riconosceva alla Curia un ruolo eminente: la Curia era l'organi-

---

<sup>144</sup> *Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de Su Magestad*, Madrid 1611, (Salamanca 1555) P.I, tit. IX, l.4, 8, 9, 20. Sulla compilazione, apparsa nella 1ª ed. a Sevilla nel 1491, v. A. Garcia Gallo, *El «Libro de Leyes» de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas*, in *AHDE* 21-22 (1951-52), pp. 345-528; F. Martinez Marina, *Ensayo histórico crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reynos de León y Castilla, specialmente sobre el código de las Siete Partidas de don Alonso el Sabio*, in *Obras escogidas. Estudio preliminar y edición de J. Martinez Cardós*, I, Madrid 1966; (1ª ed. 1808) A. Iglesia Ferreirós, *La labor legislativa de Alfonso el Sabio*, in *España y Europa, un pasado jurídico común*, Murcia 1986, pp. 275-599; J.R. Craddock, *The legislative Works of Alfonso X el Sabio. A critical bibliography*, Grandt Cutler Ltd 1986; Id., *El poder de hacer leyes de Alfonso X*, in... *colendo iustitiam...*cit., pp. 397-410. Iglesia Ferreirós, *Cataluña y el Derecho común...*cit.

<sup>145</sup> J. Calicii *Margarita fisci*, Lugduni 1556<sup>2</sup> [1420-23], dub. 6 casus. 151.

<sup>146</sup> J. Calicii *Directorium pacis et treuga*, Lugduni 1556<sup>2</sup> [1398-1405], dub. 13 col. 1.

<sup>147</sup> T. Mieres, *Apparatus...*cit., Collat. 9, cap. X, p. 216: "Sequitur expositio litterae, ibi in verbo *les leyes de la terra*, etc. expone idest constitutiones et alia iura patriae ut sunt usatici, constitutiones capitula curiarum, consuetudines generales et speciales, ac privilegia quae sunt leges privatae, et etiam quaedam leges Gothicae quae in paucis et certis casibus servantur, notatibus in usatico *Iudicia curiae*" v. anche, *Ibid.*, Collat. 11, cap. IV, p. 524, e *Ibid.*, Collat. 10, cap. XIX, p. 429.

<sup>148</sup> P. Belluga, *Speculum principum ac iustitiae*, Parisii 1530; *Speculum Principum... una cum additionibus*

simo cardine dell'ordinamento, poiché durante la celebrazione di essa l'intero *populus* organizzato nei tre bracci elaborava le decisioni allo scopo di conservare lo stato del regno in pace, giustizia e tranquillità, così come era detto nel discorso pronunciato dai re e nel prologo degli *Usatges*<sup>149</sup>.

Il richiamo all'antica raccolta non appare privo di significato, giacché sembra presupporre l'adesione del giurista valentino agli esiti del lungo itinerario legislativo e dottrinale dei secoli precedenti che vede la raccolta degli *Usatges* protagonista del sistema normativo catalano-aragonese, esalta la sua omogeneità alle consuetudini del regno di Valencia, e configura un'autorità regia capace di armonizzare il proprio potere con gli assetti istituzionali del regno. Subito dopo la Curia, egli infatti colloca il *Princeps*, unico soggetto cui spetti la prerogativa di congregarla, prerogativa che deriva dall'*imperium*: ciò gli fornisce lo spunto per esaminare la natura giuridica degli atti compiuti in quella sede. Il Principe può abdicare a tale suprema prerogativa solo mediante *lex pactionata quae transit in naturam contractus*. La legge pazione è dunque irrevocabile, e ad essa il sovrano ed i suoi successori sono legati, come insegna la *digna vox* (C.1.14.4) e la dottrina di Baldo<sup>150</sup>. Ma più oltre,

---

*et commentariis* Camilli Borrelli, Venetiis 1580; Bruxellis 1655 (da cui cito), p. 3: "quod tuo mandato vivae vocis oraculo mihi facto in Campo del Conante, *SPECULUM PRINCIPIS intitulari mandasti*". Sul Belluga, (Valencia 1390-Valencia 1468), "advocatus brachii militaris", vissuto per qualche tempo a Napoli alla corte di Alfonso, v. A. Garcia Gallo, *El derecho en el "Speculum Principis de Belluga"*, in *AHDE* 42 (1972), pp. 188-216; v. anche l'introduzione di A. De Benedictis a *Specula principum*, cur. con la collaborazione di A. Pisapia, Frankfurt a. Main 1999; E. Cortese, *Il tramonto del mito dell'Impero universale. Un parere di Oldrado e la sua fortuna in Spagna tra Tre e Quattrocento* (da Iacobus Ciianis a Petrus Belluga e Rodericus Sancius de Arévalo) in "Panta rei". S tudi dedicati a M. Bellomo, a cura di O. Condorelli, II, Roma 2004, pp. 23-67.

<sup>149</sup> Belluga, *Speculum...* cit., p. 5-6: "Curia est congregatio populi facta in certo loco communi a Principe, vel alio habente potestatem Curiam celebrandi, ad quam debent solemniter vocari Decuriones, sive Consiliarii, Archiepiscopi, Episcopi, Duces, et caeteri Magnates, nobiles milites, et generosi et regni proceres. [...] Ad secundum autem de causis convocationum Curiarum debes scire, quod de jure Curiae convocantur pro reparatione status pacifici regni et illius utilitatis, et ut singulorum status jugiter conservetur illaesus, pro justitia et pace componenda, ac ad regni honorem augendum, et officiis regni providendum [...] Et fori et constitutiones regnorum et illorum proemia hoc dicunt, scilicet ex praedictis causis Curias congregandas. Nam primus ille juris gloriosus Rex Jacobus, memoriae recolendae, hoc fatetur in Curia celebrata anno 1300 Kal. Octobris dicens se Curias congregasse pro pace et iustitia. Idem dicit Dom. Rex Petrus in Curia celebrata Caesaraugustae anno Dom. 1348 dicens Curiam congregasse ad pacis conservationem, justitiam et bonum et tranquillum statum totius regni, et id fatetur in Curia celebrata Valentinis, in initio fororum dicens, Curiam congregatam pro bono et pacifico statu regni et pro legibus condendis. Hocque Rex Petrus etiam in sui fororum initio proficitur, hocque caeteri Reges Aragonum in suis principiis fororum Valentinis attestantur. Similique modo Dom. Raymundus Comes Barchinonensis id fatetur in principio Usaticorum".

<sup>150</sup> *Ibidem*, p. 10: "Nec obstat quod dicitur quod Princeps nequit a se abdicare tale imperium, etc. quia imo potest per legem pactionatam quae transit in vim contractus, cum Princeps illis ligetur et eius successores [...] et not. per Baldum in l. *digna vox*, C. de legibus".

distinguendo tra pattismo politico di stampo filosofico e tra quello economico, corrispondente alle *lleys comprades y pagades* del regno di Valencia e del principato di Catalogna, il giurista precisa: leggi pazionate sono quelle elaborate nella Curia, spesso a seguito di dazione pecuniaria, esse sole sono irrevocabili ed hanno forza di contratto<sup>151</sup>. Il Principe tuttavia, ha una prerogativa propria e peculiare che consiste nel creare diritto. In virtù della sua qualità di *conditor legis*, attribuitagli (si noti) dalla consuetudine, egli può emanare, per il ben pubblico, prammatiche sanzioni aventi forza di legge generale, norme cioè dettate dalla sua volontà con il contributo dei suoi consiglieri ma senza l'intervento della Curia. Non solo: può decidere di revocare anche leggi, prammatiche, privilegi qualora sussista una *causa justa*<sup>152</sup>.

L'ambiguità di fondo che segna nella dottrina precedente il rapporto Principe-Cortes è ormai recepita da Belluga. Le Cortes hanno la potestà di fare le leggi, sia pure con il requisito della conferma del Principe, ma questi può fare leggi autonomamente, a loro volta le leggi delle Cortes sono pazionate, dunque irrevocabili, ma se subentra la giusta causa, possono esser revocate in nome di un interesse superiore, la *publica utilitas*, coincidente con quella del Principe stesso, essendo egli *caput reipublicae*<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> *Ibidem*, p. 12: "Et scias quod he leges in Curia factae, si detur per populum pecunia, ut assolet fieri, transeunt in contractum. Et haec sunt leges pactionatae et efficientur irrevocabiles, etiam per Principem".

<sup>152</sup> *Ibidem*, p. 14-15: "Est tamen verum, quod quamvis omne jus omnisque potestas legis condendae sit in Imperatorem translata, Princeps tamen leges condere solet, cum consilio Procerum, Regni Senatorum, et Judicum [...]. Et hinc venit populi congregatio per Principem et celebratio Curiarum, cum Princeps pro reformatione regni leges condere intendit. Et hoc de more introductum est, non exigente iustitiam, cum Princeps per se solum posset leges condere [...]. Et isto more et consuetudine usi sunt Principes in hiis regnis. Nam quamvis pragmatice sanctiones, vim legis habentes, Principes faciunt super bono publico Regni et Universitatum [...] de se cum suo consilio, [...] leges tamen generales faciunt et sunt soliti facere cum consilio Procerum in Curia congregatorum. [...] Scias tamen, quod licet peculiariter sit Principis leges condere, tamen quilibet populus et congregatio approbata potest sibi ordinationes, et sua particularia statuta facere, dum tamen non sint contra leges Principis".

<sup>153</sup> *Ibidem*, rubr. 46, p. 134: "Princeps dominus est omnium [...]. I tem Princeps potest rei meae dominium cum aliqua causa tollere [...] ad privandum dominium rei meae, habent pro causa qualibet ratio motiva ipsius principis secundum eum [...]. Et isto iure civili dispositio libera pertinet suorum bonorum vasallis. Nam alia sunt bona vasallorum, alia Principis [...] Nam licet Princeps dicitur dominus, quoad protectionem et iurisdictionem, non tamen habet singularium rerum subditorum dominium [...]. Et sic Princeps, iure civili non tollit dominium vasallis rerum suarum, nisi ex causa iusta [...]. Neque obstant quod princeps ex absoluta potestate potest causa adiecta quaelibet motiva Principis, quia illa tamen habetur pro iusta". Rubr. 43, p. 142: "Princeps solitus est suum peculiare commodum subditorum utilitatibus posponere [...] si autem magna est Principis necessitas praeponitur eius publica utilitas privatorum subditorum [...] et intenditur in subvenienda necessitate Principis, qui est publicae rei caput. Et eo casu publica utilitas Principis privatae utilitati subditorum praefertur". Sul punto, v. U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per*



Su tali presupposti si fonda saldamente la dottrina di Belluga circa i rapporti tra autorità laica ed ecclesiastica. La norma consuetudinaria, che ne è il fondamento, è norma che attribuisce al giudice secolare la giurisdizione sui soggetti ecclesiastici e ciò elimina sul nascere ogni rivendicazione di pontefici o vescovi fondata su norme estranee alle *patriae leges*, ovvero il diritto canonico che proibisce ai laici la cognizione delle cause relative ai clerici, e che considera la loro intromissione una grave ingiuria per la Chiesa<sup>154</sup>. Il sovrano aragonese, argomenta Belluga, è, del resto, titolare della giurisdizione sugli ecclesiastici *exempti*, i soggetti cioè che sono sottoposti direttamente all'autorità pontificia e non a quella dell'ordinario o del metropolitano. Tale potestà si fonda su un'antichissima consuetudine, scaturita da una giusta causa, più precisamente da una causa impulsiva, dettata da uno stato di necessità, poiché la lontananza non consentiva agli esenti di avere il giudice naturale nel proprio territorio. Una volta introdotta, l'immemorabile consuetudine deve ormai osservarsi *pro lege*, e quand'anche il pontefice volesse eliminare la causa, non potrebbe eliminarne l'effetto. Non solo: il papa può conferire al laico, per privilegio, la giurisdizione criminale e spirituale, in cui è compresa la potestà di scomunicare, ed il privilegio può equipararsi alla consuetudine per forza ed effetto<sup>155</sup>. La consuetudine così antica che non vi è memoria in contrario, d'altra parte, non necessita della *scientia ac patientia* di colui a discapito di chi agisce, cioè il pontefice, poiché egli avrebbe avuto modo, in tanto tempo, di manifestare il proprio dissenso in materia. Se non lo ha fatto si dovrà dedurre che vi è stato tacito consenso e dunque la prescrizione può correre. L'assenso presunto del papa è l'elemento che consente al giurista

---

pubblica utilità. *Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1940; F.L. Pacheco Caballero, *La recepción hispanica de la doctrina de la expropiación por causa de utilidad pública (siglos XIII-XIX)*, in *Initium* 3 (1998), pp. 383-417.

<sup>154</sup> *Ibidem*, cap. XI, *De gravamine illato a iudice seculari ob denegatam remissionem clerici a se capti*, p. 114: "Hoc autem iure canonico fundare est magis laboriosum quam subtile. Nam et generalia concilia et Romanorum Pontificum infinitae auctoritates prohibent laicis potestatem cognoscendi de clericis et illorum cognitionem suis conservant iudicibus" ed aggiunge: "imo iudices saeculares qui de clericis se intromittunt iudicando, dicuntur gravare et iniuriam ecclesiae irrogare". Ma dopo aver fornito una minuziosa rassegna di coloro che possono definirsi persone ecclesiastiche, conclude: "Et quamvis omnes isti dicantur gaudere privilegio fori ecclesiastici iudicis, de iure attamen consuetudo longeva tanti temporis, cuius non est memoria in contrarium, cum scientia et patientia Romani Pontificis, et aliorum Pontificum, in regno Valentiae invaluit, fori set constitutionibus regni vallata, quae pro lege servanda est et pro veritate habetur."

<sup>155</sup> *Ibidem*, p. 119: "Et ad hoc fundandum, scias quod Romanus Pontifex causas etiam criminales clericorum potest committere laico et spirituales et potestatem excommunicandi [...]. Et sic vides quod iurisdictio clericorum potest quaeri a laico per privilegium Romanorum Pontificum; ergo ad consuetudinem equiparatur quo ad vim et effectum".

valentino di aggirare la dottrina dominante, notoriamente contraria all'attribuzione della potestà giurisdizionale mediante l'immemorabile, e di concludere che la consuetudine antichissima ha valore di *constitutum*<sup>156</sup>.

Ma v'è di più. L'autorità che Belluga chiama a sostegno del suo argomentare, contro l'opinione del suo maestro Giovanni da Imola, disposto a concedere la potestà *in spiritualibus* solo ai re che hanno ottenuto l'unzione in quanto non classificabili *mere laici*, altri non è che il commento di Jaume de Montjuïc all'Usatico *Auctoritate et rogatu*, fonte, a suo avviso, di tale potestà nonostante la dottrina non sia concorde<sup>157</sup>. Non era semplice cogliere il nesso tra il giurista di Valencia e l'antico glossatore degli *Usatges* poiché l'edizione più diffusa dello *Speculum* reca l'erronea dicitura: *de Monte Imolaico*, palese storpiatura di *Montejudaeico*. Ed in effetti non l'ha colto, o forse non ha voluto coglierlo il grande giurista biografo di Belluga perché più interessato ad evidenziare gli aspetti della sua formazione romanistica mentre sarebbe forse più producente, una volta ammesso quel debito, inscrivere nel solco della tradizione giuridica catalano-aragonese<sup>158</sup>.

Belluga del resto non manca di citare i provvedimenti dei sovrani precedenti e di ribadire in più occasioni, che sulle immunità della Chiesa, *multum operatur consuetudo*<sup>159</sup>, che in materia di decime *consuetudo jurisdictionem tribuit*<sup>160</sup>, poiché, la giurisdizione ecclesiastica è acquisibile per prescrizione

---

<sup>156</sup> *Ibidem*, p. 121: "Et quia ex necessitate iudex habet arbitrium, qui alias non haberet [...]. Et jam etiam in ecclesiasticis causis, habet potestatem qui alias non haberet ante confirmationem: nam Episcopus ultramontanus, qui subest immediate Romano Pontifice, et ab illo habet habere confirmationem, administrat [...], id ergo facit loci distantia, quod Romanus Pontifex, in sua praeminentia tolerat vel permittit, quod si propinquitas loci pateretur, id non permitteret. Et sic ex jam dictis consona juri videtur talis et tam antiqua consuetudo, quod Rex in exemptos habeat jurisdictionem, et per consequens de illorum jurisdictione disponendi tradita dicitur sibi potestas [...]. Concluditur ergo istam consuetudine jure probari, et tacito consensu Romani Pontificis [...] ut posses dicere quod Princeps hanc jurisdictionem habeat in exemptos, ex quodam jure constituto, conservato ex diuturna consuetudine, quae vicem habet constituti".

<sup>157</sup> *Ibidem*, p. 122: "Et sic nota quod Reges talia jura possident vice Apostolici et praedicta optime probant opinionem de Monte Imolaico [Montejudaeico] super usatico auctoritate et rogatu dicentis, quod virtute illius usatici potest per Principem contra clericos procedi, de quo vidi jam alias dubitari".

<sup>158</sup> Garcia Gallo, *El derecho en el "Speculum Principis"* ...cit.

<sup>159</sup> Belluga, *Speculum Principum*...cit., cap. XVIII, *de immunitate ecclesiae* p. 149.

<sup>160</sup> *Ibidem*, p. 204: "Et Dominus Rex Jacobus, regni conquestor suam sententiam diremit, juris quaestionem per iudicem saecularem decidendam. Et sic Princeps est in possessione, et sui officiales soli solent quaestiones decimales etiam jure suis sententiis terminare. Quae consuetudo jurisdictionem tribuit [...] imo Princeps reintegrando suam jurisdictionem procedit ad occupationem temporalitatum".

e consuetudine, e *consuetudo praescripta privilegium inducit*<sup>161</sup>.

## 5. Alle origini della Regia Monarchia di Sicilia

La restaurazione della potestà monarchica in Sicilia, ad opera di re Martino I re di Sicilia, sotto la guida del padre Martino duca di Montblanc, poi re d'Aragona con il nome di Martino l'Umano, poteva dirsi compiuta con la celebrazione del *Colloquium generale* di Siracusa del 1398, che riconosceva ampia autonomia agli ordinamenti particolari, coordinati dalla potestà unitaria del sovrano<sup>162</sup>. Il nuovo Parlamento, articolato in tre bracci, feudale, ecclesiastico, demaniale, con il Protonotaro del Regno come segretario, ed una giunta permanente detta Deputazione, era strutturato, anche nel cerimoniale, secondo il modello degli *estamentos* delle *Cortes* catalane ed era il segno più sicuro della penetrazione aragonese sulle istituzioni dell'isola. Sin dal 1392, anno della sua spedizione militare in Sicilia, il duca di Montblanc aveva del resto sviluppato un'accorta politica di "ispanizzazione" nelle cariche civili ed ecclesiastiche mediante la sostituzione di coloro che vi erano preposti con personaggi di assoluta fiducia e la loro attribuzione alla nobiltà catalano-aragonese e valenciana che lo aveva seguito nell'impresa delle terre confiscate ai feudatari a lui ostili<sup>163</sup>.

L'impresa restauratrice dei Martini, peraltro, era stata preceduta da un'intensa attività diplomatica di Eleonora, figlia di Pietro III di Sicilia, moglie di Pere *el Cerimoniós*, atta a garantire la continuità nella politica siciliana della corte aragonese, attività che si aggiungeva al noto episodio del coatto matrimonio della trentenne Maria, figlia di Federico il Semplice con il quattordicenne Martino, orchestrato dal Cerimonioso per evitare la perdita della Sicilia<sup>164</sup>.

---

<sup>161</sup> *Ibidem.*, *De Jurisdictione et utroque imperio*, rubr. XXII, p. 286: "Scias tamen quod haec consuetudo debet esse praescripta, et tanti temporis cujus in contrarium memoria non existat [...]. Illa consuetudo, cujus in contrarium memoria non existit, jus sive privilegium inducit".

<sup>162</sup> P. Corrao, *Governare un Regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, Id., *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna*. *La Sicilia*, a cura di A. Romano, Messina 1992.

<sup>163</sup> Testa, *Capitula...cit.*, I, cap. I, Ad primum, p. 129. Sul punto, v. R. Moscati, *Per una storia della Sicilia nell'età dei Martini (Appunti e documenti: 1396-1408)*, Messina 1954; V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963; I. Peri, *Restaurazione e pacificazione dello stato in Sicilia. 1377-1501*, Bari 1988; F. Giunta, *La presenza catalano-aragonese in Sicilia*, in *La Corona d'Aragona in Italia (sec. XIII-XVIII)*, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, Sassari-Alghero 19-24 maggio 1990, III, Sassari 1996, pp. 89-111.

Quale modello di monarchia intendesse realizzare Martino è documentato nei Capitoli da lui concessi nel primo Parlamento. In primo luogo il Capitolo che confermava le locali consuetudini<sup>165</sup>, ed il Capitolo che attribuiva a sé ed ai suoi ufficiali principali il *merum imperium* ed alla persona del Principe la prerogativa dell'*appellatio*, il supremo grado di giurisdizione<sup>166</sup>. Egli istituiva inoltre un Regio Consiglio composto da esponenti dei tre bracci, secondo una prassi consolidata nel regno aragonese ed attestata da Belluga, con funzioni giudiziarie<sup>167</sup>, mentre il figlio Martino re di Sicilia, emanava con la moglie Maria nel 1400 la prima prammatica sanzione siciliana con la formula *statuimus et ex plenitudine libere potestatis nostrae volumus et ordinamus*, da tempo, come si è visto, largamente in uso nei territori iberici<sup>168</sup>. Il 20 dicembre dello stesso anno emanava una seconda prammatica con il padre, nella quale, con la previsione del *crimen laesae maiestatis* per quanti avessero attentato alla regia *fides*, venivano ampiamente espresse le formule della sovranità, con un esplicito quanto significativo richiamo alle leggi, costituzioni, capitoli, ordinazioni del suo predecessore re Giacomo II, re di Sicilia e d'Aragona, in seguito più volte ripetuto<sup>169</sup>.

Il 13 novembre 1407, nell'emanare un'ulteriore prammatica, re Martino richiamava una precedente costituzione di Federico III<sup>170</sup>.

Un provvedimento, approvato dal Parlamento sotto forma di Capitolo, in coerenza con le norme sulla potestà monarchica, prevedeva il divieto per i laici di intromettersi nelle cose spirituali senza specifico mandato del sovrano, cui spettava il compito di proteggere diritti e prerogative di chiese e clerici. La norma sanciva la *plena potestas in spiritualibus*, come l'altra che poneva i benefici ecclesiastici sotto la tutela del re, tant'è che secondo l'interpretazione della dottrina seicentesca avrebbero costituito la *sedes materiae*

---

<sup>164</sup> U. Deibel, *La reyna Elionor de Sicilia*, Barcelona 1927; Corrao, *Governare un regno...cit.*, p. 65; Sugli aspetti giuridici relativi alla successione del Regno, v. G. Fasoli, *L'unione della Sicilia all'Aragona*, in *RSI LXV* (1953), pp. 297-325; Id., *Giovanni di Peñafiel e l'unione della Sicilia all'Aragona*, Bologna 1974, pp. 81-102; e le raccolte di saggi di A. Boscolo, *Medioevo Aragonese*, Padova 1958; Id., *La politica italiana di Martino il Vecchio d'Aragona*, Padova 1962.

<sup>165</sup> Testa, *Capitula...cit.*, cap. 20, p. 147.

<sup>166</sup> *Ibidem*, cap. 10, p. 144.

<sup>167</sup> *Ibidem*, cap. 24, p. 148; Belluga, *Speculum principum... cit.*, p. 15; Corrao, *Governare un regno...cit.*, p. 284 ss.

<sup>168</sup> *Ibidem*, cap. 49, p. 161.

<sup>169</sup> *Ibidem*, cap. 52, p. 167; cap. 53, p. 172, cap. 54, p. 175.

<sup>170</sup> *Ibidem*, cap. 64, p. 180.

per trattare del Regio patronato e dell'Apostolica Legazia<sup>171</sup>. L'Umano esercitò inoltre la prerogativa sovrana di abolire antiche consuetudini confermate da privilegi, come documenta il caso del vescovo di Catania, cui venne sottratta la competenza di giudicare sugli appelli proposti avverso le sentenze della curia patriziale cittadina, per esser riservata alla Magna Regia Curia<sup>172</sup>.

Ma a fugare ogni dubbio in proposito, la generale *commissio*, conferita alla consorte Bianca il 13 agosto 1408, alla vigilia della sfortunata campagna militare in Sardegna, investiva il Regio Consiglio dell'esame preventivo sulle bolle papali o sulle lettere di altre autorità laiche inviate in Sicilia, rivendicava alla monarchia la disponibilità sulle sedi vacanti, il preventivo assenso regio sulle nomine dei prelati, ma anche la loro diretta elezione ed imponeva di respingere l'ingerenza pontificia sui benefici di regia collazione<sup>173</sup>.

La storiografia è concorde nel definire l'epoca dei due Martini come il periodo in cui è evidente la penetrazione di molteplici aspetti dell'ordinamento aragonese in quello siciliano, mentre più di una perplessità emerge qualora ci si voglia riferire ai decenni precedenti, nonostante una certa influenza si è pur disposti ad ammettere anche per quei periodi<sup>174</sup>.

---

<sup>171</sup> *Ibidem*, cap. 21, p. 148; cap. 35, p. 153 v. M. Muta, *Capitulorum Regni Siciliae Martini et Ferdinandi*, Panormi 1614, nota ad cap. 21 n. 40, cita una bolla di Urbano II del 9 dicembre 1093 per sostenere: "Et hodie Serenissimi D.Reges nostri Hispaniarum eo ipso quod sunt Reges, sunt etiam patroni omnium Ecclesiarum dicti Regni, earum dico Ecclesiarum quae sunt de regio eorum patronatu; M. Cutelli, *Codicis legum...* cit., nota ad cap. 35, n. 36: "Nisi de speciali contingerit mandato nostrae Majestatis, ita plane quoniam Rex noster legatione perpetua Summi Pontificis fruitur privilegio Rogerio suisque [...] lex haec qua spiritualia sibi Rex tribuit". Cutelli qui polemizza con il Baronio, che a suo avviso ha mal interpretato le convinzioni di Clemente VIII, cosa del tutto priva di fondamento, e stabilisce un nesso tra il cap. 35 di Martino e la bolla di Urbano II del 1098 (v. nt. 28).

<sup>172</sup> B. Saitta, *La Chiesa catanese tra Ferdinando I e Alfonso il Magnanimo*, in *Quaderni catanesi di studi classici e medievali* (=QC) 8 (1986) pp. 460-551; Id., *La Chiesa catanese tra i Martini ed Alfonso il Magnanimo*, in *Chiesa e società...*cit., II, pp. 91-102. Sulla politica ecclesiastica dei Martini, v. Gregorio, *Considerazioni...*cit., p. 388ss.; E. Stinco, *Politica ecclesiastica di Martino I in Sicilia* (1392-1409), I, *Relazioni tra Chiesa e Stato*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. II, vol. IX, Palermo 1921; G. Pistorio, *Riflessi dello Scisma d'Occidente in Sicilia*, Catania 1969; Fodale, *Scisma ecclesiastico e potere regio in Sicilia...*cit.; B. Saitta, *Pietro Serra vescovo di Catania, al servizio dei Martini in Sicilia*, in QC, 3 (1981), pp. 191-213.

<sup>173</sup> Testa, *Capitula...*cit., cap. 67, p. 185.

<sup>174</sup> L. Genuardi, *La influencia del derecho español en las instituciones publicas y privadas de Sicilia*, in *AHDE* pp. 158-223; Id., *Diritto pubblico spagnolo in Sicilia*, in *RSDI* VI (1933), pp. 39-99; J. Beneyto Perez, *Il diritto catalano in Italia*, *Ibid.*, pp. 417-66. Giardina, *Le fonti...* cit., riteneva l'applicazione in Sicilia delle leggi della Spagna occidentale una "teoria veramente rivoluzionaria"; Più di una perplessità manifesta sul punto G. D'Agostino, *Parlamenti e assemblee di Stati nei territori italiani della Corona d'Aragona (secoli XIII-XVII). I casi della Sicilia, della Sardegna e di Napoli*, in *La Corona d'Aragona ...*cit., pp. 339-357. A. Romano, *Influencias aragonesas en el derecho público del Reino de Sicilia*, in *Initium*1 (1996), pp. 129-45 riconosce l'influenza del diritto aragonese nel regno di Martino, ed ammette, per il periodo precedente "una evolución hispanizante".

È innegabile tuttavia che con l'attribuzione della corona a Pietro II d'Aragona, (III) marito di Costanza, figlia di Manfredi, a seguito del *rebellamentu* del Vespro nel 1282, l'isola fosse entrata nell'orbita aragonese, con la massiccia immigrazione di mercanti catalani e con la formazione di una feudalità non indigena legata al paese d'origine. Si trattava di unione personale e perciò le istituzioni siciliane non erano state formalmente assorbite da quelle aragonesi, tanto più che il re, per non urtare la suscettibilità dell'aristocrazia ghibellina che aveva favorito l'impresa, giurava di osservare le Costituzioni dell'avo Federico II di Svevia e del re normanno Guglielmo, nulla innovando, così come con reiterata frequenza avrebbe fatto il figlio, Federico III<sup>175</sup>.

Eletto re dopo aver ricoperto la carica di luogotenente di Jaume II, ed aver osteggiato l'accordo di questi con il papa Bonifacio VIII del 1295 che prevedeva la cessione della Sicilia agli angioini in cambio di Sardegna e Corsica, Federico era stato un re "proprio" che aveva soddisfatto gli interessi degli isolani e dei nobili catalano-aragonesi concordemente ostili al progetto di ricondurre la Sicilia nell'orbita angioina. Un re che proclamava la sua continuità con il proavo Federico II, e purtuttavia si esprimeva e poetava in catalano e voleva esser sepolto a Barcellona. Con il Capitolo *Cordi nostri* del 1296, che richiamava la nota costituzione catalana del padre *Una vegada lo any* del 1286, dava corpo a nuove istanze rappresentative, ad un primo tentativo di ripartizione delle competenze fra strutture centrali e locali, ponendo le basi per un Parlamento fondato su presupposti diversi da quelli delle Curie normanno-sveve, dove accanto ai feudatari, erano chiamati ad intervenire esponenti delle *universitates* esperti in diritto, con funzioni di sindacato degli ufficiali<sup>176</sup>. Con il Capitolo *Inter cunctas* concedeva agli isolani colpevoli del

---

<sup>175</sup> A. Caldarella, *Il governo di Pietro d'Aragona in Sicilia*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo*, s. IV, XIII (1953), pp. 5-78. A. Boscolo, *L'eredità sveva di Pietro il Grande, re d'Aragona*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, I, Palermo 1983-84; D'Alessandro, *La Sicilia dopo il Vespro...*, cit. S. Tramontana, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari 1989. Si ignora qui volutamente il dibattito storiografico ormai datato sulla degenerazione della monarchia normanno-sveva, innescato da Gregorio, *Considerazioni...* cit., v., C.R. Backman. *The Papacy...* cit.; Id., *The decline and fall of medieval Sicily. Politic, religion and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*, Cambridge 1995. Il giuramento di Federico III che conferma la legislazione di Federico II, Manfredi, Pietro, Jacopo, è in Testa, *Capitula...* cit., I, cap. 2, p. 47. Richiama le Costituzioni del *proavus* Federico II nei capp. 10, 44, 109, 117, 118.

<sup>176</sup> Testa, *Capitula...* cit., I, cap. 3, p. 48; L. Genuardi, *Parlamento siciliano*, Bologna 1924; A. Marongiu, *Il Parlamento in Italia nel Medio evo e nell'età moderna*, Milano 1962; S. Fodale, *Federico III d'Aragona e la genesi del Parlamento siciliano*, in "De curia semel in anno facienda. L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo", Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo, 4-6 febbraio 1999), a cura di A. Romano, Milano 2002, pp. 61-71.

delitto di lesa maestà di poter esser giudicati secondo gli *iura communia*, le costituzioni fridericiane, l'Usatico di Barcellona<sup>177</sup> accogliendo forse l'auspicio dell'aragonese Blasco Alagona il Vecchio, tra i principali sostenitori della sua elezione, secondo cui potevano e dovevano trapiantarsi in Sicilia le istituzioni patrie, le prerogative delle *Cortes*, "*forum Aragonum et consuetudines moresque Catalonie*" affinché proseguissero qui le tradizioni giuridiche e le libertà di cui godevano i nobili del Regno aragonese<sup>178</sup>.

La politica ecclesiastica di Federico III, segnata da scomuniche ed interdetti, dalla lunga lotta per tenere l'isola nella sfera d'influenza aragonese e quindi fuori dall'orbita angioina, fu caratterizzata dall'intransigente difesa delle prerogative regie contro i principi teocratici sostenuti dal papato di Bonifacio VIII, Giovanni XXII, Benedetto XII e contro le loro rivendicazioni di natura economica previste dalle clausole dei trattati. Atto tra i più significativi fu la sottrazione della terra e chiesa di Calascibetta al vescovo di Catania e la sua attribuzione al cappellano maggiore della cappella palatina di Palermo, l'antica prelatura di regio patronato fondata da Ruggero II<sup>179</sup>. Per tal motivo, dopo il periodo delle lotte fra le parzialità baronali, quando la collazione dei benefici ecclesiastici era stata sottratta alla monarchia divenendo prerogativa dei potenti feudatari<sup>180</sup>, e dopo il trattato tra Gregorio XI e Federico il Semplice, del 1372, considerato dal *Cerimoniós* come una capitolazione alla S.Sede ed agli Angioini, i due Martini richiamarono con calcolata insistenza la legislazione di Federico III.

In virtù del testamento di Martino il Giovane che assegnava l'isola al padre, alla morte di questi la Sicilia, frustrata la sua aspirazione ad un re proprio con l'imposizione di un viceré, secondo il modello del governatore catalano, vedeva svanire i progetti d'indipendenza o di unione personale alla

---

<sup>177</sup> Testa, *Capitula...* cit., I, cap. 4, p. 27. L'usatico in questione è l'us. 45, *Si quis a potestate*, che recita: "Et si [quis] a potestate fuerit reptatus, debet se in manu sua mittere, et per iudicium ipsius curie redi [ri] gere, et emendare dampnum et malum atque deshonorem quod ei factum habuerit, aut expiare se debet de bausia [i.e. *crimen laesae majestatis*] per sacramentum, et [per] batalliam ad suum parem, qui de genere et de honore sit de suo valore, cum dampno et prodo quod per hoc debet habere" v. Valls Taberner, *Los Usatges...* cit., p. 85.

<sup>178</sup> Nicolò Speciale, *Historia sicula*, in R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, I, Palermo 1791, pp. 284-508. Sul punto, v. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro...* cit., p. 7.

<sup>179</sup> Gregorio, *Bibliotheca scriptorum...* cit., II, p. 456 ss. Sulla questione, v. M. Bellomo, *Famiglie borghesi e patrimonio ecclesiastico a Calascibetta fra Cinquecento e Seicento. Per la storia del diritto di patronato in Sicilia*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III, Milano 1988, pp. 27-61.

<sup>180</sup> Fodale, *Scisma ecclesiastico...* cit., p. 166, e *passim*.

Corona d'Aragona, divenendone formalmente provincia a tutti gli effetti<sup>181</sup>.

Le vicende dinastiche della Sicilia condizionate, com'è noto, dallo scisma d'occidente, influirono a loro volta sulla politica ecclesiastica dei due Martini. Il *Cerimoniós* fino alla morte si era guardato dal prender posizione a favore dell'una o dell'altra obbedienza, mentre Martino l'Umano, che già nel 1387 aveva dato il proprio sostegno all'antipapa Clemente VII, su intervento del legato di questi, il cardinale Pedro de Luna – suo congiunto per averne sposato la cugina Maria – appena salito al trono d'Aragona nel 1396, appoggiava incondizionatamente il de Luna, eletto antipapa con il nome di Benedetto XIII, e l'anno successivo si recava ad Avignone per prestargli omaggio<sup>182</sup>. Benedetto nel 1402 aveva poi dato la dispensa per il matrimonio di Martino il Giovane con Bianca di Navarra sua parente, negatagli dal pontefice di Roma Urbano VI, ed a seguito dell'estinzione della dinastia catalano-aragonese, aveva influito in modo decisivo attraverso il proprio confessore Vincenzo Ferrer sull'esito del Compromesso di Caspe, ottenendo l'omaggio di Fernando I<sup>183</sup>. Alla morte del sovrano avvenuta il 2 aprile del 1416, mentre era in atto il Concilio di Costanza<sup>184</sup>, il figlio Alfonso ereditava dal padre la delicata

---

<sup>181</sup> R. Starrabba, *Testamento di Martino re di Sicilia*, in ASS 3 (1875), pp. 423-51; Genuardi, *La influenza del derecho español ...cit.*, Id., *Diritto pubblico...cit.*; C. Giardina, *L'istituto del vicerè di Sicilia...cit.*; Fasoli, *Giovanni di Peñañiel ...cit.*; D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico...cit.*

<sup>182</sup> J. Vincke, *Die Krone von Aragon und das grosse abendlandische Schisma*, Braunsberg 1944; Boscolo, *Isole mediterranee, Chiesa ed Aragona durante lo scisma d'Occidente (1378-1429)*, in *Medioevo aragonese...cit.*, p. 69-96; Id, *Problemi mediterranei dell'epoca di Pietro il Cerimonioso (1353-1387)*, in *Saggi di storia mediterranea tra XIV e XVI secolo*, Roma 1981; Fasoli, *L'Unione della Sicilia...cit.* J.F. Cabestany i Fort-M.T. Ferrer i Malloy, *El Cisma d'Occident a Catalunya. VI Centenary del Cisma d'Occident. Repertori bibliografic*, Barcelona 1979; AA.VV., *Genèse et debuts du Grand Schisme d'Occident*, Paris 1980. Sulla figura di Benedetto XIII, v.I. Puig Puig, *Pedro de Luna, ultimo Papa de Avinon*, Barcelona 1920; A. Jimenez Soler, *El caracter de don Pedro de Luna*, Zaragoza 1926; J. Massip, *Notas para un estudio sobre Pedro de Luna*, Tortosa 1956; A. Martin Rodriguez, *Benedicto XIII y el Reyno de Aragón*, Madrid 1959; A. Glasford, *The antipope (Peter de Luna 1342-1423). A study in obstinacy*, London 1965; M. Vaquero Piñeiro, *Benedetto XIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 606-10.

<sup>183</sup> Sul Compromesso di Caspe e sul ruolo svolto da S. Vincenzo Ferrer, v.J. E. Martinez Ferrando-F. Solsona Climent, *San Vicente Ferrer y la casa real de Aragón*, Barcelona 1955; R. Menendez Pidal, *El compromiso de Caspe, autodeterminación de un pueblo (1410-1412)*, in *Historia de España*, dir. da Id., XV, Madrid 1964; F. Soldevila, *El Compromís de Casp (Resposta al sr. Menendez Pidal)*, Barcelona 1965; S. Sobreques Vidal, *Els barons de Catalunya y el Compromís de Casp*, Barcelona 1966.

<sup>184</sup> Sul Concilio di Costanza (1414-18), v. H. van der Hardt, *Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universalis Ecclesiae reformatione*, Frankfurt 1696-1742, voll. 7; G.D. Mansi et Alii, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz 1759-1927, voll. 27-28; H. Finke, H. Heimpel, J. Hollensteiner, *Acta Concilii Constantiensis*, Münster 1896-1928, voll. 4; dell'amplissima bibliografia mi limito a *Das Konzil von Konstanz*, cur. A. Franssen-W.Müller, Freiburg 1964; A.



condizione dell'Aragona, ancora nell'obbedienza per l'antipapa Benedetto XIII, nonostante i tentativi di Fernando, nell'ultimo periodo della vita, di prenderne le distanze. Ereditava inoltre il progetto militare sul regno di Napoli, per sgombrare definitivamente lo scacchiere mediterraneo dalla presenza degli angioini.

Le spregiudicate strategie di Alfonso nei confronti di un papato indebolito dallo scisma per condizionarne la resa nel napoletano, sono state poste in luce da tempo, così come il coinvolgimento della Sicilia che subì le conseguenze della perdita dell'autonomia<sup>185</sup>. Meno note appaiono, per contro, le ripercussioni di tali strategie sulla politica ecclesiastica elaborata dal Magnanimo per l'isola che la nuova condizione di provincia ormai consente: una politica che, nelle linee essenziali, si colloca anche apertamente nel solco della tradizione catalano-aragonese ed è favorita dall'inserimento di spagnoli nelle alte cariche di governo e dall'introduzione di norme extraisolane. Sin dal 1418 Alfonso aveva emanato una prammatica, pubblicata in Sicilia il 23 marzo dell'anno successivo che estendeva all'isola l'applicazione di una precedente prammatica di re Giovanni d'Aragona del 1392 per cui i forestieri non erano ammessi ai benefici ecclesiastici a meno che non avessero dimora nell'isola da almeno 12 anni. Anche le castellanie e le capitanie erano concesse in Sicilia *ad usum et consuetudinem Yspaniae* e l'omaggio feudale era *manibus et ore commendatum ad consuetudinem Cathalonie et secundum Usaticum Barchinonae*<sup>186</sup>.

E tuttavia, l'intensa attività legislativa del Magnanimo sulle istituzioni ec-

---

Frenken, *Die Erforschung des Konstanzer Konzil in den letzten 100 Jahren*, in *Annuario Historiae Conciliorum* 25 (1993), l'intero volume. Per una recente sintesi, v. *Storia del Cristianesimo. Religione, Politica, Cultura*, VI. *Un tempo di prove (1274-1449)*, dir. da J.M. Mayeur, C. e L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, ed. italiana a cura di G. Alberigo, Roma 1998, p. 103ss.

<sup>185</sup> F. Lioni, *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, Palermo 1891; E. Dupré Theseider, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona*, Bologna 1956; E. Pontieri, *Alfonso V d'Aragona nel quadro della politica italiana del suo tempo*, in *Divagazioni storiche e storiografiche*, Napoli s.d., pp. 203-310; M. Del Treppo, *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo*, in *Nuove Questioni di Storia medievale*, Milano 1969, pp. 259-300; A. Esch, *Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner*, in *Festschrift für Hermann Heimpel*, II, Göttingen 1972, pp. 713-800; A. Ryder, *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford 1976; La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516). IX Congresso di storia della Corona d'Aragona, Napoli 1978; V.A. Alvarez Palenzuela, *Los intereses aragoneses en Italia: presiones de Alfonso V sobre el pontificado*, in *La Corona d'Aragona...*, cit., pp. 65-153.

<sup>186</sup> *Constitutiones...* cit., I, 1, 4, 27. L'usatico in questione è l'us. 76, *Auctoritate et rogatu*, v. Valls Taberner, *Los Usatges...* cit., p. 93: "hoc scilicet ut recipiat eum ad hominem manibus comendatum". Ha richiamato l'attenzione sull'usatico, Genuardi, *Il diritto pubblico...* cit., p. 91.

clesiastiche di Sicilia sembra obbedire ad un disegno coerente, ad un progetto politico tanto più incisivo in quanto capace di radicarsi profondamente in un territorio assai più vicino al papato di quanto non fosse la penisola iberica: alla costituzione cioè della chiave di volta di quella che durante il regno del suo successore Ferdinando sarebbe stata definita Regia Monarchia di Sicilia.

Una raccolta di leggi e diplomi, curata nel 1492 da Giovanni Matteo Speciale, figlio di Nicola, potente viceré di Alfonso<sup>187</sup> ha attratto, in passato, l'attenzione degli studiosi, per ragioni, per così dire, di carattere formale. Nella raccolta sono inserite infatti, tra le altre, alcune prammatiche emanate dal sovrano a Calatayud e Tortosa tra il 1427 ed il 1429 ed introdotte in Sicilia mediante l'atto della *communicatio*, atto in quel tempo ritenuto, per ragioni culturali ben identificabili, e che qui non è il caso di richiamare, del tutto straordinario<sup>188</sup>.

La silloge in realtà si segnala poiché la fonte da cui proviene è diversa da quella dell'Appulo, autore del primo codice a stampa, e molti dei provvedimenti ivi contenuti, tra cui le prammatiche alfonsine, non appaiono nelle raccolte già note. Per contro tracce significative se ne riscontrano negli

---

<sup>187</sup> D.Orlando, *Un codice di Leggi e Diplomi siciliani*...cit. Giovanni Matteo Speciale, figlio di Nicola Speciale, viceré dal 1423 al 1432, morto nel 1444 è capitano e giustiziere di Palermo nel 1460-61, quando il fratello Pietro è pretore della città. Il codice era stato donato alla Biblioteca Comunale di Palermo nel 1838 da Bernardo Montaperto, principe di Raffadali, discendente da Eleonora Speciale che nel 1502 aveva sposato Pietro Montaperto e Valguarnera fondatore di Raffadali. Mentre la raccolta dello Speciale è tratta dal Regio Archivio, quella dei *Capitula* di G. Pietro Appulo, del 1498 (v. nota 29) proviene da fonti private, poiché l'Archivio subisce un incendio nel 1497, come riferisce la prammatica del viceré Giovanni La Nuça emanata per la stampa dei *Capitula* il 18 aprile di quell'anno. Sugli Speciale, v. L. Genuardi, *Una raccolta di memoriali di re Alfonso il Magnanimo al viceré di Sicilia Nicola Speciale (1423-1428)*, in *Ad Alessandro Luzio. Gli Archivi di Stato italiani*, I, Firenze 1933, pp. 151-59; E.I. Mineo, *Gli Speciale. Nicola viceré e l'affermazione politica della famiglia*, in *ASSO* 79 (1983), pp. 287-371.

<sup>188</sup> La definizione di *communicatio*: "atto del competente potere pubblico in virtù del quale una disposizione di legge viene estesa ad un territorio cui non era stata originariamente, in maniera espressa, destinata", è in Beneyto Perez, *Il diritto catalano*...cit., p. 433, in riferimento alle prammatiche di Alfonso segnalate da Genuardi, *L'influenza*... cit., p. 182, e Id., *Diritto pubblico*...cit., p. 62. L'eccezionalità dell'atto, posta in risalto dagli autori ed ancor più da Giardina, *Le fonti della legislazione*...cit., che la definisce "rivoluzionaria" risente di certo "sicilianismo" o "nazionalismo" ancora vivo in quegli anni, ma già presente in Testa, *Capitula*..., cap. 3, p. 195 di Ferdinando I: "Nihil causae esse videretur, cur haec institutiones in nostris legibus percenseantur, maxime quod eas Ferdinandus privatus condidit". Si tratta di un provvedimento che introduce in Sicilia l'ordine cavalleresco istituito da Fernando nella chiesa di S. Maria de Antigis presso Medina di Campo il 24 agosto 1403. Sull'interpretazione della storia siciliana come un succedersi di dominazioni straniere, v. G.C. Marino, *L'ideologia sicilianista*, Palermo 1971; F. Brancato, *Storiografia e politica nella Sicilia dell'Ottocento*, Palermo 1973; Giarrizzo, *La Sicilia*... cit..

archivi pontifici<sup>189</sup>. E ve n'è motivo.

Con una prammatica data a Napoli il 30 agosto 1423, nel Castello Reale, ad integrazione di una precedente ordinazione del 16 luglio, che vietava agli isolani di eseguire i rescritti apostolici e di adire alla Curia pontificia senza il regio assenso, Alfonso attribuiva la *commissio* al viceré di Sicilia Nicola Speciale di decidere e terminare nel suo Consiglio ogni controversia, con discrezionalità di delegarle a persone ecclesiastiche. Ordinava inoltre al viceré di accertare la regolarità delle provviste di benefici di collazione pontificia, e di revocarli se privi di esecutoria<sup>190</sup>.

L'epoca è assai significativa. Com'è noto, il decreto *Haec sancta* emanato il 6 aprile 1415 nel Concilio di Costanza aveva dichiarato che la Sinodo convocata per sradicare lo scisma e ricondurre all'unità la Chiesa, traeva la sua autorità direttamente da Cristo e perciò chiunque, di qualsiasi stato o dignità, anche papale, era tenuto ad obbedirle nelle cose riguardanti la fede, lo sradicamento dello scisma, la riforma generale della Chiesa nel capo e nelle membra. Dichiarava inoltre che chiunque, di qualsiasi condizione, stato o dignità, anche papale, si fosse rifiutato di obbedire ai precetti di ogni concilio, sarebbe stato debitamente punito, a meno che non avesse manifestato pentimento: in definitiva aveva sancito la superiorità del Concilio sul papa. Il 9 ottobre 1417 il concilio emanò il decreto *Frequens* che obbligava i futuri papi a tenere i concili ad intervalli regolari, e fissò il successivo alla scadenza dei cinque anni. I due decreti erano inconciliabili con la concezione del pri-

---

<sup>189</sup> *Annales Ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis Baronius auctore* Odorico Raynaldo *Congregationis Oratorii presbytero. Accedunt in hac editione notae chronologicae, criticae, historicae, quibus Raynaldi Annales illustrantur, suppleuntur, emendantur, auctore* Johanne Dominico Mansi *lucensi Congregatione matris Dei*, Lucae, 1747-56, T.9 [a. 1424-1453]; G. LaderchiII, *Della Monarchia di Sicilia. II. Il Possesso*, in BV. N 5, p. 128-39.

<sup>190</sup> Orlando, *Un codice...* cit. *Pragmatica facta quod omnes causae ecclesiasticae sint eorum foro et iudici remissae*. A quale foro si riferisca Alfonso è detto più avanti, p. 147: "Statuimus, providemus, ordinamus volumus et iubemus, quod cause ecclesiasticae pendentes in romana curia seu in partibus extra romanam curiam coram delegatos executores, seu commissarios apostolicos cuiuscumque qualitatis, etiam si graviores oppositiones seu exceptiones existant, committantur per nobilem et dilectum consiliarium nostrum Nicolaum de Speciale viceregem pro nobis in ipso Regno Siciliae, personis ecclesiasticis seu aliis, secundum exigentiam et naturam causarum [...] vel si dicto viceregi visum fuerit, vel arduitas causae exigerit, ob causas alias, controversias seu quaestiones, per dictum viceregem vel in eius consilio decidi et terminari volumus, prout ius et iustitia suadebunt". [...] Providimus etc. dicto nostro viceregi, quod visis eorum provisionibus et gratiis [...] quid per eosdem [beneficios] per prelatos seu Ordinarios in contrarium fuerit dispositum seu attemptatum, revocamus, irritum et inane, ac carere volumus iuribus et effectu, ad statum pristinum reducendo". Il testo della prammatica del 16 luglio 1423 è in BV N2, c. 102r-v.

mato, che attribuiva al pontefice la prerogativa di determinare le regole di diritto canonico<sup>191</sup>.

Per costringere Benedetto XIII alle dimissioni, poi avvenute nel 1417, dopo l'ascesa al soglio di Martino V, il concilio aveva accolto gli aragonesi, costituitisi nella quinta nazione, con i francesi, i tedeschi, gli italiani, gli inglesi ed aveva perciò ottenuto l'adesione di Alfonso alla dottrina conciliarista che aveva prevalso a Costanza, ma il re aveva continuato a proteggere Benedetto XIII, riparato nella fortezza aragonese di Peñíscola – determinato a ritenersi unico legittimo pontefice – per servirsene come arma di ricatto nei confronti di Martino V<sup>192</sup>.

Nella primavera del 1423, per adempiere al dettato del decreto *Frequens*, il papa aveva convocato un nuovo concilio a Pavia, ma per consentirne l'accesso ai prelati aragonesi, nemici del ducato milanese, e tuttavia indispensabili per risolvere la questione del “papato residuo” di Peñíscola, aveva accettato di trasferirlo a Siena<sup>193</sup>. Alla morte di Benedetto il 23 maggio, Alfonso consentiva il 10 giugno l'elezione di un nuovo antipapa, Gil Sanchez Muñoz, detto Clemente VIII, ed ordinava ai sudditi di disobbedire al papa di Roma, costringendo Martino V a convocare un nuovo concilio a Basilea<sup>194</sup>. Era il contesto in cui egli emanava le due severissime prammatiche napoletane del 16 luglio e del 30 agosto.

---

<sup>191</sup> Sui decreti *Haec sancta* e *Frequens*, v. *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. G. Alberigo et Alii...cit., p. 385; V. Martin, *Les origines du gallicanisme*, Paris 1939; Franssen, *Das Konzil der Einheit...*cit., p. 69-112; P. de Vooght, *Les pouvoirs du concile et l'autorité du Pape au concile de Constance*, Paris 1965; T.E. Morrissey, *The decreta Haec sancta and Card. Zabarella. His role in its formulation and interpretation*, in *Annuario Historiae Conciliorum* 10 (1978), pp. 145-76; G. Alberigo, *La Chiesa conciliare: identità e significato del conciliarismo*, Brescia 1981; W. Brandmüller, *Papst und Konzil im Grossen Schisma (1378-1431). Studien und Quellen*, Paderborn 1990.

<sup>192</sup> J. Ametller i Vinyas, *Alfonso de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, Gerona 1904; J. Gony Gazdambide, *Los españoles en el Concilio de Constanza*, in *Hispania Sacra* 16 (1962), pp. 253-386; 18 (1965), pp. 103-58; pp. 265-332. I contrasti di Alfonso con Martino V ebbero ripercussioni in Sicilia. Riferisce R. Pirri, *Notitia ecclesiae Messanensis, Sicilia sacra*, cit., I, p. 420, che nel 1421, in tal contesto, Alfonso ordinò che alle lettere inviate contro l'arcivescovo di Messina Tommaso Crisafi in viso ai suoi diocesani e denunciato alla Curia romana, non si desse esecuzione senza il suo consenso.

<sup>193</sup> W. Brandmüller, *Das Konzil von Pavia-Siena (1423-24)*, Münster 1968-74, voll. 2

<sup>194</sup> Sul Concilio di Basilea, v. Mansi, *Sacrorum Conciliorum...* cit., voll. 29-31; *Monumenta conciliorum generalium saeculi decimi quinti, Concilium Basileense*, Wien 1857-86, voll. 3 (con gli scritti degli autori contemporanei); *Concilium Basileense. Studien und Quellen zur Geschichte des Konzil von Basel*, a cura di J. Haller, Basel 1896-1936; *Conciliorum oecumenicorum decreta...* cit., p. 442 ss. Per la sterminata letteratura sul Concilio, v. V. Martin, *Les origines...* cit.; W. Krämer, *Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der Kirche im Basler Konziliarismus*, Münster 1980; E. Meuthen, *Das Basler Konzil als Forschungsproblem der europäischen Geschichte*, Opladen 1985; J. Helmuth, *Das Basler Konzil (1431-1449). Forschungsstand und Probleme*, Köln-Wien 1987.

Egualemente significative sono le già richiamate prammatiche trasferite in Sicilia per *communicatio*, riconducibili al periodo della legazione del cardinale Pedro de Foix inviato in Spagna a tentare una soluzione diplomatica del nuovo scisma ed a dirimere i locali conflitti di giurisdizione in una temperie quanto mai conflittuale tra il papato e l'Aragona<sup>195</sup>. La prima questione sarebbe stata risolta nel 1429 con le dimissioni dell'antipapa Clemente VIII in cambio del titolo cardinalizio, l'altra, sotto specie di un raggiunto accordo, lasciava il campo aperto a riserve e *distinguo*.

Con una prammatica data a Calatayud il 28 giugno 1428 Alfonso richiama infatti l'accordo solenne stipulato con il cardinale *vulgariter nuncupatum legatum apostolicum* a Valencia il 27 ottobre 1427, volto ad eliminare le censure mossegli contro da Martino e prometteva solennemente sui Santi Evangelii di non violare i diritti della Camera Apostolica, diritti di cui in precedenza si era impossessato, precisando tuttavia: *nisi in casibus a iure communi sive patrio permissis*<sup>196</sup>. Con una prammatica data a Tortosa il 12 ottobre 1428 ordinava a duchi, marchesi, conti, visconti, milites, ufficiali regi e baronali di non osteggiare la giurisdizione ecclesiastica, giacché spesso e volentieri essi ponevano *falcem in alienam messem*, suggerendo loro: *in eis exercendis debite assistatis*<sup>197</sup>, mentre con altre prammatiche date nella stessa città l'anno successivo durante il Concilio, vietava ai suoi funzionari ed al braccio militare, a seguito di vibrare e reiterate proteste del legato (*maxima cum querela*) a nome dei prelati, di occupare le loro temporalità, invitandoli su questo punto *concordiam convenire*. Sul punto della giurisdizione rimandava ai Capitoli da lui approvati nelle *Cortes*, accreditando un indirizzo politico ambiguo ed aperto ad ogni soluzione<sup>198</sup>.

---

<sup>195</sup> K.A. Fink, *Martin V und Aragon*, Berlin 1938; V.A. Alvarez Palenzuela, *Extinción del cisma de Occidente. La legación del card. Pedro de Foix en Aragón (1425-1430)*, Madrid 1977. Sul punto, v. anche Laderchi, *Della Monarchia di Sicilia. II. Il Possesso*, cit., p. 128.

<sup>196</sup> Orlando, *Un codice di Leggi...* cit., *Pragmatica facta et ordinata per dictum serenissimum Regem Alfonso cum juramento de non se immiscendo rebus ecclesiasticis et spiritualibus* p. 149: promitto [...] quod deinde non apponimus manus ad iura Camere Apostolice, neque edicta contra libertatem Ecclesie faciemus, aut aliquid de bonis Ecclesie universalis, vel particularium recipere, vel recipi permittemus in terris et jurisdictionibus nostris, nisi in casibus a iure communi sive patrio permissis”.

<sup>197</sup> *Ibidem*, *Pragmatica facta quod nemo debeat impedire rebus et iuribus ecclesiasticis*, p. 150: “expositum extitit cum querela quod vos sed aliquis vestrum falcem vestram in alienam messem ponere non verentes...etc.”.

<sup>198</sup> *Ibidem*, *Pragmatica facta quod omnes illi qui committunt sacrilegium, invasione et occupatione rerum ecclesiasticarum possint puniri et castigari a brachio spirituali*, p. 153. Il castigo, si noti, non è demandato ai tribunali ecclesiastici ma ai Capitoli da lui approvati nelle *Cortes*. A seguito delle proteste dei prelati che continuano a prospettare scandali, molestie, estorsioni da parte dei funzionari regi e baronali “non sine notissima Dei offensa et ecclesiastice libertatis preiudicio manifesto”

Il 30 agosto 1433, mentre si celebrava il Concilio di Basilea e la vittoria delle tesi conciliariste sembrava prevalere, nel clima di generale contestazione del sistema beneficiale, il Magnanimo, ostile al nuovo pontefice Eugenio IV che si era schierato con Renato d'Angiò, emanava a Napoli su questo tema, tre prammatiche con le quali ordinava che, in caso di vacanza, i benefici *sint et esse debeant Regiae Majestatis*, o che la S.Sede non potesse attribuirne il possesso *absque mandato Regiae Maiestatis* o ancora che al re spettassero i frutti delle sedi vacanti, così come era stato stabilito da uno dei cinque decreti di Costanza<sup>199</sup>. Nello stesso anno approvava 20 Capitoli per disciplinare l'assetto istituzionale della Magna Regia Curia e la struttura della Sacra Regia Coscienza, disponendo che gli appelli dovessero esaminarsi non più da un giudice unico ma da un collegio composto da due o più commissari di nomina regia allo scopo di disciplinare ed attuare un controllo più diretto sull'amministrazione giudiziaria. I provvedimenti erano preceduti da un prologo nel quale le citazioni tratte dalla *Politeia* di Platone, dal *somnum Scipionis* di Cicerone, dal profeta Geremia, ed il richiamo alla giustiniana *animata lex* puntavano a celebrare il Principe il cui alto compito si configurava nell'esercizio della giustizia, e pertanto il Barberi, nell'elencare i molteplici casi di *commissio* relativi alle cause ecclesiastiche di quell'epoca, avrebbe affermato che i procedimenti erano devoluti alla Magna Regia Curia *tamquam Monarcham*<sup>200</sup>. Frattanto, in linea con quanto affermato nelle prammatiche, nei numerosi atti emanati per la Sicilia in quel periodo, egli dichiarava di governare *ex plenitudine potestatis legibus absoluta*<sup>201</sup>.

In quegli anni era al seguito di Eugenio IV Niccolò Tedeschi, l'*Abbas Panormitanus*. Tra il 1436 ed il 1439 il canonista diveniva rappresentante di

---

emana una nuova *Pragmatica quod ecclesiastici nullo modo possint cogi nec apprendi a brachio temporalibus, imo remittantur ad eorum iudicem competentem*.

<sup>199</sup> *Ibidem*, pp. 143, 144, 146.

<sup>200</sup> Testa, *Capitula...* cit., cap. 1-20, p. 205-13; Barberi, *Capibrevium de Monarchia*, BAV, Vat. Lat. 5553, c.76r.; Ottob. Lat., c.152.; ASP, Misc. Archiv. II, 45, c.41r.. Sulla Magna Regia Curia, v. A. Romano, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia in Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, I, ed. A. Wijffels, Berlin 1997, pp. 111-61. Sul prologo, v. A. Wolf, *Legimus apud Platonem. Una legge alfonsina del 1433 per la Sicilia nel suo contesto europeo*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997)*, Napoli 2000, voll. 2, pp. 831-39.

<sup>201</sup> F. Mazzarella, *"Ius commune", "ius proprium" e "ius singulare" nella Sicilia quattrocentesca di Alfonso il Magnanimo*, in *RIDC* 13 (2002), pp. 183-233. A p. 192 sono citati alcuni documenti tratti da ACA, *commune Siciliae*, vol. 2819 che ne riportano la formula.

Alfonso al Concilio e mutava opportunisticamente indirizzo dottrinale: se nei *Commentaria* composti tra il 1411 ed il 1432/35 e nella *quaestio prima, Episcopus et quidam rector* disputata nel 1426 nello Studio di Siena, aveva sostenuto con chiarezza la teoria del primato pontificio, con il discorso *Quoniam veritas verborum*, pronunciato durante la Dieta imperiale di Francoforte del 1442, ed apparso come trattato con il titolo *Super concilio Basiliensis* avrebbe affermato la superiorità sul papa del concilio, in quanto rappresentante la Chiesa universale<sup>202</sup>. Tra queste coordinate dovrebbe collocarsi la sua famosa sentenza, riportata nei capibrevi del Barberi e datata 23 dicembre 1433, che esprime tuttavia tesi contrarie ai principi del primato pontificio e perciò dovrebbe recare una data posteriore di almeno tre anni. Eccone in breve il contenuto: a seguito di una controversia per l'attribuzione di una quota dei proventi dell'abbazia di Monte Maggiore, tra Antonio Ponticorona vescovo di Cefalù e frate Salvo, pretendente abate, che aveva interposto appello presso la Curia romana, il papa Eugenio IV aveva nominato quale giudice delegato l'arcivescovo di Palermo. Re Alfonso annullava la sentenza pronunciata dal delegato a favore dell'abate e, vietandogli di interferire nella controversia, lo sostituiva con il celebre canonista, allora abate di Maniaci (sarebbe stato nominato arcivescovo di Palermo nel 1435). Questi sovvertiva l'esito del giudizio attribuendo i diritti al vescovo ed affermando il principio secondo cui gli appelli alle sentenze prolate nei tribunali ecclesiastici di Sicilia, dovevano esser risolti nell'isola stessa, per concessione dei precedenti pontefici e per antichissima consuetudine<sup>203</sup>.

Il ruolo riservato alla consuetudine dalla sentenza da un lato costituiva uno stravolgimento non solo della dottrina canonistica dominante che di-

---

<sup>202</sup> M. Tedeschi, *Nicolò dei Tedeschi al Concilio di Basilea*, in *Scritti di diritto ecclesiastico*, Milano 2000<sup>3</sup>, pp. 415-29. Della vasta letteratura relativa a Niccolò Tedeschi (Catania 1386-Palermo 1445), mi limito a segnalare, quali contributi essenziali al tema specifico, C. Lefebvre, *L'enseignement de Nicolas de Tudeschis et l'autorité pontificale*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 14 (1958), pp. 312-339; K.W. Nörr, *Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus)*, in *Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht* 4, Köln-Graz 1964, pp. 24-44; A. Vadeges, *Das Konzil über dem Papst?: Die Stellungnahmen des Nikolaus von Kues und des Panormitanus zum Streit zwischen dem Konzil von Basel und Eugen IV*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1981; K. Pennington, M. Ascheri, G. Murano, P. Erdo, G. Nicolosi Grassi, *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, a cura di O. Condorelli, introd. di M. Bellomo, Roma 2000; M. Tedeschi, *Niccolò Tedeschi in Spagna*, in *Scritti di diritto ecclesiastico*, Milano 2000, pp. 395-413; Id., *Niccolò dei Tedeschi al Concilio di Basilea*, *ibid.*, pp. 415-29; O. Condorelli, *Principio elettivo, consenso, rappresentanza: itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra al tempo della crisi conciliare (secoli XIV-XV)*, in *RIDC* 13 (2002), pp. 111-210.

<sup>203</sup> "Loco Romanae Curiae et eidem Principi haec potestas in hac parte competit ex Privilegiis Summorum Pontificum ex Antiqu(issima) consuetudine" v. Romano, *Tribunali...* cit..

chiarava, con l'Ostiense: *consuetudo, etiam immemorialis, contra canones non valet*, ma anche di opinioni già espresse dallo stesso *Abbas*, disposto, al più, ad ammettere con Giovanni d'Andrea, l'autorità della consuetudine, purché vi fosse la *scientia et patientia*, ovvero il tacito e consapevole permesso del papa<sup>204</sup>.

La sentenza fu riconosciuta come apocrifa già nel Cinquecento. Ecco infatti quanto sosteneva, nel 1578 Carlo d'Aragona duca di Terranova, a proposito della *vexata quaestio* della competenza sugli appelli, in una celebre sua lettera a Filippo II, che fa intravedere, intorno al consolidarsi delle prerogative *in spiritualibus* dei sovrani di Sicilia, un'alacre e spregiudicata politica di manipolazione delle fonti documentali:

“Però da 15 a 20 anni a questa parte ha nato difficoltà sopra questo negozio avendose trovato una sentenza data per il Abbate Siculo Nicolò Todisco como Delegato de Re Alphonso in una appellatione interposta de una sentenza data per il Vicario all' hora di Palermo como Delegato Apostolico narrando esso Abbate nel principio della sua sentenza che dett' appellatione fu interposta alla Sede Apostolica et in luogo della Corte Romana fu deputato giudice esso Abbate dal Re Alphonso di Fel. mem. a cui questa potestà toccava per privilegio di Sommi Pontefici et anti-quissima consuetudine, tutta volta non pare che di questa sentenza si possi trare fondamento perché oltre di non essere autentica si ben hoggi si trovi posta nel libro compilato nel tempo di Gioan de Vega, non appare privilegio Apostolico per il quale si veda che possi toccare questa potestà al Monarcha ne tan poco apare tale consuetudine, anzi come si ha detto la consuetudine antica e moderna appare in contrario e quello che di pochi anni in qua s'ha posto in duvio ha processo della detta sentenza et non per consuetudine che dimostrasi”<sup>205</sup>.

---

<sup>204</sup> Henrici de Segusio, *Lectura super Sexto Decretalium*, Venetiis 1499 (V.I.4.1); Nicolaj Abbatis Panormitani, *Commentaria super prima parte primi decretalium libri*, (X.I.4.5), Augustae Taurinorum 1577; Id. *Commentaria super secunda parte libri primi Decretalium* (X.I.31.16). (Per l'esatta cronologia dell'opera, v. Pennington, *Niccolò Tedeschi... cit.*). Per la dottrina canonistica sulla consuetudine in rapporto all'autorità pontificia, e per le tesi in merito del Panormitano, v. saggi in P. Ourliac, *Etudes d'histoire du droit médiéval*, Paris 1979, p. 78 ss.; p. 368 ss. cui è d'obbligo rinviare.

<sup>205</sup> BAV, Vat. Lat. 5553, c. 17v. La lettera del 6 settembre 1572, in risposta ad alcuni quesiti posti dal sovrano il 28 dicembre 1571 al Presidente del Regno è nota come *Concordia Alessandrina*. Fu pubblicata parzialmente da Caruso, *Discorso istorico apologetico della Monarchia di Sicilia...*, cit p. 283, e da Forno, *Storia dell'Apostolica legazione...*, cit., p. 327; ma è probabile che anche la divulgazione sia stata parziale, non essendo il brano riferito mai stato esaminato da alcuno, nonostante il rilievo del contenuto, che sembra voler sganciare la prerogativa regia dal consenso papale.



E tuttavia, benché non autentica, la sentenza è documento egualmente degno di interesse, ove si rifletta che le tesi proposte riecheggiano *ad unguem* le teorie di un altro fedele seguace di Alfonso, ovvero il giurista Pere Belluga. È lecito ipotizzare che la falsificazione sia stata concepita per divulgare, al riparo di un'autorità come il Panormitano, principi ormai prevalenti nella cultura giuridica catalano-aragonese. In definitiva, se non è vera, la sentenza è comunque verosimile.

Erano anni cruciali per il Magnanimo, sul versante basiliese e su quello napoletano. Nella seduta conciliare del 24 gennaio 1438, presieduta dal Panormitano, Eugenio IV era stato sospeso per aver emanato, il 18 settembre 1437, la bolla *Doctoris gentium* che trasferiva unilateralmente il concilio a Ferrara. Il 7 luglio 1438 Carlo VII re di Francia promulgava a Bourges la celebre *Pragmatica sanctio*, che era stata redatta dal clero gallicano e che sarebbe stata registrata dal Parlamento l'anno seguente con l'approvazione del concilio di Basilea<sup>206</sup>. I dodici articoli della Prammatica sancivano in Francia la vittoria delle dottrine conciliariste, con lo stabilire la periodicità e la legittimità dei concili e la loro competenza a giudicare il pontefice, anche in caso di violazione della prammatica, sopprimevano le annate e le erogazioni dovute al papa per consuetudine, riconoscevano ai capitoli ed alle dignità locali competenti la collazione delle cariche e dei benefici. Quanto al sovrano, la prammatica gli accordava il diritto di legiferare sul rituale della messa, sulla recita delle ore canoniche e del breviario, sulle cerimonie, sull'assegnazione delle chiese, sull'abuso delle scomuniche e degli interdetti, per i quali era previsto il ricorso al re, *l'appellatio ab abusu* (appel comme d'abus). Infine vietava gli appelli a Roma nelle cause ecclesiastiche.

Il 16 maggio 1439 il decreto *Sacrosancta* definiva come verità di fede la superiorità del concilio sul papa dichiarando eretici quanti l'avessero negata. Qualche giorno prima, al culmine dell'offensiva militare nel territorio della Chiesa, Alfonso, ordinava l'osservanza dei decreti di Basilea in Sicilia, e pro-

---

<sup>206</sup> *Pragmatica Sanctio, cum glossis egregii, eminentisque scientiae viri, Domini Cosme Guimier, Parisini, in Supremo Parisiensi Senatu inquestarum Praesidis, opera aut labore D. Philippi Probi biturici*. Parisii 1546. N. Valois, *Histoire de la Pragmaticque sanction de Bourges sous Charles VII*, Paris 1906; J.L. Gazzaniga, *L'Eglise du Midi à la fin du regne de Charles VII (1444-1461)*, Toulouse 1976; P. Ourliac, *La pragmatique sanction et la légation en France du Cardinal d'Estouteville (1451-1453)*, in *Études d'Histoire du droit médiéval*, Paris 1979, pp. 375-98; J.L. Gazzaniga, *L'Eglise de France à la fin du Moyen Âge. Pouvoirs et Institutions*, Goldbach 1995; E. Cortese, *Philippus Probus, canonista gallicano della prima metà del '500*, in *Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron*, ed. B. Durand-L. Mayali, 2000, pp. 125-45; A. Tallon, *Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVI siècle. Essai sur la vision gallicane du monde*, Paris 2001.

mulgava nell'isola, il 10 maggio 1439, la prammatica catalana<sup>207</sup>.

Tale norma, che ricalca, non solo nell'idioma, la tradizione consuetudinaria dei conti-re catalani, ed è forse uno degli esempi più limpidi della prassi della *communicatio*, è probabile che sia stata introdotta da Alfonso per non perdere terreno nei confronti di Carlo VII di Francia. Attribuiva all'autorità regia o viceregia la facoltà di dichiarare nulla la scomunica fulminata da prelati contro i regi ufficiali senza la previa notifica all'autorità stessa del pregiudizio subito e qualora il prelado responsabile si fosse mostrato riluttante ad eseguire l'ordine o avesse opposto un rifiuto, seguiva la confisca delle sue temporalità fino a quando non si fosse deciso a rispettare tale provvedimento<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> ASP, *Conservatoria di Registro del R.Patrimonio*, filza 18, *Mercedes* a.1438-39, c.3r. La sede naturale della prammatica alfonsina, non era la Regia Cancelleria, dove a ragione fu invano ricercata, ma l'Archivio del R.Conservatore, istituito da Ferdinando I nel 1414 per valutare l'incidenza economica dei provvedimenti normativi, nella categoria delle *mercedes in perpetuum*, che comprendeva le assegnazioni di somme o le concessioni di privilegi a città o persone, v. A. Baviera Albanese, *L'Istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in *Scritti minori*, Soveria Mannelli 1992, pp. 3-107 (Circolo giuridico 1958). Si noti che tra le *mercedes* erano registrati i provvedimenti relativi a beni di regio patronato e le collazioni di benefici ecclesiastici. In calce al documento si legge: "Johannes de Vincentiis Secretarius ex registro apportato per quemdam Bertinum de Renaldo. Datum in Regiis Felicibus Castris apud Auguranum, X Maij 1439. Su Ubertino Rinaldi, v. Mazzarella, "Ius commune", "ius proprium" e "ius singulare"... cit. Sulla campagna militare del *Magnanimo*, v. N.F. Faraglia, *Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano 1908; A. Jimenez Soler, *Itinerario del Rey Don Alonso de Aragón el que ganó Napoles*, Zaragoza 1909; J. Mazzoleni, *Il Registro "Privilegiarum Summariae XLIII (1421-1450). Frammenti di cedole della tesoreria di Alfonso I (1437-1454)*, in *Fonti aragonesi I. Testi e documenti pubblicati dall'Accademia Pontaniana*, Napoli 1957. Tali opere sono state consultate nel tentativo di identificare la località in cui si trovava l'accampamento di Alfonso. L'1-2 maggio egli era "in castris prope Trotium (Trocho, Trotxo, l'attuale Pignataro). L'8-9 maggio era "in castris prope Pignataro". Il 12 maggio era a Capua. Il luogo non è segnalato da P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval*, Rome 1973, ma quel che importa è che in quei giorni il re aragonese si trovava a ridosso dei territori pontifici.

<sup>208</sup> Gervasi, *Siculae Sanctiones ...* cit., I, Tit. VII, p. 431: "Item com lo dit Senyor sea informat, que los Prelats del dit Regne o lurs Officials por qualsevol debat que hayen con los Officials del dit Senyor, o altrs Seculars, sin recorrer al dit Senyor o al Visorey del dit Regne, proceesquen a escomunicar lor Officials, e Vassalls del dit Senyor, de que sequexen grans dans, e inconvenients, volent aczò provehir, mana, e vol, que lo dit Visorey amoneste los dits Prelats, e lurs Officials, y persones Ecclesiastiques de la part altra, non proceesquen a descomunicacion o acte de aquella, sens que primer notifiquen lo prejudici, que pretendran ser los fets, al dit Senyor, si present serà en lo dit Regne, o al dit Visrey, en ausencia del dit Senyor, que sobre azò los proveyran de justicia: e si lo contrari de azò per los dits Prelats, o lurs Officials serà atemptat, vol lo dit Senyor en tal cas sea procehut contra aquells a ocupacion de las temporalitats de aquells, las quals les sean detengudes fin a tan que ells hayen reduhit al primer stat tot lo que contra los dits Officials, no observada la forma de sus dita, huviessens fet, o atemptat". La norma non è compresa nelle *Constituciones y altres drets...* cit., tuttavia un'indicazione si trova in *Regalium Tractatus... auctore* Acacio de Ripoll..., Barcinone 1644, p. 79, il quale riferisce "quod non possit curia ecclesiastica procedere contra Officialem officiantem virtute constitutionum provincialium Tarraconae, de invasoribus. Le costituzioni provinciali erano state

L'autorità del sovrano d'intervenire *in spiritualibus* regolando, attraverso la *commissio*, l'attività giurisdizionale delle curie ecclesiastiche, i benefici, le immunità, gli spogli e le oblazioni *perché è de preeminencia dela dicta Maiestà*, fu stabilmente sancita nei Parlamenti del 1446<sup>209</sup>, del 1451<sup>210</sup>, 1452<sup>211</sup>, 1457<sup>212</sup>. Erano Capitoli concessi in totale indipendenza dal pontefice, che pure aveva stipulato con il Magnanimo il concordato di Terracina e gli aveva concesso l'investitura sul Regno di Napoli.

La prammatica catalana sarebbe divenuta una delle strutture portanti del costituendo edificio della Regia Monarchia. Inserita nel capibreve del Barberi, e nel *Liber Regiae Monarchiae*, la raccolta ufficiale fatta redigere dal viceré Juan de Vega nel 1555, fu da questi riproposta il 28 dicembre 1556<sup>213</sup>. Oggetto delle vibrante proteste dei prelati siciliani nel Concilio di Trento<sup>214</sup>, su di essa si appuntarono gli strali dei curialisti che la bollarono invano come norma eretica e scismatica.

Il primo documento in cui si afferma “chi notoria cosa è che li Serenissimi Signori Re di questo Regno sunno legati nati ex concessione papali per loro Bulle” è una lettera del 26 luglio 1477 dei viceré Guglielmo Peralta e Guglielmo Pujades indirizzata al Preside della città di Mazara, che esibendo un privilegio papale, sosteneva esser la città esente dalla giurisdizione del Regno tranne che nel *crimen laesae*<sup>215</sup>. I due viceré, l'uno conte di Caltabellotta di-

---

modificate parzialmente dal concordato del 1372 tra la regina Eleonora ed il card. De Comenge, v. Mercati, *Raccolta di Concordati...* cit., p. 131. Ritengo si possa prestar fede alla testimonianza del giurista catalano, essendo comprovata dai numerosi atti pubblicati da Vincke, relativi all'Arcivescovo di Tarragona di cui si è dato conto nelle note 104 e 105.

<sup>209</sup> Testa, *Capitula...* cit., cap. 386, p. 347; cap. 391, p. 350; cap. 397, p. 352; cap. 402, p. 355.

<sup>210</sup> *Ibidem*, cap. 414 e 415, p. 363; cap. 441 e 442, p. 372.

<sup>211</sup> *Ibidem*, cap. 454, p. 381; cap. 456, p. 382; cap. 457, p. 384; cap. 463, p. 387; cap. 478, p. 392, cap. 488, p. 395.

<sup>212</sup> *Ibidem*, cap. 490, p. 400; cap. 509, p. 409; cap. 510 e 511, p. 410; cap. 517, 518, 519, p. 414; cap. 521, p. 415; cap. 522, p. 416; cap. 526, p. 422.

<sup>213</sup> Gervasi, *Siculae sanctiones...* cit. I, tit. VII, p. 431, de Vega all'Arcivescovo di Palermo: “e quando succedesse che le fossero presentate tale scomunica contra la forma di detta prammatica, quelle debbiano e siano obbligati consultare con noi perché se li faccia provisione che convenga e non si faccia in modo alcuno lo contrario, perché altrimenti si procederà alla esecuzione di detta prammatica...”.

<sup>214</sup> Caruso, *Discorso storico apologetico della Monarchia di Sicilia...* cit., p. 253; Forno, *Storia dell'Apostolica legazione...*, cit., p. 267.

<sup>215</sup> Gervasi, *Siculae sanctiones...* cit. I, tit. VII, p. 420ss.: “Tamen non volimo obmettiri chi notoria cosa è che li Serenissimi Signori Re di questo Regno sunno legati nati ex concessione Papali per loro Bulle, et per questo hanno sempre mai usato la prehemencia che nulla Bulla Papali di concessione de qualche prelatia oi beneficio non si exequixa senza havere la exequutoria de le ditti Principi

scendente dall'omonimo maestro giustiziere del 1396, consanguineo di re Martino, l'altro proveniente da una famiglia di armatori barcellonesi, nel far cenno all'antica consuetudine ed alla tolleranza papale non sembrano discostarsi di molto dalle teorie espresse da Belluga. Certo è che si tratta di tesi straordinariamente simili a quelle che qualche anno dopo avrebbe esposto il Barberi. Alla missiva faceva seguito un documento dato a Catania il 24 aprile 1482, con il quale il viceré ordinava al vicario generale della città, sovvertendo una consuetudine confermata da privilegio, di consegnare alla Regia Curia gli atti di un processo giunto ormai al secondo grado d'appello nella curia vescovile, "comu Monarca di quisto Regno locu Romane Curie"<sup>216</sup>. Il disegno di Ferdinando II di attribuirsi la potestà di legato nato della Santa Sede, di collegare cioè le prerogative del sovrano *in spiritualibus* ad una concessione pontificia, stava per compiersi.

---

overo loro Viceré, ed in questa possessione su stati e su li Principi passati et presenti e loro Viceré ex inveterata observancia et consuetudine tolerata per li Santissimi Papa". Il documento è nel Capibreve del Barberi.

<sup>216</sup> Il documento, custodito nel fondo *Tutt'Atti* dell'Archivio Storico Diocesano di Catania è pubblicato da G. Pace, *Giuristi e apparati di Curia a Catania nel Quattrocento*, in *Chiesa e società... cit.*, II, pp. 67-89, nt. 61.